

Spett. BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI
Meccanismo per il trattamento delle denunce del Gruppo BEI
98-100 Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
+352 4379 – 14005
+352 4379 – 63362
complaints@eib.org

OGGETTO: ESPOSTO- Trans adriatic pipeline

L'Associazione "Terra Mia – Amici No Tap"

C.F. 93140450755 con sede in Melendugno (Le), a Piazza Risorgimento n. 51, costituita con assemblea dei promotori del 02 giugno 2017 e contestuale scrittura privata, registrata il 05.06.17 presso l'Agenzia delle Entrate di Lecce al n.1548, serie 3 in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Graziano Giampaolo Petrachi nato a Melendugno il 26/01/1965 (C.F. PTRGZN65A26F101L) ed ivi residente alla via Martano n. 137, con poteri di rappresentanza in giudizio, come risultanti dall'atto costitutivo;

costituita ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 460/77 quale libera associazione non lucrativa di attività sociale (onlus) apartitica, avente caratteristica di tutela dell'ambiente e dei diritti civili attraverso l'attività giuridica nella sua forma più ampia. Essa, come espressamente previsto dall'art. 1 dello Statuto, "*persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolge esclusivamente le attività indicate negli articoli seguenti e quelle direttamente connesse (...)*".

Impegnata ai sensi dell'art. 2 del medesimo Statuto "*a promuovere la tutela dell'ambiente e delle acque, la valorizzazione del paesaggio: essa è luogo di studio e approfondimento tecnico e giuridico, si pone al servizio dei cittadini e delle forme esponenziali per l'assistenza e la consulenza in materia di tutela del diritto all'ambiente, alla salute e dei diritti civili, anche nell'ambito del procedimento di formazione degli atti legislativi, amministrativi o contribuire alla realizzazione di ricerche di carattere scientifico nel campo della tutela, della salvaguardia e della promozione dell'ambiente e dei beni culturali*".

Impegnata ai sensi dell'art. 3 dello Statuto a "*perseguire i fini di cui ai precedenti articoli, l'Associazione è impegnata a fornire ogni forma di sostegno possibile per la tutela dell'ambiente e dei diritti civili anche quando sia necessario adire le vie giudiziali per il perseguimento dello scopo sociale e del presente impegno, ricorrendo se del caso ad azioni amministrative, penali, civili, e tributarie nelle sedi giurisdizionali nazionali, comunitarie e internazionali*".

CONSIDERATO

che il fine prioritario della menzionata Associazione (art. 4) è, tra gli altri, quello di "*organizzare attività culturali, ivi comprese quelle a carattere scientifico e tecnico che propagandano e diffondono il valore dell'ambiente, da realizzare attraverso iniziative promozionali a vari livelli*", quello di "*organizzare manifestazioni, attività d'istruzione, raccolta di documentazione e di dati, mostre proiezioni di films e diapositive, convegni, seminari, dibattiti, gite e visite guidate in particolare nelle aree protette al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio ecologico-ambientale e faunistico*", nonché di "*favorire gli incontri tra soggetti senza alcuna discriminazione politica, razziale e religiosa, anche attraverso la partecipazione alla gestione di centri, di aggregazione e di educazione, onde facilitarne il dialogo ed arricchire le rispettive esperienze in materia di tutela dell'ambiente*".

il fine di "*promuovere l'impiego a titolo gratuito e volontario di operatori per lo svolgimento delle attività di previsione, di prevenzione e gestione delle emergenze ambientali e civili, nonché per le attività di vigilanza ambientale, ecologica, ittica, venatoria, micologica e zoofilia, per la difesa del degrado del territorio ivi comprese le acque marittime entro i confini territoriali*" oltre che "*svolgere ogni attività connessa o complementare a quelle sopra indicate anche in collaborazione con associazioni, fondazioni, imprese operanti in analogo settore e con le quali si condividono finalità e obiettivi*" e per fare ciò essa "*può aderire a istituzioni a carattere giuridico e ad associazioni ambientaliste ed ecologiste mantenendo il suo ordinamento interno e stipulando specifico accordo in tal senso*"

AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI:

- **agli artt. 10, 11 e 12 del REGOLAMENTO (CE) N. 1367/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 settembre 2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;**
- **al considerato 31 e agli artt.5 comma 8 e art. 3 comma 4 del REGOLAMENTO (UE) N. 347/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009;**

CONSIDERATE LE PREVISIONI DI CUI

al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/389 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune

E più specificatamente al punto

7.1.3 Gasdotto dalla Grecia all'Italia via Albania e mare Adriatico [attualmente denominato "Gasdotto transadriatico" (TAP)] comprendente una stazione di misura e regolazione, una stazione di compressione a Nea Messimvria e l'interconnessione TAP

AVENDO RECENTEMENTE APPRESO QUANTO DI SEGUITO ESPOSTO

EVIDENZIA

evidenziare come il progetto Tap sia costellato, fin dal suo nascere, da una serie di fatti che sembrano però tutti preordinati a ricevere indebiti finanziamenti dalla Banca Europea per gli Investimenti, dalla BERS e da altre istituzioni finanziarie

Nello specifico:

1. Della violazione della decisione della Commissione Europea C(2013)2949 alla direttiva terzo pacchetto energia (Direttiva 2009/73/CEE);
2. Dell'inizio lavori e della decadenza dai benefici della decisione Commissione Europea n. C(2013)2949 final del 16/5/2013;
3. Delle violazioni al Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee;
4. Della illegittimità della Valutazione di Impatto Ambientale - assenza degli studi sugli impatti cumulativi esterni;
5. Della illegittimità della Valutazione di Impatto Ambientale - assenza degli studi sugli impatti cumulativi interni - "Salami slicing";
6. Delle tre assoggettabilità analizzate separatamente - "Salami slicing";
7. Del mancato assoggettamento a Via della Prescrizione A5;
8. Dell'assenza di VINCA;
9. Della prescrizione A5;
10. Della prescrizione A57;
11. Del pozzo di spinta;
12. Delle variazioni del DM 223/14;
13. Delle certificazioni al fine di ottenere il prestito Bei;
14. Della Commissione VIA;
15. Del contegno della CTVIA e delle varianti migliorative;
16. Dei dinieghi alle istanze di accesso;
17. Delle mancate sanzioni;
18. Del contegno del Prefetto e della Procura di Lecce;
19. Del mancato intervento del Comune di Melendugno;
20. Della Regione Puglia e delle varianti;
21. Dei difetti provvedimentali in fase di rilascio di Valutazione di Impatto Ambientale
22. Dei difetti provvedimentali in fase di rilascio di Autorizzazione Unica;
23. Del disastro ambientale.

24. Della violazione della Decisione della Commissione Europea n. C(2013)2949 final del 16 maggio 2013 e dell'art. 36 c. 1 della direttiva 2009/73/CEE
25. Della violazione del punto 4.5 Decisione della Commissione Europea n. C(2013)2949 final del 16 maggio 2013 e dell'art. 19 della direttiva 2009/73/CEE
26. Della violazione al Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/200 e specificatamente dell'art. 5 comma 8

Sub 1 Della violazione della decisione della Commissione Europea C(2013)2949 alla direttiva terzo pacchetto energia (Direttiva 2009/73/CEE)

La direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo del 13/7/2009 tra le altre, che il titolare della rete non possa essere il proprietario nemmeno in quota dei giacimenti e che il proprietario della rete non possa fissare tariffe in regime di monopolio.

TAP AG ha però chiesto alla Commissione europea una deroga alla normativa della direttiva 2009/73/CEE e nello specifico che al gasdotto non fossero applicati gli articoli:

9) Separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto;

32) Accesso terzi

41 Comma 6) Calcolo, termini e condizioni per concessione e accesso reti nazionali, prestazioni e servizi di bilanciamento, accesso infrastrutture transfrontaliere;

41 comma 8) incentivi di tariffa

41 comma 10) impedimento a fissare tariffe in maniera indiscriminata.

Orbene, nonostante l'art. 36 al comma 9 della direttiva 2009/73 consenta *“l'approvazione da parte della Commissione di una decisione di deroga”* a condizione che la stessa deroga *“perda effetto **DUE** anni dopo la sua adozione qualora, alla scadenza di tale termine, la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la sua adozione qualora, alla scadenza di tale termine, l'infrastruttura non sia ancora operativa...”*

La Commissione Europea ha concesso a TAP AG le deroghe in data 16.5.2013 con Decisione C(2013) 2949 (consentendo, INVECE, che TAP AG stessa potesse iniziare i lavori entro il termine di TRE anni dalla data della decisione, anziché dei DUE previsti dalla normativa summenzionata e terminarli entro 6 anni anziché 5 (cfr art. 11 della decisione n. C(2013)2949 final del 16/5/2013) ⁱ violando apertamente il dettato della Direttiva UE 73/2009.

Con ricorso diretto alla Commissione Europea il dott. Graziano Giampaolo Petrachi ha chiesto che la Commissione Europea volesse dichiarare nulla la decisione n. C(2013) 2949 final del 16.5.2013, e per l'effetto dichiarare decaduta TAP AG dalle agevolazioni concesse con detta decisione o che, in via meramente subordinata, la Commissione Europea volesse emendare la summenzionata decisione n. C(2013) 2949 final del 16.5.2013 riportandola nell'alveo delle previsioni di cui all'art. 36 comma 9 della Direttiva 73/2009/UE e per l'effetto dichiarare TAP AG decaduta dalle agevolazioni non avendo la stessa adempiuto all'inizio lavori che sarebbe dovuto avvenire entro la data del 16/5/2015.

Contemporaneamente veniva adita la commissione Peti del Parlamento Europeo.

E solo in quest'ultimo procedimento la Commissione Europea rispondeva, in data 29.06.2018, peraltro in maniera vaga ed evasivaⁱⁱ. In effetti, leggendo detta risposta, appare evidente come la Commissione abbia inteso non rispondere per nulla in merito all'obbligo di non concedere a priori (perché *contra legem*) deroghe ai termini per l'inizio lavori di cui all'art. 36 comma 9 della Direttiva 2009/73.

La Commissione Europea ha pertanto concesso, prima, e garantito poi, a TAP AG le deroghe di cui alla Decisione C(2013) 2949, consentendo a TAP AG di iniziare i lavori entro il termine di TRE anni dalla data

della decisione, anziché entro i DUE anni imposti dalla normativa summenzionata, così eludendo la *ratio* della disciplina europea al di fuori di qualsiasi criterio di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto:

- se è vero che il termine di due anni per l'inizio dei lavori può essere "prorogato" qualora si siano verificati ritardi non imputabili a fatto imputabile ente proponente (nel caso si specie, TAP AG) (ossia una circostanza "sopravvenuta eccezionale"), è altrettanto vero (e ovvio) che l'esercizio del potere di "proroga" implica sempre la contemporanea sussistenza delle due condizioni, appunto una "ordinaria" e l'altra "sopravvenuta eccezionale", e precisamente quella della:
 - a) previa esistenza di un termine già ordinariamente concesso e giunto in prossimità della scadenza,
 - b) successiva valutazione discrezionale di concessione di un rinvio della scadenza dall'originario termine, per circostanze "sopravvenute eccezionali".
- il che significa che l'oggetto della proroga riguarda sempre (per pacifica tradizione costituzionale europea e giurisprudenza della Corte di Giustizia UE) la scadenza di un precedente termine, ordinariamente già attribuito al destinatario e prodotto da una decisione conforme a una previsione legale,
- e significa pure che l'emanazione di una "proroga" è sempre la conseguenza della somma di due decisioni (quella originaria della prima scadenza + quella conseguente della seconda scadenza in "proroga"), ossia di una regola generale (il termine) e di una regola speciale (la "proroga" per circostanza "sopravvenuta eccezionale"),

diversamente opinando, come invece ha fatto la Commissione, la previsione legale di un termine sarebbe priva di senso logico e utilità pratica, perché da qualsiasi potere "bypassabile" sotto la forma elusiva della "proroga" a priori, con conseguente

- a) confusione tra regola "generale" prevista dalla norma (il "termine") e regola "speciale" ammessa SOLO per circostanze "sopravvenute eccezionali" (la "proroga"), non prevedibili dal termine originario,
- b) sviamento ed eccesso di potere dell'autorità pubblica che "fissa" il termine più lungo di quella "normale" stabilito dalla legge,
- c) conseguente violazione della certezza del diritto nella disciplina dei termini e delle "proroghe".

per cui, se ne deve dedurre che la fissazione a priori di un termine più lungo di quello stabilito dalla norma europea (TRE anni, invece di DUE anni a favore di TAP AG), non realizza affatto la fattispecie della "proroga" (termine originariamente concesso + successiva concessione di proroga della scadenza di quel termine originario), bensì produce:

- a) violazione diretta della Direttiva 2009/73,
- b) lesione del principio di certezza giuridica dei termini e delle proroghe, principio notoriamente appartenente alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri dell'Unione europea,
- c) sviamento ed eccesso di potere, per la concessione a priori di un termine più lungo di quello ex lege (TRE anni, invece di DUE), per mezzo di una unica decisione generale (invece che nella somma delle due decisioni: quella ordinaria del termine + quella sopravvenuta di "proroga" della scadenza originaria) irragionevole in quanto priva di qualsiasi riferimento probatorio connesso a sopravvenute "circostanze eccezionali",

in definitiva, un termine a priori concesso di TRE anni, invece dei DUE previsti dalla norma, non è un termine "prorogato", ma un termine doppiamente illegale e illegittimo, perché sprovvisto di copertura normativa e perché non fondato su una verifica di una sopravvenuta "circostanza eccezionale",

Sub. 2 Dell'inizio lavori e della decadenza dai benefici della decisione Commissione Europea n. C(2013)2949 final del 16/5/2013

La summenzionata risposta della Commissione europea riporta testualmente: *"Alla data del 16 maggio 2016, ... erano stati inoltre iniziati i primi lavori in Grecia, Albania e Italia. In tale contesto, occorre sottolineare che il gasdotto TAP è un progetto che ha origine in Grecia, attraversa l'Albania e giunge infine in Italia. I progressi realizzati in un dato punto lungo tale traiettoria non sono pertanto determinanti per stabilire se i lavori abbiano avuto inizio o meno ai sensi della decisione di deroga".*

A ben guardare, però, la risposta della Commissione Europea nell'ambito della procedura Peti di cui sopra appare errorea in fatto oltre che in diritto.

Risulta, infatti, non rispondente alle verità fattuali comprovate da evidenze documentali, nella parte in cui afferma che «*alla data del 16 maggio 2016 ... erano stati inoltre iniziati i primi lavori in Grecia, Albania e Italia*».

Infatti,

per quanto riguarda il tratto italiano, è documentato il fatto che

a) TAP AG non ha per nulla iniziato i lavori alla data del 16 maggio 2016, come accertato (e da nessuno contestato con querela di falso) sia dal Comune di Melendugno sia dallo stesso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, Nota prot. 18237 dell'11 luglio 2016ⁱⁱⁱ

b) l'accertamento non contestato con querela di falso testualmente dichiara che: «*attualmente si è nella cosiddetta "Fase 0" ovvero di avvio del cantiere, consistente nella rimozione degli ulivi e realizzazione della strada di accesso all'area di cantiere*», dunque fornisce una attestazione certificatoria, da parte del Ministero dell'Ambiente, che alla data dell'11 luglio 2016 non risultano eseguite neppure le attività preparatorie dell'inizio lavori,

c) il rapporto di Ramboll Environ del novembre 2017, redatto su commissione della stessa TAP AG e titolato "Trans adriatic pipeline Site Visit Monitoring Report", conferma a pag. 1 secondo capoverso l'attestazione di cui al punto b) sopra, con la formula «*Construction of the Project commenced in late 2016*»^{iv}

d) il NOE, ossia un organo di accertamento dei corpi di polizia giudiziaria dello Stato italiano, nella sua Relazione per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, attesta letteralmente che «*TAP di fatto ha dichiarato l'avvio dei lavori il 16 maggio 2016, con riferimento ad attività ancora precedenti alla fase 0 e pertanto da ritenersi, a tutti gli effetti, attività preparatorie e propedeutiche ai lavori veri e propri. In assenza delle condizioni utili ai fini reali dell'inizio dei lavori è evidente che ci si attendeva che TAP formulasse al MISE un proroga sulla data stabilita per l'inizio dei lavori*»^v

- **per quanto riguarda il tratto albanese**, è documentato il fatto che

a) dallo stesso sito di Tap AG alle pagine <https://www.tap-ag.com/news-and-events/2016/09/30/tap-marks-start-of-construction-in-albania> e <https://www.tap-ag.it/il-gasdotto/la-tabella-di-marcia#23>, si ricavi la dichiarazione confessionaria e mai smentita dell'inizio dei lavori in Albania in data di settembre 2016 e non di maggio 2016, come sarebbe dovuto essere,

- **per quanto riguarda il tratto greco**, è documentato il fatto che

a) siano stati gli organi di stampa di quel paese, mai smentiti da TAP, a riportare una data di inizio lavori MAI precedente al 19 maggio 2016, quindi pur sempre posteriore a quella prevista e da rispettare (cfr. <http://www.puntogrecia.gr/index.php/sezioni/politica/1157-diplomazia-energetica-avvio-dei-lavori-di-costruzione-del-trans-adriatic-pipeline-tap>; <https://www.qualenergia.it/articoli/20160519-tap-partono-i-lavori-grecia-il-ruolo-italiano-e-il-futuro-degli-approvvigionamenti/>),

Quindi, una corretta applicazione dell'art. 36 comma 9 della direttiva 2009/73/CE avrebbe implicato un termine per l'inizio lavori di DUE anni a decorrere dalla data della decisione della Commissione Europea n. C(2013) 2949 final del 16.5.2013 e quindi una data di inizio lavori massima del 16.5.2015. Ma anche se la Commissione Europea avesse potuto concedere (cosa che non era possibile per quanto sopra evidenziato) l'inizio lavori entro il 16.5.2016, detti lavori risulta non siano iniziati entro tale data da nessuna parte!.

La questione ha rilevanza anche in ordine all'Autorizzazione Unica concessa con DM Mise del 20.5.2015, pubblicato in GU del 6.6.2015. Questa infatti prevedeva all'art. 5 che «*I lavori di costruzione dell'opera dovranno iniziare entro il 16 maggio 2016*»

Essendo decorso il termine senza un effettivo inizio lavori in Italia entro quella data, l'Autorizzazione Unica era da intendersi decaduta, e con essa la possibilità di realizzazione dell'opera e i benefici della decisione Commissione Europea n. C(2013)2949 final del 16/5/2013.

Sub.3 Delle violazioni al regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee

Il Regolamento UE n.347 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.4.2013 specificatamente prevede:

Premessa 28: *“L'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata a progetti che hanno un effetto negativo sull'ambiente, per motivi di rilevante interesse pubblico, quando sono rispettate tutte le condizioni di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ...”*

Premessa 30: *“...Nonostante l'esistenza di regole consolidate per la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale sono necessarie ulteriori misure per assicurare i livelli più elevati possibile di trasparenza e di partecipazione del pubblico per tutte le questioni importanti nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune.”*

Premessa 31: *“L'attuazione corretta e coordinata della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente , ove applicabile, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata a Aarhus il 25 giugno 1998 (la «convenzione di Aarhus») e della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (la «convenzione di Espoo») dovrebbe assicurare l'armonizzazione dei principi di base per la valutazione degli effetti ambientali, anche in un contesto transfrontaliero.”*

Premessa 32: *“Data l'urgenza di sviluppare infrastrutture energetiche, la semplificazione dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere accompagnata da un chiaro limite temporale per l'adozione della decisione da parte delle rispettive autorità in merito all'esecuzione del progetto. Tale limite temporale dovrebbe favorire una definizione e una gestione delle procedure più efficienti e non dovrebbe mai mettere a repentaglio gli standard elevati per la protezione dell'ambiente e la partecipazione del pubblico.”*

Premessa 36: *“La discussione sull'adeguata ripartizione dei costi si dovrebbe fondare sull'analisi dei costi e dei benefici di un progetto infrastrutturale, effettuata sulla base di una metodologia armonizzata di analisi energetica dell'intero sistema, nel quadro dei piani decennali di sviluppo della rete elaborati dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (1), e rivista dall'Agenzia. Tale analisi potrebbe tenere conto degli indicatori e dei valori di riferimento corrispondenti per confrontare i costi unitari di investimento”*

Dette premesse sono state trasfuse nei seguenti articoli:

Articolo 4

Criteria applicabili ai progetti di interesse comune

1. I progetti di interesse comune soddisfano i seguenti criteri generali:

...

b) i potenziali vantaggi globali del progetto, valutati conformemente ai rispettivi criteri specifici di cui al paragrafo 2, sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva più a lungo termine;

Commento

L'articolo in questione prevede quindi un'analisi costi-benefici, sono che di tale analisi non vi è traccia.

Sono state inviate ai diversi ministeri delle FOIA volte proprio ad avere notizie di detta analisi, ma i diversi Ministeri hanno ammesso che detta analisi non era nella propria disponibilità.^{vi}

Articolo 7

«Status prioritario» dei progetti di interesse comune

8. In relazione agli impatti ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i progetti di interesse comune sono ritenuti di

interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui a tali direttive.

Quindi il progetto Metanodotto TAP poteva essere considerato di rilevante interesse pubblico SOLO a condizione che venisse rispettato l'art. 6 paragrafo 4 della direttiva 92/43/CEE che riporta:

“Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.”

Commento

Ma detto articolo non è stato affatto rispettato, come meglio evidenziato nei successivi punti Sub 5, 6 7 e 8.

Articolo 9

Trasparenza e partecipazione del pubblico

2. Fatti salvi i requisiti delle convenzioni di Aarhus ed Espoo e il diritto dell'Unione applicabile, tutte le parti coinvolte nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni si attengono ai principi per la partecipazione pubblica stabiliti all'allegato VI, punto 3.

Allegato VI punto 3:

3) *Per aumentare la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio delle autorizzazioni e garantire preventivamente l'informazione del pubblico e un dialogo con lo stesso è necessario applicare i seguenti principi:*

a) le parti interessate, coinvolte in un progetto di interesse comune, comprese le autorità nazionali, regionali e locali interessate, i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, vengono ampiamente informati e consultati in una fase precoce, quando le eventuali preoccupazioni del pubblico possono ancora essere prese in considerazione, in maniera aperta e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità competente sostiene attivamente le attività intraprese dal promotore del progetto;

b) le autorità competenti assicurano che le procedure di consultazione pubblica per i progetti di interesse comune siano, ove possibile, raggruppate. Ogni consultazione pubblica riguarda tutti i temi relativi alla fase specifica della procedura, mentre un tema relativo a una fase particolare della procedura sarà trattato in un'unica consultazione pubblica; tuttavia, una singola consultazione pubblica può avvenire in più di un'area geografica. I temi trattati da una consultazione pubblica sono indicati chiaramente nella notifica della consultazione pubblica stessa;

c) le osservazioni e le obiezioni sono ammesse soltanto dall'inizio della consultazione pubblica fino alla scadenza del termine.

Commento

Ma di queste attività di consultazione e informazione non vi è stata traccia. Anzi. Sono state svolte attività da parte della Società Proponente, ma più assimilabili ad attività di lobbying che ad attività di informazione e consultazione.

Nel documento BEI ^{vii} intitolato Copia Scheda relativa ai dati ambientali e sociali redatta da Banca Europea degli Investimenti in data 6.11.2017, si legge infatti:

“Consultazione pubblica e coinvolgimento delle parti interessate

TAP coinvolge le parti interessate sin dal 2008 attraverso un dialogo strutturato e costante, sia in modo proattivo sia in ottemperanza a quanto previsto dalla legge. Si è fatto ricorso a un'ampia gamma di canali per comunicare con tali parti, fra cui i) uffici dedicati al progetto (centri di informazioni, uffici di collegamento con la comunità), ii) centri di informazioni e processi di divulgazione al pubblico, iii) incontri individuali e in piccoli gruppi, in particolare con i funzionari pubblici, iv) riunioni di comunità/pubbliche, v) opuscoli e manifesti, vi) sito Internet di TAP, vii) media sociali; viii) mezzi di comunicazione elettronica (radio e TV), e ix) stampa (giornali e pubblicazioni).

*Nell'ambito del processo VIAS, TAP ha determinato un ampio coinvolgimento delle parti interessate in ciascun paese. Tuttavia, a causa della logistica e delle richieste di consulenza da parte del personale in tutti e tre i paesi lungo il tracciato del gasdotto, TAP ha subappaltato la consultazione e pertanto, **in alcuni luoghi, la qualità di quest'ultima è stata più scarsa. Inoltre, data la quantità di informazioni che si è reso***

necessario fornire in un breve lasso di tempo, si sono inevitabilmente registrate notevoli carenze di informazioni.

... Pur avendo realizzato una considerevole quantità di consultazioni delle parti interessate, concernenti specificamente il processo di asservimento dei terreni, TAP non si è impegnato abbastanza in una consultazione significativa, il che ha comportato un'opposizione al progetto in Grecia e in Italia, in particolare sulle questioni ambientali. Le carenze nel processo di coinvolgimento di TAP sono state l'inadeguatezza del riscontro fornito alle parti interessate e la trasparenza nel processo decisionale.

Peraltro la prima parte dell'affermazione, quella secondo cui TAP coinvolge le parti interessate sin dal 2008 è palesemente falsa. E' notorio infatti che solo nel 2010 è stata resa pubblico che il Comune di Melendugno sarebbe stato approdo del gasdotto TAP. Fino ad allora era altrove localizzato. A titolo esemplificativo si fa notare che lo stesso vicepresidente della Regione Puglia dell'epoca ha più volte affermato: "«Alla localizzazione di Lendinuso si pervenne dopo una intensa concertazione con gli enti locali del Brindisino e dopo una individuazione comune e condivisa con gli allora rappresentanti di Tap. Tali scelte furono rese pubbliche alla Fiera del Levante (nel 2008, ndr) e furono solennemente illustrate a Tirana dal presidente Vendola», «ci si chieda piuttosto perché, a partire dalla fine del 2009, non si è dato seguito e non si è concluso tale percorso. Per tre anni la questione è stata "sommersa" per riemergere d'incanto con il sito di San Foca».^{viii}

Peraltro ci sarebbe da chiedersi come poteva tap dal 2008 al 2014 svolgere tale attività, quando solo alla conferenza di servizi in seno alla presidenza del Consiglio (tenutasi nel 2015) era dato il potere di scegliere la localizzazione del Gasdotto e pertanto prima della stessa non si poteva sapere con certezza quali sarebbero stati i territori interessati al passaggio!

Il cosiddetto ufficio di collegamento con la comunità è stato aperto in Melendugno solo l'1.8.2016^{ix}, a lavori che tap assume essere stati già iniziati (cfr Sub 2), ed è stato sempre oggetto di vigilanza da parte delle forze di polizia dato che il personale e al stessa azienda non è mai stata ben gradita alla cittadinanza. Le attività di stampa sono state volte più a una sommaria pubblicità e mai ad un'informazione reale.

E comunque i richiamati obblighi di trasparenza e rispetto dei principi di cui alla Convenzione di Araus e Espo sono rimasti lettera morta.

Il dott. Petrachi infatti si è visto più volte negare l'accesso a documentazione avente contenuto ambientale. E tali dinieghi sono continuati anche dopo che il Tar Lazio, con sentenza passata in giudicato ha considerato il dott. Petrachi soggetto legittimato a ricevere tutte le informazioni ambientali inerenti il progetto TAP. Per una maggiore disanima vedere Sub 16 del presente atto

Articolo 14

Ammissibilità dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione

- 1. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, 2 e 4 sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per studi e strumenti finanziari.*
- 2. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2, a eccezione dei progetti di stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio, sono ammissibili anche per l'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori se soddisfano tutti i seguenti criteri:*
 - a) l'analisi dei costi-benefici specifici del progetto ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), apporta elementi che comprovano l'esistenza di externalità positive rilevanti, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la solidarietà o l'innovazione;*

Ma l'analisi costi benefici risulta non essere MAI stata fatta!!!

Infatti, i Governi italiani che si sono succeduti nel tempo non hanno mai compiuto una effettiva analisi costi-benefici dell'opera TAP, e ciò in violazione di diversi precetti europei e internazionali, a partire dalle "Dichiarazioni di Kiev" dell'OSCE, che richiedono di analizzare la sicurezza energetica congiuntamente con la sicurezza ambientale di lungo periodo.

Sub.4 Della illegittimità della Valutazione di Impatto Ambientale - assenza degli studi sugli impatti cumulativi esterni

1) Sin dal 2011, il Parlamento italiano (VIII Commissione - Resoconto di mercoledì 26 ottobre 2011) era già a conoscenza del fatto che la dorsale adriatica dei nuovi gasdotti, da avviare con l'arrivo di TAP, era stata suddivisa in cinque tronconi per non dar luogo alla VAS (Valutazione di Impatto Strategica), eludendo in tal modo qualsiasi studio di valutazione dei cosiddetti "effetti cumulativi". In quel Resoconto, infatti, si legge che «la Direttiva n. 85/337/CEE e n. 97/11/CE e la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia CE, sezione II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07) sanciscono l'obbligo di una valutazione di impatto ambientale (VIA) di tipo complessivo, che tenga conto dell'effetto cumulativo dei progetti frazionati».^x

2) La ineludibilità degli obblighi europei in tema di c.d. "effetti cumulativi" è stata argomentata pure in punto di diritto costituzionale ed europeo dal Prof. Michele Carducci, con il parere reso per conto degli Avv.ti Francesco Calabro, Ladislao Massari e Mario Tagliaferro, in relazione appunto al citato procedimento penale del Tribunale di Lecce n. 463/2018, intitolato "*Profili costituzionali degli esiti peritali nel quadro degli obblighi euro-unitari gravanti sul progetto denominato TAP*", in cui si legge quanto segue: «L'esito del confronto sul referto peritale, consegnato al GIP del Tribunale di Lecce (nel procedimento penale n. 463/2018 reg.gip-524/2018 regnr pm) e discusso nella udienza del 21 gennaio 2019, può dar luogo a incertezza e suggerire uno scenario di controversia meramente tecnico-scientifica. Tale incertezza, però, è destinata a rivelarsi apparente, una volta collocato, l'esito del confronto, nel contesto delle regole e della deontologia richieste dal diritto europeo, a partire dagli artt. 26, 114 (punti 3, 4 e 5) e 194 TFUE; contesto di indefettibile riferimento per l'opera TAP, in ragione del Reg. UE 347/2013, fonte europea direttamente vincolante e applicabile verso tutti, e dell'IGA, esplicitamente referenziato alle fonti europee per TAP. La deontologia europea è stata sviluppata da una copiosa giurisprudenza, particolarmente significativa proprio sul fronte della tutela della salute nell'ambito delle decisioni di pericolo o rischio e di applicazione della precauzione nella formula "in dubio pro securitate". Ne è derivato un complesso di protocolli di comparazione della "pluralità di esperienze" degli Stati membri, al quale non ci si può sottrarre, se non a costo di "abusi", "elusioni" o "raggiri" del diritto UE, in ragione dell'approccio tipicamente funzionale del processo di integrazione e, per il settore delle infrastrutture energetiche, in ragione della ricerca dei livelli più alti di sicurezza e tutela e di competizione in melius fra Stati, esplicitamente desumibili dagli artt. 26, 114 (punti 3, 4 e 5) e 194 TFUE. Gli obblighi di applicazione del diritto europeo servono allo scopo, in modo da scongiurare disparità di trattamento tra Cittadini e imprese all'interno dello "spazio giuridico europeo" e situazioni di "Forum Shopping", a vantaggio esclusivo degli interessi privati e a discapito dei migliori standard di garanzia dei diritti fondamentali e della sicurezza. Pertanto, utilizzando i protocolli ermeneutici indicati dalle "Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale", non c'è spazio ad alcun "ragionevole dubbio" sul fatto che il decisore nazionale debba tener conto di tale deontologia europea, al fine di dirimere controversie apparentemente solo "tecnico-scientifiche". Fuori di qualsiasi "ragionevole dubbio" è pure la considerazione **che gli obblighi euro-unitari non sono mai oggetto di una insindacabile discrezionalità domestica (inammissibile in base agli artt. 11 e 117.1 Cost.), sicché anche la loro semplice "elusione" consuma forme di illecito (come confermato da CGUE in cause riunite C-196-197/16), potenzialmente rilevanti sul fronte penale.** L'esito del confronto sul referto peritale, consegnato al GIP del Tribunale di Lecce, pone in evidenza due certezze di violazione degli obblighi euro-unitari: l'omessa analisi dei c.d. "effetti cumulativi" nella VIA (non sanabile, data la mancata riapertura della VIA); la conseguente sottrazione di TAP alla verifica - possibile solo in presenza della citata analisi degli "effetti cumulativi" - della comparazione del progetto con la "pluralità di esperienze" europee di applicazione della disciplina Seveso, per il conseguimento della miglior sicurezza e tutela della salute, richiesto dal TFUE. Rispettare la deontologia europea non avrebbe significato impedire la realizzazione di TAP. Avrebbe consentito la più rigorosa valutazione degli "effetti cumulativi" e l'utilizzo dei migliori standard di rispetto dei diritti fondamentali, praticati in altri Stati membri in situazioni analoghe (tra l'altro, documentalmente censite dalla stessa UE e quindi accessibili, e per di più mai censurate dalla UE per vizio di proporzionalità), scongiurando sul nascere la disparità di trattamento fra Cittadini europei dei diversi territori (alcuni garantiti nella sicurezza meglio di altri) e rendite private da "Forum Shopping" dentro lo "spazio giuridico europeo" (con imprese sottoposte, in alcuni territori, a oneri procedurali più rigorosi di quanto richiesto, in altri territori, per altre). Inoltre, dopo la decisione C-Edu Cordella et al. del 2019, la presenza di illeciti

europei non può giustificare alcuna forma di immunità. *Qualsiasi differente prospettiva di considerazione dei referti peritali sortirebbe risultati paradossali, non solo perché non conformi con il diritto europeo, ma soprattutto perché di fatto propensi a tollerare "zone franche" rispetto agli artt. 26, 114 (punti 3, 4 e 5) e 194 TFUE: il che è escluso dal Reg. 347, dall'IGA e da Corte Edu Cordella et al. 2019»*

4) La indisponibilità dell'obbligo degli "effetti cumulativi", infine, è stato richiamato anche dalla BEI (Banca Europea degli Investimenti), destinataria di una richiesta di prestito da parte di TAP, dato che, nel suo documento del novembre 2017, si legge che la richiedente TAP «non ha soddisfatto appieno i requisiti dei finanziatori (fra i quali la BEI), compresi i requisiti per quanto riguarda gli impatti cumulativi, la biodiversità (marina e terrestre) e le valutazioni degli habitat critici, l'erosione e i geopericoli, il coinvolgimento delle parti interessate nonché i sistemi di gestione ambientale, sociale, della salute e della sicurezza (Environmental, Social, Health and Safety - ESHS) e la gestione degli appaltatori», tanto da richiedere ulteriori dettagli, rapporti e piani di gestione.

Ora, che gli "effetti cumulativi" siano un obbligo euro-unitario indisponibile è pacifico.

Già la Direttiva 85/337/CEE, all'art. 5, indicava le "informazioni minime necessarie" per qualsiasi studio di impatto ambientale, includendovi, all'Allegato III, «una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto ... [riguardante anche] gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi».

La Direttiva 2011/92/UE, in vigore dal 17 febbraio 2012, all'Allegato IV nota 1, ha ribadito tale necessità, contemplando nuovamente di descrizione degli «effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto».

La Direttiva 2014/52/UE del 16.04.2014, non lo smentisce, riconfermando l'obbligo di «descrizione dei possibili effetti significativi sui fattori [includendo] gli effetti sia diretti che eventuali, indiretti, secondari, cumulativi».

Altrettanto pacifico è il dato che mancata considerazione di tali "effetti cumulativi" si traduca in un illegittimo sacrificio degli interessi di tutela ambientale, non giustificabile dal perseguimento di qualsiasi altro interesse o "strategia".

La Corte di giustizia dell'Unione europea, sul punto, è costante e assolutamente chiara.

Essa, infatti, non ha mai ridimensionato la portata vincolante e non disponibile né bilanciabile di tale obbligo euro-unitario.

Anzi, essa ha da sempre evidenziato il principio che la mancata valutazione degli "effetti cumulativi" ambientali costituisca elemento per ritenere la valutazione di impatto ambientale insufficiente allo scopo per cui è stata prevista e pertanto da considerarsi nulla [in tal senso, tra le tante, Sentenza Corte di giustizia UE 10/12/2009 C-205/08; Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott del 3/09/2015 in Causa C-141/14; Sentenza Marktgemeinde Straßwalchen et al. (C-531/13, punto 43); Sentenza Brussels Hoofdstedelijk Gewest et al. (C-275/09, punto 36); Sentenza 24/11/2011 C-404/09; Sentenza Quinta Sezione 21/09/1999 C-392/96; Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott del 29/01/2004 in Causa C-127/02].

Tale condizione di nullità euro-unitaria, nullità fondata sul fatto di derivare da attribuzioni interne di potere sulla VIA incompatibili con il diritto europeo e quindi disapplicabili, implica, di conseguenza, che l'opera in corso di realizzazione senza aver proceduto alla valutazione degli "effetti cumulativi" sia a tutti gli effetti abusiva, proprio perché priva di titolo legale euro-unitariamente conforme e ispirato alla massima tutela dell'ambiente.

Tra l'altro, il nesso tra abusività e palese illegittimità euro-unitaria è stato fatto proprio dalla Corte di cassazione italiana. Quest'ultima, richiamando i contenuti della Direttiva 2008/99/CE ("sulla tutela penale dell'ambiente"), ha confermato che «... 2. l'abusività della condotta si concretizza ... nell'aver operato in assenza di autorizzazioni (attività clandestina) o quando esse stesse siano scadute o palesemente illegittime» [cfr. Cass. pen., sent. n. 46170 del 3/11/2016, Cass. pen. Sez. III, sent. n. 29901 del 3/07/2018, Cass. pen. Sez. III, sent. n. 18934 del 15/3/2017, Cass. pen. Sez. III, sent. n. 15865 del 31/1/2017, Cass. pen. Sez. III, n. 46170 del 21/9/2016].

3) La questione della mancata analisi degli impatti ambientali cumulativi è già emersa nel corso dell'incidente

probatorio relativo al procedimento penale n. 463/2018 presso la Procura della Repubblica di Lecce^{xixii}, attestando come gli impatti cumulativi del progetto TAP non siano stati analizzati in riferimento al progetto interconnessione SNAM (tratta Melendugno-Mesagne).

Peraltro detta omessa analisi degli impatti cumulativi in sede di Valutazione di impatto ambientale è stata confermata dalla stessa Banca Europea degli Investimenti, nel corso della corrispondenza intercorsa tra questa e il Dott. Stefano Santoro.^{xiii}

A richiesta di ottenere copia dello studio presentato da TAP sugli impatti ambientali cumulativi, BEI ha risposto in data 1.04.2019 rendendo disponibile la sintesi della valutazione degli impatti cumulativi del 2017. Il dott. Santoro in data 9.4.2019 esplicitava quindi a BEI la richiesta di **“Quando BEI avesse ricevuto lo studio presentato da TAP sugli impatti cumulativi”**... e di **“quando sia stato redatto da TAP”**. Il 6.4.2019 BEI rispondeva affermando testualmente **“La BEI ha ricevuto la versione finale della valutazione degli impatti cumulativi il 17.10.2017. ... La preparazione della valutazione degli impatti cumulativi e dello SLIP è stata un processo iterativo iniziato con la richiesta dei finanziatori nel marzo 2016”**. Ad ulteriore richiesta di specificazioni del dott. Santoro del 13.5.2019 Bei in data 29.5.2019 rispondeva **“reiteriamo che la valutazione del progetto da parte di BEI riguarda il progetto TAP finanziato dalla BEI. Altri impianti quali quelli gestiti da SNAM, che non fanno parte del progetto TAP esulano dall’ambito della valutazione.”** E’ di tutta evidenza quindi che TAP antecedentemente al marzo 2016 (e quindi ben oltre la data in cui ha ottenuto il decreto di compatibilità ambientale che si ricorda risale all’11.9.2014) non era in possesso di un’analisi degli impatti cumulativi. Lo studio è stato effettuato solo a seguito della richiesta di BEI (molto dopo l’emanazione del decreto di compatibilità ambientale -11.9.2014-) e, contrariamente a quanto previsto dalla normativa italiana ed europea protempore vigente si è limitato al solo progetto TAP, senza considerare la tratta Interconnessione Snam Melendugno-Mesagne, come obbligatoriamente invece doveva essere!!!

In relazione alla necessità normativa che lo Studio degli impatti ambientali cumulativi fosse presente già in sede di emanazione del DM di compatibilità ambientale n. 223/14 si ricorda che esso era richiesto imprescindibilmente già dalla previgente Direttiva 85/337/Cee il cui art. 5 indicava le informazioni minime necessarie per lo studio di impatto ambientale e all’allegato III chiariva testualmente che occorreva: **“una descrizione dei probabili effetti riguardanti il progetto...questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi”**.

La Direttiva 2011/92/Ue, in vigore dal 17.02.2012 e applicabile al caso de quo, all’allegato IV nota1 riporta: **“(la) descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto”**.

Da ultimo, la Direttiva 2014/52/Ue del 16.4.2014 esplicitamente prevede: **“la descrizione dei possibili effetti significativi sui fattori... Include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi...”**.

Sub.5 5. Della illegittimità della Valutazione di Impatto Ambientale - assenza degli studi sugli impatti cumulativi interni –“Salami slicing”

La violazione di redazione dello studio degli **“effetti cumulativi”** è stata consumata non solo verso l'esterno, cioè nella considerazione dell'impatto di un'opera rispetto ad altri progetti esistenti o futuri ad essa connessi, ma anche verso l'interno, ossia frazionando il progetto in una serie di sub progetti e in sede di varianti facendo sì che detti sub-progetti (una volta variati rispetto il progetto originale) fossero analizzati singolarmente, in sede di verifica di ottemperanza alle prescrizioni o di verifica di esclusione da valutazione di impatto ambientale di dette varianti.

E’ di tutta evidenza che in tal modo non è stato effettuato uno studio degli impatti cumulati, eludendo gli obblighi in merito previsti dalle direttive europee e dalle normative nazionali, addivenendo ad una pratica, quella del **“Salami Slicing”**, stigmatizzata dalla giurisprudenza della corte di giustizia UE e dalla stessa considerata prativa estremamente vietata poiché volta esclusivamente all’elusione degli obblighi normativi

Sul punto, la Corte di Giustizia Europea già nel 2015, con sentenza 11.2.2015 C-531/13. affermava: **“45 Ne risulta che spetta a un’ autorità nazionale, nel momento in cui verifica se un progetto debba essere sottoposto a una valutazione di impatto ambientale, esaminare l’impatto che potrebbe avere unitamente ad altri progetti. Peraltro, in mancanza di specificazione, tale obbligo non si limita ai soli progetti simili”**..

A maggior ragione quindi il "Salami slicing" dovrebbe essere vietato se applicato nell'ambito dello stesso progetto, o come si dirà al prossimo Sub 6, su diversi aspetti della stessa porzione di opera!!!

Il grimaldello utilizzato per non addivenire all'effettivo studio degli "effetti cumulativi" interni è stato offerto dal Parere della CtVia n. 1942 del 18/12/2015, con cui si è stabilita la realizzazione "in fasi", così di seguito scandite:

- attività preparatorie (rimozione ulivi e realizzazione strada di accesso all'area di cantiere del microtunnel);
- realizzazione del microtunnel attraverso la preparazione dell'area di cantiere a terra e lo scavo del c.d. "pozzo di spinta", la conseguente realizzazione del microtunnel con completamento delle attività di perforazione e sua uscita a mare;
- costruzione del terminale di ricezione del PRT;
- posa delle condotte a terra e a mare unitamente alle attività di collaudo idraulico.

Con tale suddivisione, il citato Parere della CTVIA poteva esprimersi in senso favorevole, stabilendo la ottemperanza alle singole prescrizioni «nelle differenti fasi lavorative in cui si collocano rispetto alle parti dell'opera a cui sono riconducibili».

Tuttavia, un insieme di prescrizioni ottemperabili "in fasi" esige che nessuna fase sia variata, vanificata o addirittura violata, per non incidere sul contenuto e l'efficacia delle prescrizioni temporalmente susseguenti.

Tale logica condizione di permanenza contenutistica e coerenza temporale, nel caso di TAP, non è stata per nulla garantita, come empiricamente accertabile da chiunque.

Le innumerevoli violazioni e variazioni - puntualmente rappresentate alla Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce - per quanto rubricabili singolarmente come distinte violazioni amministrative, ecosistemicamente consumano un preciso intento elusivo, preordinato a utilizzare lo stato di fatto successivo a una violazione amministrativa come presupposto per variare le altre prescrizioni temporalmente conseguenti, sfilando alla radice il quadro prescrittivo d'insieme della VIA e neutralizzando la funzione di tutela dell'ecosistema propria di qualsiasi VIA.

Che una simile "tattica elusiva" sia vietata dal diritto della Unione europea è facilmente desumibile dai punti 34-39 della decisione della Corte di giustizia della Unione europea nelle Cause riunite C-196-197/16.

Valgano, in merito, le seguenti evidenze empiriche di violazioni produttive di elusioni consecutive delle funzioni di tutela ambientale della VIA.

1) **Prima violazione.** Premesso che, nel progetto licenziato con DM di compatibilità ambientale dell'11/09/2014 n. 223, poi assoggettato ad autorizzazione unica del 20/05/2015, non erano previste in alcun modo recinzioni di cantiere, TAP, nel novembre 2016, appone in località "San Basilio" recinzioni in un'area peraltro sottoposta a vincolo paesaggistico, disponendo manufatti di cemento armato tipo "new jersey" sormontati da cancellata metallica. Tale irregolare recinzione, configurante la fattispecie di cui all'art. 181 comma1 del D.lgs. n. 42/2004, si è tentato di sottoporla a "regolarizzazione", con variante dell'ottobre 2017, ma senza tenere conto che le violazioni in località soggette a vincoli paesaggistici non possono essere sanate in relazione al reato eventualmente commesso.

2) **Seconda violazione.** La prima violazione è risultata propedeutica all'espianto degli ulivi in località "San Basilio", avvenuto in un periodo dell'anno non consentito a tutela della salubrità delle piante. Infatti, l'espianto è avvenuto a decorrere dalla fine del marzo 2017 per poi protrarsi sino al trasporto presso i canopy di accoglienza nella notte tra il 3 e 4 luglio 2017, in violazione con quanto previsto dalla prescrizione sull'espianto (A.29), secondo cui, in area sempre sottoposta a vincolo paesaggistico, l'operazione avrebbe dovuto aver luogo esclusivamente tra i mesi di dicembre e febbraio.

3) **Terza violazione.** La recinzione di porzioni di cantiere ricadenti in area paesaggisticamente vincolata (senza abilitazione nella VIA) e l'espianto degli ulivi in periodo non consentito sono stati reiterati nel cosiddetto Cluster 5, ossia in località "Paesane" sul finire dell'aprile 2018, quindi sempre al di fuori del periodo autorizzato.

Ecco allora che con queste irregolarità apparentemente meramente formali, ma lesive della salute degli ecosistemi delle località sottoposte a vincolo paesaggistico, TAP ha eluso il calendario di attesa dei 7 mesi

per espianare gli alberi e così conseguito un'accelerazione dei lavori, antepoendo i propri interessi privati alla tutela dell'ecosistema.

4) **Quarta violazione.** La realizzazione del c.d. "pozzo di spinta" nel cantiere della località "San Basilio" è stata eseguita senza rispettare la prescrizione VIA A.36. Infatti, in base ad essa, si sarebbe dovuto procedere alla impermeabilizzazione dell'area di cantiere prima dell'inizio dei lavori. Così non è stato, come certificato di sopralluoghi di ARPA Puglia, effettuati nel gennaio e febbraio 2018. Tra l'altro, a seguito di quei lavori, si è riscontrata la contaminazione da cromo esavalente nello stabilizzato di cava vicino all'area conci ed è stato asseverato, a seguito di test di lisciviazione, come il cemento del pozzo di spinta possa rilasciare rilevanti quantitativi di cromo esavalente, con effetti inquinanti.

In ogni caso, difformemente da quanto previsto in VIA, è stato prima realizzato il "pozzo di spinta" e poi successivamente è stata realizzata l'impermeabilizzazione dell'area di cantiere.

5) **Quinta violazione.** Le prescrizioni VIA A.5 e A.6 sono state eluse al fine di accelerare i lavori e non studiare un "exit point" alternativo sulla costa salentina, così tracciando un microtunnel comunque impattante con la Cymodocea, dato che, tale "exit point", non risulta più colloto a 50 metri dall'ultima pianta di fanerogame, come appunto previsto dalla VIA. Nello specifico, la prescrizione A.5 è stata variata senza il ricorso al c.d. "*contrarius actus*" del Ministro (come indicato da apposito parere dell'Avvocatura dello Stato reso al Governo), tant'è che il progetto esecutivo del microtunnel è stato autorizzato semplicemente con Decreto direttoriale, quindi indipendentemente dalla considerazione della situazione batrimetrica reale e, per di più, in carenza dei documenti tecnico-scientifici degli organi competenti da coinvolgere per obbligo di VIA, ossia ARPA Puglia, ISPRA ed Ecolabel-Ecoaudit (**i quali, tra l'altro, hanno poi comunicato formalmente di reputare NON ottemperata la suddetta prescrizione A.5**).

6) **Sesta violazione.** In questo modo, si è aperta la porta alla surrettizia variazione della prescrizione A.6, con il posizionamento dell' "exit point" a meno di 50 metri dalle piante di fanerogame.

7) **Settima violazione.** La violazione della prescrizione A.6 non può non incidere sul rispetto della prescrizione A.9, con riguardo alla distanza di condotta e Foc a non meno di 50 metri dai coralligeni presenti nei fondali marini. Infatti, dai rilievi a mare, si è riscontrato che non esistono passaggi che non tocchino il coralligeno nemmeno stando anche a 10 metri da esso. E infatti la CTVIA, preso atto dell'impossibilità dichiarata da TAP di poter rispettare la prescrizione originariamente prevista nel decreto di compatibilità ambientale le ha concesso di non rispettare la distanza di 50 m della condotta dal coralligeno, passandoci sopra e solo in taluni casi imponendo l'estirpazione dello stesso al fine di un "ipotetico" reimpianto.

Appare dunque palese che gli interessi privati di TAP non si siano fatti prioritariamente carico degli interessi ambientali preservati dalla VIA.

Del resto, anche ad ammettere che una sola elusione non sia stata impattante, come TAP argomenta con riguardo al microtunnel, come si fa a garantire la tutela dell'ecosistema marino quando si modificano, senza alcuna valutazione di "effetti cumulativi" e ignorando ARPA e ISPRA, la situazione dell' "exit point" e la distanza della condotta dal coralligeno, arrivando persino a incidervi direttamente?

L'impianto di tutela ecosistemica della VIA esprimeva una propria logica ambientale:

- 1) tutti i cantieri NON avrebbero dovuto avere recinzioni, per tutela del paesaggio;
- 2) il cantiere di località "San Basilio" avrebbe dovuto avere il manto impermeabilizzato prima dell'inizio lavori, per scongiurare infiltrazioni inquinanti nel terreno;
- 3) l' "exit point" non avrebbe dovuto interferire in alcun modo con le fanerogame (dovendo stare a 50 metri di distanza da qualsiasi pianta di Cymodocea e/o Posidonia), per tutela dell'ecosistema costiero che presidia il fenomeno dell'erosione;
- 4) qualsiasi variazione della prescrizione A.5 avrebbe dovuto contemplare una previa valutazione di ARPA Puglia, ISPRA e Ecolabel-Ecoaudit, per garanzia della correttezza tecnico-scientifica della salvaguardia dell'ambiente.
- 5) Condotta e il Foc avrebbero dovuto avere una collocazione a 50 metri dai coralligeni, per tutela dell'ecosistema marino.

Al contrario, disattendendo la logica ecosistemica di tali "fasi", ci si trova ad avere:

- 1) una zona paesaggistica recintata da "new jersey", sormontati da reti metalliche con sfregio al paesaggio;

- 2) una impermeabilizzazione del cantiere di località "San Basilio", effettuata dopo che si è riscontrata la contaminazione da cromo esavalente e altri metalli pesanti che inquinano i terreni;
- 3) l' "exit point" posizionato in piena Cymodocea nodosa;
- 4) la prescrizione A.5 variata senza "contrarius actus" e senza le garanzie tecnico-scientifiche di ARPA Puglia, ISPRA ed Ecolabel-Ecoaudit;
- 5) il coralligeno interferito direttamente dalla posa del tubo.

Come è verosimilmente argomentabile che tutto questo non offenda la tutela dell'ecosistema e del suo equilibrio?

Quale "elementare principio" di responsabilità del presente e del futuro, per parafrasare la citata Sentenza della Corte costituzionale, può tollerare una simile lesione dell'ambiente?

Giova ricordare che la Regione Puglia, con la legge n. 67/2018, è stata la prima a declinare la protezione dell'ambiente nel rispetto delle esigenze di salvaguardia e di tutela non solo della salute umana, della conservazione delle risorse, del miglioramento della qualità della vita, ma anche della resilienza degli ecosistemi incisi.

"Conservazione delle risorse" e "resilienza degli ecosistemi incisi" definiscono i due principi eco-giuridici che danno senso alla definizione degli "effetti cumulativi".

Infatti, come indicato nella letteratura scientifica, solo con il ricorso alla valutazione degli "effetti cumulativi" è possibile scomporre il generico "interesse ambientale" in due ordini distinti di interessi pubblici, da bilanciare o meno con gli interessi privati economici delle opere da realizzare:

- a) l'interesse ad amministrare in condizioni di resilienza non critica, dove è possibile bilanciare;
- b) l'interesse a evitare, in condizioni di resilienza critica, il collasso dei sistemi ecologici, dove non è possibile bilanciare.

Nella vicenda TAP già sono riscontrabili due fattori concorrenti che escludono la prima ipotesi (quella del bilanciamento) e impongono la seconda, con tutte le conseguenze giuridiche del caso:

- 1) la violazione del diritto europeo sull'obbligo degli "effetti cumulativi" esterni, la cui assenza determina nullità della VIA;
- 2) la elusione degli "effetti cumulativi" interni, attraverso la violazione "a fasi" delle prescrizioni della VIA, elusione rilevante ai sensi della Corte di giustizia della Unione europea nelle Cause riunite C-196-197/16.

Giova ribadire che nessuna autorità pubblica statale - compreso il potere giudiziario inquirente e giudicante - può sottrarsi all'applicazione del diritto ambientale europeo su questi due fronti, salvo nella esclusiva ipotesi di dover garantire principi e diritti inviolabili sanciti in Costituzione (Sent. Corte cost. it. n. 170/1984): principi e diritti, che - nella vicenda TAP - sono stati al contrario totalmente compromessi (dalla tutela del paesaggio al diritto all'ambiente e alla salute, alla tutela degli ecosistemi ecc...).

Tuttavia, ad escludere radicalmente qualsiasi ipotesi di bilanciamento sussiste un terzo fattore ecologico, che dimostra la condizione di "resilienza critica" dell'ecosistema inciso da TAP con le sue tattiche "a fasi" e in assenza di valutazione di "effetti cumulativi": la violazione delle disposizioni europee sulla mancata istituzione di aree SIC o di protezione speciale.

Esiste infatti un nesso indissolubile tra protezione delle aree naturali e ricorso agli "effetti cumulativi".

In proposito, sempre la Corte di giustizia della UE, nella causa C-141/14, ha avuto modo di statuire che *«la mancata inclusione di un'area che aveva tutte le caratteristiche per essere inserita in una zona speciale di protezione configura violazione all'articolo 4, paragrafo 4, della Direttiva 2009/147»*; e, nello specifico, ha chiarito che **«l'omissione nel valutare correttamente l' "effetto cumulativo" di progetti sul territorio di una zona che non è stata designata come zona di protezione speciale mentre avrebbe dovuto esserlo, e l'aver autorizzato nonostante ciò tali progetti, configura violazione ai sensi, rispettivamente, da un lato, dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché dell'allegato III, punto 1, lettera b), alla stessa, e, dall'altro lato, dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale Direttiva»**.

Per TAP, non solo non c'è stata valutazione degli "effetti cumulativi" esterni ed elusione degli "effetti cumulativi" interni con l'avanzamento "a fasi", ma si è proceduto anche alla mancata protezione dell'area costiera incisa dall'opera secondo le previsioni europee.

Per averne contezza, è sufficiente utilizzare l'Interpretation Manual of European Union Habitats.

Da esso si evince che, ai fini della individuazione degli habitat protetti, bisogna considerare la presenza delle biocenosi e delle specie vegetali e animali che li caratterizzano, come riportato nel suddetto manuale.

a) Habitat 1110 "Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina". Questo habitat è caratterizzato da banchi di sabbia dell'infralitorale permanentemente sommersi da acque il cui livello raramente supera i 20 metri; comprende banchi di sabbia privi di vegetazione o con vegetazione sparsa o ben rappresentata in relazione alla natura dei sedimenti e alla velocità delle correnti marine. L'habitat «è molto eterogeneo e può presentare una serie di varianti in relazione alla granulometria dei sedimenti e alla presenza o meno di fanerogame marine». In particolare, ai fini che interessano in questa sede, è da considerare la Variante IV–Banchi o fondali di sabbia permanentemente sommersi da acque marine con vegetazione del *Zosterion marinae*, costituita da «banchi di sabbia permanentemente sommersi nelle acque fino a circa 35 metri di profondità, spesso in zone riparate da scogliere o da banchi di *Posidonia*, con vegetazione rizofitica monospecifica (*Cymodoceetum nodosae*) di *Cymodocea nodosa*, talora associata con altre fanerogame marine come *Halophila stipulacea* o con alghe quali *Caulerpa prolifera*. Si localizza su sabbie con prevalenza di elementi fini». «Le piante vascolari possono essere assenti o rappresentate nel Mediterraneo da *Cymodocea nodosa*, *Zostera marina* e *Nanozostera noltii* (*Zostera noltii*), chiazze sparse di *Posidonia oceanica* e la specie aliena *Halophila stipulacea*». In questo habitat, «le praterie a *Cymodocea nodosa* possono trovarsi in contatto catenale con varie fitocenosi fotofile dell'infralitorale rientranti nei *Cystoseiretea*. Esse inoltre rappresentano uno stadio nella serie dinamica dell'Habitat 1120* "Praterie di *Posidonia* (*Posidonion oceanicae*)" con il quale contrae quindi rapporti seriali». Infine, l'Habitat 1110 è talora in contatto «in profondità con l'Habitat 1170 "Scogliere", quando le formazioni ad alghe calcaree libere (letti a Rodoliti) evolvono verso il Coralligeno di Piattaforma della classe *Lithophylletea*».

b) Habitat 1120* "Praterie di *Posidonia* (*Posidonion oceanicae*)". Le praterie di *Posidonia oceanica* sono caratteristiche del piano infralitorale del Mediterraneo (profondità da poche dozzine di centimetri a 30-40 metri) su substrati duri o mobili. Queste praterie costituiscono una delle principali comunità climax. Esse tollerano variazioni relativamente ampie della temperatura e dell'idrodinamismo, ma sono sensibili alla dissalazione. La *Posidonia oceanica* si trova generalmente in acque ben ossigenate, ma, essendo sensibile alla dissalazione, scompare nelle aree antistanti le foci dei fiumi. «È anche sensibile all'inquinamento, all'ancoraggio di imbarcazioni, alla posa di cavi sottomarini, all'invasione di specie rizofitiche aliene, all'alterazione del regime sedimentario. Apporti massivi o depauperamenti sostanziali del sedimento e prolungati bassi regimi di luce, derivanti soprattutto da cause antropiche, in particolare errate pratiche di ripascimento delle spiagge, possono provocare una regressione di queste praterie. Le praterie marine a *Posidonia* costituiscono uno degli habitat più importanti del Mediterraneo, e assumono un ruolo fondamentale nell'ecosistema marino per quanto riguarda la produzione primaria, la biodiversità, l'equilibrio della dinamica di sedimentazione. Esse rappresentano un ottimo indicatore della qualità dell'ambiente marino nel suo complesso». È una pianta rizomatosa, che forma nell'infralitorale estese praterie caratterizzate dall'alternarsi di chiazze dense (*mattes*) e di radure spoglie (*intermattes*). La prateria può assumere con le sue due componenti una formazione a mosaico, a barriera, a bande o a cordoni tigrati, a colline sparse in rapporto all'ubicazione topografica, all'idrologia e al tasso di sedimentazione.

c) Habitat 1170 "Scogliere". Le scogliere possono essere concrezioni di origine sia biogenica che geogenica. Sono substrati duri e compatti su fondi solidi e incoerenti o molli, che emergono dal fondo marino nel piano sublitorale e litorale. Le scogliere possono ospitare una zonazione di comunità bentoniche di alghe e specie animali nonché concrezioni e concrezioni corallogeniche. Le concrezioni biogeniche includono incrostazioni, concrezioni corallogeniche e banchi di bivalvi provenienti da animali viventi o morti. Le scogliere possono trovarsi associate, tra gli altri, con l'Habitat 1110.

Ora, già il 29 settembre 2016, nel corso del Seminario biogeografico marino svoltosi a Malta con i membri della Commissione Europea e i rappresentanti del Ministero per l'Ambiente e delle Regioni, furono evidenziate insufficienze e riserve scientifiche nei confronti della "Rete Natura 2000 italiana" e, in particolare, si osservò, per la Regione Puglia, la mancanza di SIC (Siti di Importanza Comunitaria) marini istituiti ad hoc per la conservazione degli Habitat 1170 "Scogliere" e 8330 "Grotte marine sommerse o

semisommerse", habitat marini ricompresi nell'Allegato I alla Direttiva 92/43/CEE, e presenti nel territorio regionale.

Nel sito di San Foca proprio in località "San Basilio" nel frattempo era stata accertata sin dal 2014, con il progetto Biolab finanziato dalla regione Puglia), la presenza diffusa di biocostruzioni e coralligeno (Habitat 1170), presenza confermata anche dalle mappature effettuate da Tap AG (Documentazione Tecnica per l'ottemperanza alla Prescrizione A.9, in <https://va.minambiente.it/File/Documento/224542>).

Nello stesso sito era stata mappata da ARPA Puglia anche la presenza di posidonia in buono stato (Habitat 1120).

Sempre ARPA Puglia, come anche la CtVia del Ministero dell'Ambiente, avevano ammesso la presenza di 30 ettari di *Cimodocea nodosa* (Habitat 1110).

Inoltre, proprio da TAP è stata mappata a presenza di *Axinella cannabina* e *Axinella polipode* in buono stato, specie ricomprese nella Red list IUCN.

Un recente studio ha scoperto pure l'esistenza di scogliere coralline sulle coste adriatiche fino alla zona di "San Basilio".

Con tutte queste premesse, è difficile immaginare che non si sia consumata e non si stia consumando una ulteriore violazione del diritto europeo a danno degli ecosistemi al fine di eludere verifiche di ottemperanza di alcune prescrizioni di VIA già concessa o verifiche di assoggettabilità a nuove valutazioni di impatto.

Il riscontrato abuso da violazione di obbligo euro-unitario si traduce in un vero e proprio danno all'ambiente e quindi in un vero e proprio disastro ambientale.

Infatti, poiché il disastro ambientale si consuma tanto con l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema quanto con l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, non può sfuggire a nessuno che la volontaria e persistente elusione degli "effetti cumulativi" esterni a un'opera, sommata alla elusione degli "effetti cumulativi" interni alla stessa, finisce con l'alterare l'equilibrio di un ecosistema, proprio per mancanza di valutazione "cumulativa" ossia anch'essa ecosistemica.

Sub 6 Delle tre assoggettabilità analizzate separatamente - "Salami slicing"

Il DM di compatibilità ambientale n. 223/14, al fine della minimizzazione degli impatti ambientali, tra le altre, prescriveva:

A.3 In riferimento al progetto costruttivo relativo all'approdo ubicato tra San Foca e Torre Specchia Ruggeri:

a) dovranno essere eseguiti e approvati dalle autorità competenti, tutti i necessari rilievi ed approfondimenti geologico-geotecnici e idrogeologici atti a confermare la sostenibilità tecnica ed ambientale di realizzazione del micro tunnel e delle opere connesse con riferimento in particolare alla tutela della Palude di Cassano;

b) dovranno essere altresì valutati i rischi connessi con eventuali insuccessi in fase di realizzazione del micro tunnel a causa della possibile presenza di cavità carsiche;

qualora dagli studi di cui ai punti precedenti si dovesse rilevare tecnica-ambientale di realizzazione del micro tunnel, qualunque soluzione alternativa dovrà essere sottoposta preventivamente a Verifica di Assoggettabilità a VIA, di cui all'art.20 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. e da ciò potranno scaturire ulteriori conseguenti prescrizioni.

A.5 Tenuto conto che la procedura operativa di costruzione del microtunnel ed opere ad esso connesse, pur condivisibile nei suoi aspetti generali, risulta redatta in forma qualitativa, prima di procedere a qualsiasi operazione dovrà comunque essere presentato il relativo progetto esecutivo di tutte le opere previste all'approdo che dovrà essere assoggettato a procedura di verifica di esclusione dalla VIA.

e) monitoraggio ante-operam delle biocenosi esistenti sia nell'area interessata direttamente dallo scavo di transizione che nell'area limitrofa ad esso (tipologia delle biocenosi esistenti, estensione e densità, stato di salute); le modalità e i tempi di monitoraggio dovranno essere definite ed eseguite in accordo con ISPRA e

ARPA Puglia; per quanto riguarda la potenziale interferenza con le praterie di Posidonia e Cymodocea nodosa, oltre a fornire ulteriori dettagli sull'estensione della sedimentazione, dovranno essere definiti il limite temporale di sedimentazione e i valori limite di concentrazione dei solidi sospesi (fanghi bentonitici e sedimenti dragati) oltre il quale il grado di sofferenza delle praterie sia tale da compromettere il suo stato di salute....

A.6 E' ammessa la realizzazione di uno scavo a sezione aperta solo limitatamente alla zona di transizione (zona di raccordo tra l' exit point del micro tunnel con il fondale naturale) adottando ogni accorgimento al fine di proteggere il più efficacemente possibile le adiacenti praterie di Posidonia e Cymodocea nodosa. Le indicazioni prescrittive per definire il relativo progetto esecutivo sono le seguenti:

...

b) l'exitpoint del micro tunnel dovrà essere ubicato ad una distanza **non inferiore a 50 m dalle ultime piante di Cymodocea nodosa**

A.9 In relazione ai risultati ottenuti dai precedenti rilievi nell'area in cui sono presenti massicci corallini e affioramenti di "biocostruzioni", **in sede di progetto esecutivo dovrà eventualmente essere ridefinito il tracciato della condotta sottomarina e del cavo a fibra ottica (FOC) con garanzia del mantenimento di una distanza minima di sicurezza di almeno 50 m da ogni massiccio corallino e affioramento di "biocostruzioni" più vicino.** Qualora ciò non fosse possibile dovrà essere ampliata la fascia di indagine di 400 m suddetta sino ad assicurare il rispetto della distanza minima di sicurezza della condotta e del cavo a fibra ottica (FOC) di 50 m

A.10 In tutte le aree critiche in cui è prevista la posa della condotta e del cavo a fibra ottica (FOC), dovute all'estrema vicinanza del tracciato con massicci corallini e aree con affioramenti di "biocostruzioni", aree di affondamento di residuati bellici, aree di esercitazioni militari di tiro, e comunque in tutte quelle aree in cui sono stati già previsti interventi preparatori sul fondale marino prima e/o dopo la posa della condotta (i.e. inghiaimento, ecc.), **al fine di scongiurare ogni pericolo di possibile interferenza che potrebbe avere una rilevante ripercussione negativa non solo sulle infrastrutture esistenti ma anche sulle strutture morfologiche relitte (sedimentologiche o bio-costruite) e conseguentemente arrecare disturbi alle biocenosi bentoniche ed agli ecosistemi altamente vulnerabili come le praterie di fanerogame marine, formazioni organogene importanti come le beach-rocks'e zone di bioconcrezioni, ecc., è prescritto che il progetto esecutivo preveda tassativamente il cosiddetto "varo guidato" (varo assistito in continuo da ROV) con garanzia di posa della condotta e del cavo a fibra ottica entro un corridoio massimo di 10 m di larghezza (tolleranza massima di +/-5 m).** Il suddetto pericolo di interferenza dovrà essere scongiurato anche nei confronti del "campo ancore" di tutti i mezzi navali interessati alla posa e all'interramento della condotta e del cavo a fibra ottica.

E' di tutta evidenza che prescrizioni di cui sopra riguardano tutte lo stesso tratto dell'opera, ossia il micro tunnel, anche se ciascuna di esse era volta a tutelare un singolo aspetto dello stesso.

Nello specifico la prescrizione A3 gli "approfondimenti geologico-geotecnici e idrogeologici atti", la A5 il progetto esecutivo di tutte le opere previste all'approdo e quindi micro tunnel compreso, la A6 l'exit point del micro tunnel (dato che prevedeva esplicitamente che "l'exitpoint del micro tunnel dovrà essere ubicato ad una distanza non inferiore a 50 m dalle ultime piante di Cymodocea nodosa", la A9 l'exit point del micro tunnel (dato che lo stesso insiste su aree caratterizzate dalla presenza di biocostruzioni, la A10 volta a "scongiurare ogni pericolo di possibile interferenza che potrebbe avere una rilevante ripercussione negativa non solo sulle infrastrutture esistenti ma anche sulle strutture morfologiche relitte (sedimentologiche o bio-costruite) e conseguentemente arrecare disturbi alle biocenosi bentoniche ed agli ecosistemi altamente vulnerabili come le praterie di fanerogame marine, formazioni organogene importanti come le beach-rocks'e zone di bioconcrezioni, ecc."

E' altrettanto evidente che le prescrizioni dovessero essere ottemperate unitamente e nello stesso momento, altrimenti non sarebbe stato possibile valutare cumulativamente gli effetti ambientali di un eventuale variazione progettuale.

Invece già con parere CTVIA n° 1942 del 18/12/2015 si frazionava la realizzazione dell'opera in fasi distinte temporalmente. Nello specifico in detto parere si legge:

si condivide la sequenza temporale di progetto individuata dal Proponente, così come articolata nelle seguenti fasi:

0. Attività preparatorie (rimozione ulivi e realizzazione strada di accesso all'area di cantiere del micro tunnel);

1. Realizzazione del micro tunnel

a. preparazione aree di cantiere a terra e scavo pozzo di spinta,

b. realizzazione micro tunnel con completamento delle attività di perforazione ed uscita micro tunnel a mare;

2. Costruzione del terminale di ricezione PRT;

3. Posa delle condotte a terra ed a mare unitamente alle attività di collaudo idraulico;

E per ogni fase venivano individuate le relative verifiche di ottemperanze alle prescrizioni e nello specifico:

“Per quanto riguarda la Realizzazione del micro tunnel di cui alla Fase "1.a" (Preparazione aree di cantiere a terra e scavo del pozzo di spinta) il Proponente dovrà ottemperare al seguente gruppo di prescrizioni: A.3, ...

Per quanto riguarda la Realizzazione del micro tunnel di cui alla Fase "1.b" (Realizzazione micro tunnel, fine attività di perforazione ed uscita micro tunnel a mare) il Proponente dovrà ottemperare al seguente gruppo di prescrizioni: .. A.5, A.6 ...

...

Per quanto riguarda la Posa delle condotte a terra e a mare e attività di collaudo di cui alla Fase "3" il Proponente dovrà ottemperare al seguente gruppo di prescrizioni: ...A.9, A.10...

E' evidente che in detta maniera si addiveniva all'applicazione del “Salami Slicing” estremamente vietato dalle direttive europee sopracitate e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Ma vi è di più.

La Ctvia con parere n. 2373 del 21.04.2017 allegato alla determinazione direttoriale di ottemperanza della prescrizione a.3 prot. n. 130 del 05.05.2017, statuiva: *”valutato che gli studi, i rilievi e gli approfondimenti geologici-geotecnici hanno confermato a livello ingegneristico la fattibilità tecnico esecutiva delle opere connesse con la costruzione del microtunnel, incluso il pozzo di spinta, così come previsto nel progetto definitivo e già valutate in sede di pronuncia di compatibilità ambientale, in termini dimensionali, strutturali, di ubicazione dei manufatti, ecc. senza pertanto di ricorrere a soluzioni alternative da dover sottoporre a verifica di assoggettabilità Via...”*^{xiv}

Praticamente la CTVIA ha ritenuto di non dover ricorrere alla verifica di assoggettabilità perché non erano previste modifiche progettuali.

Orbene nel progetto definitivo valutato in sede di pronuncia di compatibilità ambientale, il pozzo di spinta era previsto di dimensioni pari a 10,00x11,00x9,70(h) (Cfr. pag. 124 primo capoverso del parere CTVIA n. 1596 del 29.08.2014 allegato al DM 223/14 - Decreto di compatibilità ambientale) e il microtunnel di una lunghezza di 1485 m (Cfr pag. 123 penultimo rigo del parere CTVIA n. 1596 del 29.08.2014 allegato al DM 223/14 - Decreto di compatibilità ambientale) e del resto, sul sito del Ministero dell'Ambiente, ancor oggi, in relazione alla prescrizione A3 gli elaborati progettuali fanno riferimento a un pozzo di spinta delle dimensioni pari a 10,00x11,00x9,70(h) e un microtunnel della lunghezza di 1.485 metri.

Ciò nonostante, Tap nel novembre 2017 intraprendeva i lavori di realizzazione del pozzo di spinta, secondo un nuovo progetto, che prevedeva pali secanti da realizzarsi in jet grouting anche per le pareti del pozzo di spinta, le quali pareti quindi assumono dimensioni diverse da quelle di cui al progetto definitivo. Così come vengono variate anche le dimensioni interne ed esterne del pozzo di spinta.

Detti lavori, come rilevato dall'ufficio tecnico comunale del comune di Melendugno con sopralluoghi del 16, 22 e 26 gennaio 2018 terminavano nel gennaio 2018.

È quindi di tutta evidenza come il pozzo di spinta realizzato fosse del tutto difforme per dimensioni e struttura da quello autorizzato **(per maggiori dettagli si veda il punto Sub 11)**

Se non che, in sede di verifica di assoggettabilità a Via della prescrizione A5, avendo TAP AG variato la lunghezza del microtunnel (portandolo da 1485 metri a 1540) presentava anche il progetto di del pozzo di spinta come già realizzato **(ma chiaramente difforme da quello a suo tempo licenziato con il decreto di compatibilità ambientale n. 223/14)-**

- Nonostante le enormi differenze del nuovo progetto di microtunnel
- nonostante l'exit point venisse posto in piena prateria di *Cymodocea nodosa*,
- nonostante la prescrizione A6b prevedesse si dovesse stare almeno a 50 m. dall'ultima pianta di *Cymodocea*,
- ritenendo apoditticamente la nuova soluzione progettuale migliorativa sul piano ambientale (nonostante la consolidata giurisprudenza che ha sempre ritenuto sussistente l'obbligo di effettuare una nuova valutazione d'impatto ambientale sulle varianti dell'originario progetto, quando, in concreto, indipendentemente dal possibile carattere migliorativo delle varianti proposte, non è parso seriamente dubitabile che l'opera ridefinita nei suoi caratteri essenziali, presentasse una effettiva potenzialità ad incidere sull'ambiente. Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30.10.2003 n. 6759 in Riv.giur.Amb., 2004, 287 e ss.; Cons. Stato, Sez. VI, 28.09.2001 n. 5169, ivi, 2002, 538; TAR Piemonte, Sez. II, 30.11.2001 n. 2213 in Foro amm., 2001 976).

la CT VIA con parere n. 2659 del 2.3.2018 esprimeva parere positivo circa l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto del microtunnel, poi trasfuso del Decreto Direttoriale n.116 del 9.3.2018.

L'assurdo è che:

- i *“rilievi ed approfondimenti geologico-geotecnici e idrogeologici”* di cui alla prescrizione A3 non venivano riaggiornati alla luce delle modifiche progettuali introdotte in sede di prescrizione A5,
- **la previsione della prescrizione A3 secondo la quale “qualunque soluzione alternativa dovrà essere sottoposta preventivamente a Verifica di Assoggettabilità a VIA” veniva bypassata introducendo le soluzioni alternative solo in sede di A5, anche se il pozzo di spinta alternativo rispetto al progetto licenziato in sede di decreto Via 223/14 era stato già comunque nel frattempo già realizzato.**
- -le variazioni progettuali (spostamento dell'exit point) introdotte in sede di verifica di assoggettabilità a Via della prescrizione A5 determinavano la premessa per variare surrettiziamente la prescrizione A6b e la A33 che prevedevano la distanza di 50 m dall'ultima pianta di *cymodocea*, il tutto senza nuova Via e senza alcun *contrarius actum* (nonostante l'Avvocatura dello Stato con Parere dell' 8-04.2015 prot. 170779 avesse già espresso il convincimento che la variazione delle prescrizioni del DM 223/14 potesse essere effettuata solo con atto contrario e quindi con DM congiunto MATTM e Ministero Beni Culturali e con parere della Presidenza del Consiglio – Per maggiori delucidazioni vedasi successivo Sub 12).

In sede di prescrizione A9, l'aver variato l'exit point del microtunnel ha determinato la necessità di modificare (anche qui surrettiziamente) la stessa prescrizione A9. Infatti avendo fissato l'exit point, necessariamente la condotta doveva partire da quel punto per volgere verso l'Albania, e seppur la condotta era previsto dovesse essere posta ad almeno 50 m dalle biocostruzioni e banchi coralligeni, non essendoci

corridoi di posa idonei, si è ricorsi alla previsione di espiantri e reimpianti delle sole biocostruzioni più importanti e alla constatazione di dover necessariamente passare sulle altre biocostruzioni.

E' evidente che se le prescrizioni A3, A5, A6, e A9 fossero state unitariamente esaminate, si sarebbe potuto esaminare gli impatti cumulativi, mentre suddividendoli per fasi, si è dovuti giungere a soluzioni che seppur definite di volta in volta "la migliore possibile", in realtà nella somma è di molto peggiorativa della soluzione iniziale ipotizzata in sede di DM 223/14

Sub 7 Del mancato assoggettamento a Via della Prescrizione A5

- a. A pag. 11 del parere 18/07/17 (reso in merito alla prescrizione A 31, presupposta alla successiva prescrizione A 5), ARPA ha chiesto il calcolo dell'indice PREI sulle fanerogame e la verifica delle altre biocenosi insistenti nell'area del microtunnel;
- b. nelle sue controdeduzioni (pag. 29) TAP si era impegnata ad effettuare sia il calcolo dell'indice PREI che la verifica dell'esistenza e dello stato delle altre biocenosi esistenti; <http://www.va.minambiente.it/File/Documento/219888>
- c. analogo impegno era stato assunto a pag. 33 del piano di monitoraggio <http://www.va.minambiente.it/File/Documento/219877>

Detti rilievi dovevano servire per meglio specificare l'ecosistema interferito dal microtunnel e soprattutto dall'exit point dello stesso. Solo che, alla data del Decreto direttoriale di esclusione da Via della prescrizione A5, dalla documentazione in essere sul sito del Ministero dell'Ambiente, in merito alla verifica di assoggettabilità VIA detti rilievi non erano rinvenibili, così come non erano rinvenibili altrove.

Per cui ci si chiede, come ha fatto TAP a confrontare le diverse ipotesi di microtunnel, che dovevano imprescindibilmente salvaguardare le praterie di posidonia e cymodocea, se le stesse praterie non sono state completamente mappate?

Come mai l'indice PREI, essenziale per comprendere lo stato di salute di dette praterie è stato considerato ai fini della prescrizione A31 come essenziale ai fini del monitoraggio ante operam, ma poi si è concessa la non assoggettabilità a VIA del progetto del microtunnel senza che detto indice sia mai stato calcolato?

Per completezza si vuole far presente che il microtunnel come licenziato nella prescrizione A5 come variata rispetto al DM 223/14 (lunghezza 1540 m, con palancoato) prevede un' interferenza diretta che ha portato all'asportazione di una prateria di cymodocea nodosa di circa 200-400 mq (a dire del proponente TAP) nonostante in sede di ESIA TAP avesse affermato che nel punto di approdo del microtunnel non ci fosse posidonia e che la cymodocea nodosa non fosse una pianta protetta (cfr documento intitolato IAL00-ERM-643-Y-TAE-1000-all07-App12) . Tra l'altro affermazione questa che TAP sapeva essere non vera, dato che possedeva, tanto che poi ha depositato, rilievi effettuati nel 2011 che confermavano la presenza di posidonia, e in merito alla cymodocea nodosa è notorio che fosse codificato come habitat protetto dalla direttiva 92/43/CEE (Habitat 1110 Banchi di sabbia).

Peraltro, in considerazione del fatto che nell'area di realizzazione del microtunnel, come sopra evidenziato, sono era stata accertata la presenza di habitat protetti dalla direttiva 92/43/CEE e nello specifico 30 ettari di habitat 1110 unitamente a praterie di posidonia (Habitat 1120) si sarebbe dovuto immediatamente ricorrere alla valutazione di incidenza e a una nuova valutazione di impatto ambientale.

La Corte di Giustizia CE Sez.IV del 15 marzo 2012, con Sentenza C-340/10 ha statuiva, infatti che :” **per quanto riguarda i siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria**, compresi negli elenchi nazionali trasmessi alla Commissione, e, segnatamente, i siti ospitanti tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, **gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva «habitat», ad adottare misure di salvaguardia idonee**, con riguardo all'obiettivo di conservazione contemplato da tale direttiva, a salvaguardare il

pertinente interesse ecologico rivestito da detti siti a livello nazionale" (punto 30)... Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1) La Repubblica di Cipro,

-non avendo iscritto il sito del lago di Paralimni nell'elenco nazionale dei siti di importanza comunitaria proposti,

- avendo tollerato attività che compromettono seriamente le caratteristiche ecologiche del lago di Paralimni e non avendo adottato le misure di tutela necessarie per mantenere la popolazione della specie *Natrix natrix cypriaca* (Natrice o Biscia dal collare di Cipro), che costituisce l'interesse ecologico di tale lago e della diga di Xyliatos, e

- **non avendo adottato le misure necessarie per istituire e applicare un regime di rigorosa tutela di questa specie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, di questa direttiva 92/43, come modificata, nonché dell'articolo 12, paragrafo 1, della stessa direttiva 92/43, come modificata**".

Tra l'altro nelle more della esecuzione dei lavori è stata finalmente accertata e documentata (a differenza di quanto dichiarato dal soggetto proponente in sede di VIA e di quanto riportato nel DM 223/14) la presenza di habitat considerati protetti dalla direttiva 92/43/CEE e nello specifico la Regione Puglia, a mezzo dell'Università di Bari e dell'ARPA Puglia, ha documentato la presenza di un' estesa area sita proprio in corrispondenza dell'exit point a mare del gasdotto TAP caratterizzata dalla presenza di Habitat 1110, 1120* e 1170 e si era impegnata a dichiarare l'area SIC per l'habitat 1110^{xv} e a meglio mappare l'habitat 1170, dato che addirittura TAP stessa affermava una consistenza di quest'ultimo in sede di procedura di assoggettabilità a Via della prescrizione A9 DM 223/14 di molto superiore a quanto precedentemente esplicitato in sede di VIA.

Sub 8 Della mancanza di VINCA

Il quadro ambientale soprarichiamato avrebbero dovuto suggerire agli organi ministeriali competenti di imporre a TAP di procedere alla c.d. VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale), o almeno di imporre un' aggiornamento dell'unico documento (in qualche maniera assimilabile alla VINCA) in atti che era rappresentato dal documento Tap intitolato IAL00-ERM-643-Y-TAE-1000, risalente al settembre 2013, ossia ad un'epoca alla quale non solo non erano stati definiti i lavori da compiere, ma addirittura Tap assumeva ancora non esistere, nell'area marina antistante l'approdo, posidonia oceanica e assumeva che la *Cymodocea nodosa* non fosse protetta (contrariamente a quanto stabilito nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE).

Il documento IAL00-ERM-643-Y-TAE-1000 peraltro non era stato aggiornato nemmeno quando dal Ministero dell'ambiente è stata richiesta la seconda ripubblicazione del progetto Tap (2014) e men che meno a seguito dell'esame della verifica di assoggettabilità VIA per la prescrizione a.5, procedura che si è attivata al seguito del reperimento di 33 ettari di habitat protetto ex. Direttiva 92/43/CEE e del deposito del progetto esecutivo del microtunnel che ha determinato una modifica sostanziale sia dei lavori da svolgere per realizzarlo, sia dei tempi di esecuzione dello stesso, con compromissione totale del richiamato documento IAL00-ERM-643-Y-TAE-1000 (peraltro estremamente carente) originariamente allegato al progetto Tap.

Ancor oggi, data di redazione del presente documento, il progetto TAP risulta violare la Direttiva 92/43/CEE.

Infatti, nonostante la Commissione Europea abbia più e più volte sottolineato come la normativa italiana avrebbe dovuto adeguarsi agli obblighi comunitari di prevedere una scadenza della VINCA (studio di incidenza) non superiore a 5 anni, tanto che proprio per questo lo Stato Italiano è stato

oggetto di procedura EU PILOT 6730/14/ENVI e al punto 13 della stessa è riportato testualmente: “Stabilire una durata massima di validità della VINCA (ad esempio 5 anni)...”^{xvi} come si è appena visto l’unico documento assimilabile a una VINCA risulta essere il menzionato IAL00-ERM-643-Y-TAE-1000 risalente al 2013.

Pertanto, anche ad ammettere la non certezza scientifica sulle scogliere coralline, (ma certa e scientificamente provata è la presenza di coralligeno e biocostruzioni) il principio europeo di precauzione richiederebbe comunque di intervenire, dato che sussistono ragionevoli motivi di temere effetti nocivi e di condizionamento dell’equilibrio dell’ecosistema costiero e marino con la realizzazione dell’opera TAP: un’opera priva della valutazione degli “effetti cumulativi” tanto esterni quanto interni e sostanzialmente priva pure di VINCA.

Ci si chiede allora sulla base di quali principi costituzionali ed euro-unitari sia possibile lasciar continuare la realizzazione di un’opera in palese violazione ed elusione del diritto europeo.

In un’era di regressione ecologica, come l’attuale, nessuno può sottrarsi all’obbligo di far rispettare pienamente il diritto europeo dell’ambiente, così come disciplinato nei Trattati e nel diritto derivato e così come rigorosamente interpretato dalla Corte di giustizia della UE.

Sub 9 Della prescrizione A5

Ai sensi di quanto previsto alla prescrizione A.5 del DM 223/2014 (Decreto di compatibilità ambientale del gasdotto Trans adriatic pipeline) pag. 10 “prima di procedere a qualsiasi operazione dovrà essere comunque presentato il relativo progetto esecutivo di tutte le opere previste all’approdo che dovrà essere assoggettato a procedura di verifica di esclusione dalla VIA. Per tali opere dovrà essere realizzato uno studio dettagliato sulla consistenza spaziale e temporale della dispersione e deposizione dei fanghi bentonici e del materiale dragato...Per la costruzione degli scenari dovranno essere utilizzati dati di dettaglio sulle matrici ambientali coinvolte e pertanto DOVRANNO essere eseguite le seguenti analisi, rilievi e monitoraggi ante operam:

a)...

b)...

c)...

d) *monitoraggio ante-operam del trasporto solido e della torbidità dell’acqua definito ed eseguito in accordo con ISPRA e ARPA Puglia;*

e) *monitoraggio ante-operam delle biocenosi esistenti sia nell’aria interessata direttamente dallo scavo di transizione che nell’area limitrofa ad esso... le modalità e i tempi di monitoraggio dovranno essere definite ed eseguite in accordo con ISPRA e ARPA Puglia....*

In data 9.3.2018 il Ministero dell’Ambiente con decreto direttoriale n° 116 a firma del direttore generale Giuseppe Lo Presti decretava “l’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto microtunnel di approdo”.

Nel documento di TAP titolato “Nota tecnica sullo stato dei monitoraggi eseguiti in conformità al Progetto di monitoraggio Ambientale Report n. 1” IAL00-C5577-100-Y—TVN-0002 **redatto in data 15.3.2018 e quindi successivamente al decreto di non assoggettabilità n. 116** a pag. 18 si legge: “-BIOCENOSI : Oltre alle attività di mappatura, sono stati eseguiti campionamenti utilizzati per il calcolo dell’indice IPREI sulla Posidonia oceanica oltrechè il campionamento dei fondi duri sotto costa tesi alla caratterizzazione della copertura algale e della comunità macrozoobentonica. I risultati di questi campionamenti SONO IN FASE DI ELABORAZIONE e verranno forniti alle Autorità competenti una volta terminate le necessarie elaborazioni”

Come faceva quindi il Ministero dell’Ambiente il 9.3.2018 a decretare la non assoggettabilità se i dati necessari per la sua analisi non erano disponibili nemmeno alla data del 15.3.2018??

In data 16.4.2018 con decreto dirigenziale n. 190 il Direttore Generale del Ministero dell' Ambiente Giuseppe Lo prestì decretava l' ottemperanza della prescrizione A.5.

Ma i dati necessari per le analisi delle biocenosi (punto e) della prescrizione A.5 erano ancora assenti perché non messi a disposizione degli enti competenti.

Detti dati, e per giunta parziali, infatti venivano messi a disposizione da TAP solo **successivamente, in 19.4.2018**, come può facilmente desumersi dalla data di redazione del documento di TAP intitolato " Risultati del Monitoraggio Ambientale Ante operam, aree interessate dalla fase 1b" IAL00-C5577-000-Y-TAE-0002 redatto appunto in data 19.4.2018.

E' di tutta evidenza quindi che non solo il Ministero dell' Ambiente ha decretato la non assoggettabilità a Via del progetto di microtunnel non avendo tutti i dati richiesti dal decreto di compatibilità ambientale, e ha altresì dichiarato l' ottemperanza della relativa prescrizione A.5 senza possedere i dati necessari prodromici.

Ma la prova regina di quanto sopra, risiede nel contenuto del documento redatto congiuntamente da ISPRA e ARPA in data **30.4.2018** (e quindi inequivocabilmente in data successiva sia al decreto di non assoggettabilità sia alla dichiarazione di avvenuta ottemperanza della prescrizione A.5) nel quale si legge testualmente:

"per quanto riguarda il punto d) della prescrizione A5...si ritiene opportuno utilizzare un approccio maggiormente cautelativo nella definizione del valore soglia della torbidità... in particolare si può fare riferimento al DM 173/2016 ... Ciò detto resta inteso che qualunque valore soglia eventualmente ricalcolato sulla base delle indicazioni sopra riportate dovrà essere comunque preventivamente sottoposto a valutazione di ISPRA e ARPA Puglia..."

"Per quanto riguarda il punto e) della prescrizione A5 ... non risultano trasmesse, a tutt'oggi, presso questi Enti le relative informazioni"^{xvii}

In conclusione, affermano ARPA e ISPRA a pag 12 del summenzionato documento **"i punti d) e) della prescrizione sono al momento non ancora ottemperati"**

Si ritorna quindi a chiedersi come abbia fatto il ministero dell' Ambiente a dichiarare al 9.3.2018 la non assoggettabilità a VIA e a dichiarare al 16.4.18 la ottemperanza della prescrizione A.5 se alla data del 30.4.2018 gli enti competenti ARPA e ISPRA dichiarano che la prescrizione non poteva essere dichiarata ottemperata per mancanza di dati e per difformità di altri dati rispetto i protocolli concordati in sede di VIA (DM 223/14).

L'ultimo capoverso della prescrizione A.5 del DM 223/14 recita: *"in base agli esiti dello studio, dovrà essere applicato, in accordo con Ispra e Arpa Puglia, un Sistema di gestione ambientale (Emas/ISO) con la indicazione analitica Delle singole attività (periodo di realizzazione e durata, modalità esecutive, localizzazione delle aree di lavorazione, mezzi coinvolti) e degli accorgimenti e dispositivi previsti per il contenimento, spaziale e temporale, della dispersione dei fanghi bentonici e del materiale dragato. Il sistema di Gestione Ambientale DOVRA' fare parte integrante del Capitolato di appalto delle imprese".* Orbene, la Sezione EMAS Italia del Comitato per l' Ecolabel e l' Ecoaudit, nella seduta dell' 11 giugno 2018, ha espresso quanto segue:

"da un punto di vista strettamente tecnico, si fa presente che la Registrazione EMAS prevede una serie di Passi, tra i quali l' Analisi Ambientale Iniziale, primo e fondamentale step attraverso il quale vengono presi in considerazione tutti gli aspetti ambientali correlati alle attività, ai prodotti e ai servizi esistenti, e non in via di realizzazione, come appare dalla lettura della proposta analizzata. Oltre all' attuale non esistenza del processo/prodotto/servizio, il Comitato rileva anche una criticità in merito alla scelta del sito oggetto di registrazione. Si precisa, infatti, che il sito oggetto di registrazione debba essere rappresentato da una "ubicazione geografica precisa"...

In aggiunta, uno dei punti principali del Regolamento EMAS è rappresentato dall'ottenimento del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali relative agli aspetti ambientali del sito registrato.

Nel caso in esame, per la natura dell'opera, è presumibile ritenere DIFFICILE il riscontro nel tempo di tale requisito fondamentale ai fini del mantenimento della Registrazione EMAS.

Infine, il Comitato è tenuto a evidenziare che l'elemento distintivo di EMAS è rappresentato dalla Dichiarazione Ambientale, documento convalidato da un Verificatore Ambientale accreditato, con cui le organizzazioni comunicano i dati sulle prestazioni ambientali a tutti gli Stakeholder. Considerate le forti tensioni locali e i numerosi contrasti a cui l'opera è soggetta, con alta probabilità questo Comitato sarebbe tenuto a prendere in considerazione eventuali reclami, provenienti dalle cosiddette "parti interessate", ostativi ai fini del rilascio/mantenimento della Registrazione, come previsto dall'art. 13 del Regolamento EMAS.

Alla luce di tali valutazioni, questo Comitato, riconoscendo l'importanza strategica dell'opera e prevedendo possibili forti criticità nella corretta applicazione del Regolamento EMAS, di cui è garante, richiede un ripensamento in merito alla formulazione della prescrizione A.5"^{xviii}

Praticamente il comitato Emas-ecolabel ha affermato che come è formulata la prescrizione A.5 essa non era nè mai potrà essere Ottemperanza, salvo che il Ministro non avesse inteso modificare la formulazione della stessa, cosa che non è mai stata.

Peraltro la disposizione di cui al comma 6 dell'art. 52 quater del DPR 327/2001, prevede "6. *Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi di cui al comma 1, ... sono approvate dall'autorità espropriante*" ma le varianti progettuali introdotte in sede di prescrizione A5 non sono mai state approvate dall'autorità espropriante, nel caso di specie il MISE.

Sub 10 Della prescrizione A57

La prescrizione A57 del DM di Compatibilità ambientale 223/14 testualmente prevede: "A57. *Qualora, a seguito delle indagini di dettaglio effettuate in sede di progetto esecutivo si rendesse necessario adottare varianti progettuali dell'opera (metanodotto e PRT) esse DEVONO essere sottoposte alla procedura di Verifica di Esclusione dalla VIA*"

Nel caso del progetto Tap è stato possibile rinvenire la presenza dei seguenti atti afferenti varianti in corso d'opera:

- a. parere n. 2158 del 09.09.2016 della Commissione VIA e VAS;
- b. parere n. 2468 del 21.07.2017 della Commissione VIA e VAS, recepito dalla DVA Minambiente prot. 18167 del 1/8/2017;
- c. variante ex. Art. 52 quater comma 6 del Dpr 327/2001, Mise prot.n.26281 del 13.11.2017, afferente i due pareri precedenti;
- d. variante ex. Art. 52 quater comma 6 del Dpr 327/2001, Mise prot.n. 24011 del 16.10.2017, previsione di recinzione in zona vincolata ex.dlgs.42/2004, loc. San Basilio;
- e. variante ex. Art. 52 quater comma 6 del Dpr 327/2001, Mise del 14.3.2018 n.7017 Paesane (recinzione in zona vincolata ex.dlgs.42/2004),;
- f. variante ex. Art. 52 quater comma 6 del Dpr 327/2001, Mise PRT (recinzione),del 14.3.2018 n.7017;
- g. variante ex. Art. 52 quater comma 6 del Dpr 327/2001, Mise secondo microtunnel del 08.01.2020 n.225;

in chiara violazione a quanto previsto dalla sopracitata prescrizione a.57 del dm 223/2014,

Sub. a), con parere n. 2158 del 09.09.2016 la Commissione VIA e VAS ha comunicato di reputare le modifiche non sostanziali rispetto a quanto già valutato, in merito al PRT, in sede di VIA del metanodotto "Trans Adriatic Pipeline", e pertanto non ha ritenuto necessario l'avvio di una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Sub. b) la Commissione VIA e VAS, con parere n. 2468 del 21.07.2017, ha ritenuto le ottimizzazioni del layout del Terminale di Ricezione del Gasdotto "non sostanziali" rispetto a quanto già incluso nello Studio di Impatto Ambientale e assentito con DM n. 223 dell'11.09.2014, così come modificato del DM n. 72 del 16.04.2015, "in quanto non generano incrementi degli effetti ambientali indotti";

Sub. c) il Mise autorizzava ai sensi dell'art. 52 quater, comma 6 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s .m.i., le varianti progettuali relative al layout del PRT di cui ai punti a) e b);

Sub. d) il Mise approvava “variante progettuale relativa alla recinzione nell’area di cantiere del microtunnel secondo il progetto allegato alla nota del 4 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 52-quater, comma 6 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.”, senza avere in alcun conto che le aree ricadevano in zona a vincolo paesaggistico e idrogeologico.

Sub e) il Mise approvava “ ai sensi dell’art. 52-quater, comma 6 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i. , la variante progettuale relativa alla recinzione nell’area del PRT e nel tratto a terra del gasdotto, secondo il progetto allegato alla istanza del 1 marzo 2018”, peraltro senza avere in alcun conto che le aree individuate del tratto a terra del gasdotto insistevano in aree soggette a vincolo paesaggistico;

Sub f) il Mise approvava “ ai sensi dell’art. 52-quater, comma 6 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i., la variante progettuale relativa alla recinzione nell’area del PRT e nel tratto a terra del gasdotto, secondo il progetto allegato alla istanza del 1 marzo 2018”, peraltro senza avere in alcun conto che le aree individuate del tratto a terra del gasdotto insistevano in aree soggette a vincolo paesaggistico;

Sub g) il Mise approvava “ ai sensi dell’art. 52-quater, comma 6 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i., la variante progettuale relativa a un microtunnel da realizzarsi tra il punto KP0+490 e KP0+900”, peraltro senza avere in alcun conto che le aree individuate del tratto a terra del gasdotto insistevano in aree soggette a vincolo paesaggistico e a **vincolo ex legge 353/2000 art.10**;

In tutti in questi casi, ricadendo nelle ipotesi di varianti progettuali afferenti l’opera, ai sensi della prescrizione a.57 si sarebbe dovuto ricorrere alla preventiva procedura di esclusione da Via, ai sensi dell’art.20 del dlgs 152/2006 (divenuto art. 19 nel testo novellato dal dlgs n. 104/2017), con chiara elusione degli obblighi scaturenti dal decreto di compatibilità ambientale e dalla direttiva 2011/92/UE poi modificata dalla 2014/52/UE.

Nei casi sub d) , sub e) e sub g) inoltre, incidendo in zone soggette a vincolo paesaggistico, TAP avrebbe dovuto comunque dotarsi di nuova autorizzazione paesaggistica. Poiché però già in sede di Valutazione di impatto ambientale la Soprintendenza e successivamente il MIBACT avevano espresso parere negativo e per superare il dissenso in Conferenza di servizi ex. 14 quater legge 241/90 fu necessario ricorrere a decreto del Consiglio dei ministri ex. Legge 400/88, era facilmente presumibile che la richiesta di autorizzazione paesaggistica per le varianti de quo avrebbe innestato l’identica situazione prefiguratasi in sede di VIA con notevole dispendio in termini di tempi. La cosa particolarmente strana è che i funzionari del MISE che hanno autorizzato le varianti identificate Sub d) , sub e) e sub g) non fossero al corrente della necessità di dotazione di autorizzazione paesaggistica.

Del resto con riguardo alle medesime fattispecie la Procura di Lecce, nel formalizzare gli avvisi ex. 415 bis e 369 bis CPP nei confronti della società Trans adriati pipeline AG e dell’allora manager Mario Michele Elia oltre ad altri emessi in data 6.8.2019 RG Mod.21 n.534/18 , ha sottolineato come abbia considerato “parimenti illegittime le varianti in corso d’opera non sottoposte a procedura di esclusione dalla Via e dunque NON autorizzate”. Avvisi ex. 415 bis e 369 CPP che ora sono stati trasfusi in Decreto di Citazione Diretta a Giudizio ex. Artt. 550, 551 e 552 c.p. n° 534/18 con udienza fissata dinanzi al giudice monocratico per la data dell’8.5.2020 e successivamente rinviata^{xix}

Risolutivo inoltre appare quanto statuito dalla stessa Commissione Europea, a seguito di denuncia dell’Associazione VAS ONLUS in data 27.02.2020 con nota ENV.E.2/CA/am/CHAP(2018)3725 ebbe ad affermare:”Il decreto legislativo n. 104/2017 che ha trasposto nell’ordinamento italiano la direttiva 2014/52/UE, non avrebbe correttamente recepito il testo della direttiva, consentendo alle Autorità competenti, qualora ritengano che le modifiche o le integrazioni non siano sostanziali, di non sottoporle nuovamente al pubblico. In effetti, l’art. 24 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo n 104/2017, introduce un elemento di discrezionalità, stabilendo che “l’autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone (...) che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico”. Dal momento che tale elemento di discrezionalità non è previsto nella direttiva , si pone un problema di conformità della normativa italiana di recepimento della direttiva rispetto a quest’ ultima. Nella valutazione di conformità recentemente effettuata da questi servizi, tale punto E? STATO EFFETTIVAMENTE SOLLEVATO DINANZI ALLE AUTORITA’ ITALIANE”^{xx}

Sub 11 Del pozzo di spinta

Il pozzo di spinta del microtunnel, sito in loc. San Basilio, in zona soggetta a vincolo paesaggistico è stato realizzato in dimensioni e struttura difformi rispetto quanto previsto in sede di Valutazione di impatto ambientale (DM 223/2014).

Infatti nel parere CTVIA n. 1596 del 29.08.2014 allegato al DM 223/14 (Decreto di compatibilità ambientale) a pag. 124 primo capoverso le dimensioni del pozzo di spinta sono definite in 10,00x11,00x9,70(h), come anche nel progetto definitivo, così come non era in alcun modo prevista la realizzazione di n.68 pali secanti del diametro di 70 cm per il perimetro e n.44 pali secanti di supporto laterale (n.22 per lato).

Peraltro, come facilmente evincibile dal parere CTVIA n. 1492 del 18.12.2015, al fine di realizzare il pozzo di spinta (fase 1a), era indispensabile ottemperare alle prescrizioni del dm di compatibilità ambientale n.223/14 meglio identificate ai numeri : A.3, a.11, a.18, a.19, a.20, a.21, a.22, a.23, a.25, a.27, a.28, a.31, a.32, a.41

Nella tabella riepilogativa, per ogni singola prescrizione del gruppo sono identificate le misure del pozzo di spinta (misure interne al netto), la previsione di pali secanti o meno e la previsione della tecnica costruttiva del jet-grouting, con l'indicazione del documento e della relativa pagina in cui si fa riferimento alle caratteristiche del pozzo di spinta.

	Data decreto	Larghezza pozzo spinta (al netto mura)	Lunghezza pozzo spinta (al netto mura)	Altezza pozzo spinta (al netto mura)	Previsine pali secanti	Jet-grouting	Documento riferimento	Pag.
A.3*								
A.11	10.11.17	10	11	9.70	NO	Solo per fondo pozzo	IPL00-PMT-000-G-TMO-0001 https://va.minambiente.it/File/Documento/199033	63
A.18	10.11.17	10	12	11	No	No	IPL00-URS-000-Q-TRG-0002.rev.01 https://va.minambiente.it/File/Documento/219869	13, 77
A.19	22.06.17	10	11	9.70	No	No	OPL00-SPF-200-G-TRX-0019 - Rev.03 https://va.minambiente.it/File/Documento/199006	36
A.20	22.06.17	10	11	9.70	No	No	OPL00-SPF-200-G-TRX-0019 - Rev.03 https://va.minambiente.it/File/Documento/199020	36
A.21		10,50	11.72	10	Si	Si	OPL00-SPF-200-	

							G-TVP-0001 del 16.01.17	
A.22		10.50	11.72	10	Si	Si	OPL00-SPF-200-G-TVP-0001 del 16.01.17	
A 23	21.11.17	10	11	9.70	No	No	*L'unico documento tecnico è il IAL00-PMT-000-Y-TSP-0007 del 11.08.2016 quindi di data antecedente qualsiasi ipotesi di variante del pozzo di spinta	
A.25	06.03.17	10 10	12 11	11 9,70	No	No	IAL00-ERM-643-Y-TAE-1031 Rev. 01 Marzo 2016 che richiama aggregato IPL00-URS-000-Q-TRG-0002 rev.01 e OPL00-SPF-200-G-TRX-0019 https://va.minambiente.it/File/Documento/189893	36
A.27		//	//	//				
A.28		//	//	//				
A.31	20.11.17	//	//	//				
A.32	10.11.17	//	//	//				
A 41	15.11.17	//	//	//				

In relazione alla prescrizione a.3 si è venuta a creare una situazione alquanto ambigua. Infatti sebbene nel parere Ctvia n. 2373 del 21.04.2017 allegato alla determinazione direttoriale n. 130 del 05.05.2017 con cui si dichiarava ottemperata la prescrizione a.3, a pag. 17 vengono considerati allegati alla documentazione in esame per la verifica della prescrizione a.3 i seguenti documenti:
OPL00-C10713-160-C-DQT-0001-01, rev.00 Icop -pozzo di spinta-sequenza costruttiva;
OPL00-C10713-160-C-DQT-0002-01, rev.01 Icop -pozzo di spinta-carpenteria sezione AA;
OPL00-C10713-160-C-DQT-0002-02, rev.01 Icop -pozzo di spinta-carpenteria sezione BB;
OPL00-C10713-160-C-DQT-0002-03, rev.01 Icop -pozzo di spinta-carpenteria sezione CC;
OPL00-C10713-160-C-DQT-0002-04, rev.01 Icop -pozzo di spinta-carpenteria pianta fuori terra;
OPL00-C10713-990-A-TCX-0001, rev.II Icop -progetto strutturale esecutivo del pozzo di spinta;
OPL00-C10713-990-A-TPK-0005, rev.A2 Icop -procedura di costruzione del pozzo di spinta;
gli stessi non venivano pubblicati nel sito del Ministero dell'ambiente dedicato a rendere pubblica la documentazione per la verifica di ottemperanza prescrizione a.3. Anzi ancora oggi al link in oggetto
<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/625/2646>
<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/625/2646?pagina=2>
<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/625/2646?pagina=3>
<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/625/2646?pagina=4>

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/625/2646?pagina=5>

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/625/2646?pagina=6>

sono presenti i documenti che illustrano il progetto del pozzo di spinta come sortito dal Dm 223/14, quindi di dimensioni 10x11x9,70(h), senza pali secanti, e con il jet grouting previsto solo per il fondo del pozzo di spinta.

I documenti dell'esecutivo del pozzo di spinta variato sono stati resi disponibili sul sito del Ministero dell'Ambiente solo con la predisposizione della ottemperanza a.5 e ad essa allegati.

A tutt'oggi la prescrizione a.3 risulta ottemperata sulla scorta del documento OPL00-SPF-200-G-TRX-0019 - Rev.03 che a pag.36 richiama il pozzo di spinta delle dimensioni e delle caratteristiche costruttive enunciate nel parte CTVia n.1596 allegato al dm di compatibilità ambientale 223/14.

(Cfr Integrazioni del 10/02/2017 - Approdo italiano Potenziale interferenza del microtunnel sull'assetto idrogeologico <https://va.minambiente.it/File/Documento/198993>).

Ricapitolando:

Alcune delle prescrizioni essenziali per cominciare la costruzione del pozzo di spinta sono state ottemperare sulla base del progetto come da CTVIA n.1596 e Dm 223/14 (10x11x9,70(h))e nello specifico le prescrizioni a.11, a.19, a.20 ed a.23;

Altre, e specificatamente la a.18 sulla base di un progetto totalmente differente (10x12x11(h));

Altre ancora la a.3 e la a.25 sulla base di documentazione non allegata la prima, e guardando quella allegata facente riferimento ad un pozzo di spinta delle dimensioni di 10x11x9,70(h).

Infine le prescrizioni a.21 e a.22 sulla scorta di un progetto di pozzo di spinta di dimensioni pari a 10,50x11,72x10(h) con pali secanti e jet grouting precedentemente non previsti.

E questo contrariamente al parere CTVIA n.1943 del 18.12.2015 ove a pag. 4 si legge:"1) in relazione alla prescrizione a.3 si precisa che dovrà essere presentato ... uno Studio di dettaglio tecnico-ambientale relativo al progetto del microtunnel **COMPRESIVO DI TUTTE LE VALUTAZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE DI PROGETTO INCLUSA TRA L'AREA A TERRA E L'EXIT POINT A MARE**"

Nonostante:

- la confusione documentale;

Considerando:

- la previsione di cui alla prescrizione a.57 che imponeva che le varianti progettuali fossero assoggettate a procedura di esclusione da Via,
- la previsione di cui alla prescrizione A5 del Dm di compatibilità ambientale n. 223/14 ove di legge che *"prima di procedere a QUALSIASI operazione dovrà comunque essere presentato il relativo progetto esecutivo di TUTTE le opere previste all'approdo che dovrà essere assoggettato a procedura di verifica di esclusione dalla VIA..."* conseguentemente anche del pozzo di spinta;

la Ctvia con parere n. 2373 del 21.04.2017 allegato alla determinazione direttoriale di ottemperanza della prescrizione a.3 prot. n. 130 del 05.05.2017, statuiva: *"valutato che gli studi, i rilievi e gli approfondimenti geologici-geotecnici hanno confermato a livello ingegneristico la fattibilità tecnico esecutiva delle opere connesse con la costruzione del microtunnel, incluso il pozzo di spinta, così come previsto nel progetto definitivo e già valutate in sede di pronuncia di compatibilità ambientale, in termini dimensionali, strutturali, di ubicazione dei manufatti, ecc. senza pertanto di ricorrere a soluzioni alternative da dover sottoporre a verifica di assoggettabilità Via..."*, confermando che il fatto che il pozzo di spinta non fosse da assoggettare a verifica di esclusione da Via sta a di mostrare come la CTVIA abbia inteso non accettare le modifiche progettuali al pozzo di spinta presentate per le prescrizioni a.21 e a.22, tanto da richiamarsi al "PROGETTO DEFINITIVO" valutato in sede di pronuncia di compatibilità ambientale.

Peraltro dirimente sembra essere il fatto che le ultime due prescrizioni del gruppo relativo al lotto 1a approvate risultano essere la prescrizione a.11, approvata con determina dirigenziale del 10.11.2017 n. DVA-DEC-2017-0000324 e la prescrizione a.18 approvata con determinazione direttoriale del 10.11.2017 DVA-DEC-2017-000032 ed ambedue fanno riferimento al progetto di pozzo di spinta come licenziato con dm 223/14 e quindi senza pali secanti e con il jet grouting limitato al fondo del pozzo.

Ciò nonostante, Tap nel novembre 2017 intraprendeva i lavori di realizzazione del pozzo di spinta, secondo il progetto variato, che prevedeva pali secanti realizzati in jet grouting e dimensioni diverse da quelle di cui al progetto definitivo.

Lavori che come rilevato dall'ufficio tecnico comunale del comune di Melendugno con sopralluoghi del 16, 22 e 26 gennaio 2018 terminavano nel gennaio 2018.

È quindi di tutta evidenza come il pozzo di spinta realizzato sia del tutto difforme per dimensioni, struttura da quello autorizzato.

Del resto altrimenti argomentando, ossia che la CTVA abbia autorizzato la variazione del progetto del pozzo di spinta, avrebbe peccato in abuso di ufficio ritenendo che detta variante non dovesse essere soggetta a verifica di esclusione da Via ai sensi della prescrizione a.57 e comunque mancherebbe ad oggi l'autorizzazione di variante del Mise ai sensi del comma 6 dell'art. 54 quater del DPR 321/2001 oltre alla necessaria e prodromica Autorizzazione paesaggistica.

Infatti, premesso che il pozzo di spinta insiste in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, l'art. 32 del DPR 380/2001 statuisce:” 3. *Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.*”.

Orbene, nel caso di specie l'allargamento della soletta del fondo del pozzo di spinta da 10x11 a 10,50x11,72 e la previsione di n.68 pali secanti del diametro di 70 cm per il perimetro e n.44 pali secanti di supporto laterale (n.22 per lato) o è da considerarsi riconducibile agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.32 del DPR 380/2001, ossia “*b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato*” nel qual caso sarebbe da considerare in totale difformità dall'autorizzazione unica, o altrimenti sarebbe da considerare variante essenziale, e come tale non poteva prescindere dalla procedura di verifica di esclusione da Via, stante il disposto di cui alla prescrizione a.57 del dm 223/14, dalla Autorizzazione paesaggistica.

Peraltro che l'esecutivo del progetto del pozzo di spinta fosse da assoggettare a verifica di assoggettabilità VIA (e conseguentemente a conferenza di servizi per l'acquisizione di nuovo nullaosta idrogeologico e di nuova autorizzazione paesaggistica) antecedentemente la costruzione dello stesso, è provata dalla risposta del sottosegretario di Stato Salvatore Micillo a interrogazione a risposta immediata del 10.7.2019 5-02283 Plangger.

Come può leggersi nei relativi atti parlamentari il sottosegretario di Stato Micillo riferisce: “*Con particolare riferimento al pozzo di spinta, la prescrizione A.5 prevede che, prima di procedere a qualsiasi operazione inerente alla costruzione del microtunnel ed alle opere connesse, venga presentato il progetto esecutivo di tutte le opere previste all'approdo che, a sua volta, dovrà essere assoggettato a procedura di verifica di esclusione della VIA, procedura che è stata svolta e conclusa dalla Commissione Tecnica VIA/VAS con parere 2659 del 2 marzo 2018 anche all'esito dell'analisi istruttoria svolta dall'apposito Gruppo istruttore*”.

Ma alla data del 2 marzo 2018 il pozzo di spinta era stato già terminato!!

E comunque, dirimente infine appare la disposizione di cui al comma 6 dell'art. 52 quater del DPR 327/2001, ove viene statuito: “*6.Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi di cui al comma 1, ... sono approvate dall'autorità espropriante*”.

Orbene, nel caso della variante progettuale del pozzo di spinta, di detti atti autorizzativi del MISE (autorità espropriante) non vi è traccia!!!

Sub 12 Delle variazioni del DM 223/14

Come si è visto precedentemente, il decreto di compatibilità ambientale prevedeva tutta una serie di prescrizioni, che nel corso della realizzazione dell'opera sono state esplicitamente o surrettiziamente variate. E quando dette variazioni sono state recepite in un provvedimento espresso, detto provvedimento è consistito

in un decreto direttoriale (Cfr modifiche al progetto del microtunnel –A5-, all’exit point –A6b e A33-, distanza dalle biocostruzioni –A9- ecc).

Ciò nonostante l’Avvocatura Generale dello Stato, con parere reso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, proprio in merito alla VIA di TAP, aveva ribadito che il superamento di una prescrizione o la sua variazione “*non potrà che essere realizzato, in prudente applicazione del principio del contrarius actus, attraverso un provvedimento che promani dallo stesso soggetto che ha emanato il decreto di VIA da modificare, ossia dal Ministero dell’Ambiente ... Quanto al procedimento da adottarsi per pervenire al decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di modifica/integrazione del decreto VIA n. 223 del 2014, il MATTM sottopone alla Scrivente un quesito circa la necessità o comunque l’opportunità che detto provvedimento sia preceduto dal vaglio del Consiglio dei Ministri, sottolineando che tale perplessità si fonda sulla circostanza che il decreto di VIA è stato, nel caso in argomento, preceduto sul piano procedimentale da un preliminare esame del Consiglio medesimo.... Ciò posto si ritiene che la soluzione più formalistica e dunque più cautelativa sia quella che riproduce nell’iter di perfezionamento del provvedimento di modifica/integrazione del decreto di VIA n. 223 del 2014 la medesima sequenza procedimentale già adottata per l’emanazione di quest’ultimo, in stretta applicazione del contrarius actus. Pertanto, stante la compatibilità ambientale va pronunciata di concerto tra il MATTM ed il Ministero dei beni culturali, nonché considerato che nel caso di specie il decreto VIA n.223 del 2014 è stato preceduto dalla delibera del Consiglio dei Ministri per il superamento tra i Dicasteri, l’opzione più sicura, anche in vista di un eventuale sindacato giurisdizionale, è quella secondo cui il provvedimento di modifica/integrazione del decreto VIA sia preceduto da una nuova delibera del Consiglio dei Ministri...*” (pag. 8 Parere Avvocatura dello Stato n. dell’ 8-04.2015 prot. 170779^{xxi})

Sub 13 Delle certificazioni al fine di ottenere il prestito Bei

E’ fatto notorio che la Banca europea per gli investimenti abbia erogato finanziamenti a Tap per 700 milioni di euro e altri 1,2 miliardi sono in via di erogazione, sul presupposto che siano state rispettate le normative italiane ed europee in merito alla valutazione di impatto ambientale (pag.2 Scheda relativa ai dati ambientali e sociali redatta da Banca Europea degli Investimenti in data 6.11.2017),

Alla luce di quanto riportato sopra detta dichiarazione appare quanto meno contraddittoria, per non dire del tutto falsa.

Ma nel documento BEI titolato Environment ad Social Data Sheet 2 del 25 settembre 2018 (**la data di redazione è estremamente importante!**) si legge di più: “*TAP provide confirmation from the relevant national competent authorities that no protected areas nor sites of conservation importance have been significantly impacted by the Project; for Italy and Greece this has been fulfilled.*”^{xxii}

Che tradotto sarebbe: “*TAP avrebbe dovuto fornire la conferma da parte delle autorità nazionali competenti pertinenti che nessuna area protetta o sito di importanza per la conservazione è stata significativamente influenzata dal Progetto; per l’Italia e la Grecia questo è stato fatto.”*

Ma un’attenta analisi della documentazione in atti presso il Ministero dell’Ambiente e resa disponibile nell’ambito del progetto TAP questa affermazione risulta del tutto destituita da verità. E sarebbe veramente interessante conoscere se e quali autorità abbiano mai potuto certificato che nessuna area protetta sia stata significativamente interessata da progetto.

Innanzitutto perché una VINCA aggiornata, **come sopra evidenziato**, non è presente in atti, e solo la VINCA può certificare l’esistenza e la consistenza degli impatti sulle aree protette.

In realtà, l’exit point del microtunnel e la condotta a mare incidono e pesantemente su aree protette e nello specifico su aree che sarebbero dovute essere codificate come habitat 1110, 1120 e 1170 ai sensi della direttiva habitat , data rispettivamente la presenza di praterie di cymodocea nodosa, praterie di posidonia, banchi coralligeni e biocostruzioni.

In relazione alla presenza delle praterie di fanerogame TAP ha di volta in volta, in sede di VIA, fornito informazioni contraddittorie e talvolta completamente erranee, infatti:

1. Nel documento intitolato Sintesi Non Tecnica del 12.03.2012 depositato in data 20-03-2012 CAL00-ERM-643-S-TAE-0020 (<http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/MetadatoDocumento/54220>) a pag. 37 fig. 6.5 Tap affermava l' ESISTENZA sul tracciato sia posidonia che cymodocea nodosa, sulla scorta di rilievi effettuati nel 2011;
2. Nel documento redatto da TAP AG e depositato in atti in data 10.09.2013 intitolato IAL00-ERM-643-Y-TAE-1000-all07-App12, documento peraltro posto a base della Valutazione di impatto Ambientale che poi ha portato al DM 223/14 (VIA), si legge :
 - a pag. 14: “*Rispetto ai dati forniti e alle cartografie biocnotiche elaborate sulla base dei dati bibliografici e dei tracciati ROV compiuti nelle vicinanze del buffer, si evidenzia la **completa assenza** di Posidonia oceanica in tutta l'area esaminata.*”.
 - all'ultimo capoverso di pag. 14 : “*A differenza di quest'ultima la **Cymodocea nodosa non è inserita negli allegati I o IV della Direttiva Habitat** e non è tra le specie vulnerabili nella red list della IUCN*”.(<http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/MetadatoDocumento/93845>).

Tanto era contraddittoria la documentazione prodotta da TAP AG che con nota Prot.CTVIA-2014-832 del **7.03.2014** la CTVIA ROMA chiedeva:

“ 34. In riferimento al Progetto definitivo e ad una serie di incongruenze che sono state rilevate circa la rappresentazione delle praterie di posidonia e Cymodocea nodosa in prossimità dell'asse del tracciato della condotta, si chiede di fornire una mappatura definitiva e univoca delle stesse. Infatti, dalla fig. 4.3 della SNT sembrerebbe che la prateria di Posidonia sia ben più distante dei 50 m dall'exit point del microtunnel indicati al § 5.16 e riportata schematicamente sulle fig. 2.2, 5.2, 5.3 e 5.15 e che invece vi sia una interferenza della prateria di Cymodocea nodosa con l'exit point del microtunnel e con l'area di escavazione della trincea a cielo aperto.

Peraltro la rappresentazione grafica della prateria di Posidonia lungo l'asse del tracciato della condotta contrasta con quanto risultate dall'appendice 12 “indagine posidonia” dove si legge: Rispetto ai dati forniti e alle cartografie bioecnotiche elaborate sulla base dei dati bibliografici e dei tracciati ROV compiuti nelle vicinanze del buffer, si evidenzia la completa assenza di Posidonia oceanica in tutta l'area esaminata... probabilmente la pianta è presente sul substrato a profondità inferiori rispetto a quelle indagate mentre gran parte del fondale dai -15 metri verso mare aperto è ora colonizzato da Cymodocea...”

Per quanto sopra si chiede pertanto di chiarire la reale interferenza dell'opera con le praterie suddette, valutando di conseguenza gli impatti attesi e le eventuali necessarie misure di mitigazione/compensazione da proporre sia sulla Posidonia quanto sulla Cymodocea, richiamando che quest' ultima è comunque una specie protetta dalla Convenzione di Berna e dalla legge italiana, particolarmente utile ai fini della protezione dell'erosione costiera e come habitat e nursery per la fauna ittica”

In risposta alla richiesta della CTVIA in data 8.4.2014 veniva redatto e poi depositato in data 7.5.2014 il documento Allegato 7 - Mappatura definitiva ed univoca delle praterie di fanerogame **da cui si evince che Tap era a conoscenza già dal 2011 dell'esistenza della Cymodocea e soprattutto della Posidonia** (<http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/MetadatoDocumento/106288>).

Nel parere CTVIA n° 1596 del 29.8.2014 (parere trasposto poi nella VIA DM 223/2014) <http://www.va.minambiente.it/File/Documento/114313> la CTVIA a pag. 152 si legge: “*Le interazioni dirette con la prateria di Cymodocea nodosa sono invece previste esclusivamente*

all'uscita del microtunnel tra circa -18 m. e -21 m. su un'area pari a circa 3.500 mq, per circa 85 metri lineari di prateria compresa tra le due batimetrie.

Il proponente dichiara che il tracciato della condotta sottomarina e il relativo microtunnel sotto costa non interessano direttamente alcuna prateria di Posidonia

Constatata la CTVIA la presenza delle fanerogame e il fatto che l'exit point del microtunnel come nel progetto presentato ai fini del rilascio del decreto di compatibilità ambientale del 2014 cadeva proprio nel mezzo delle praterie, la CTVIA statuiva le variazioni da apportare al progetto definitivo del microtunnel.

- a pag. 168 si legge : *“PRESO ATTO che dal suddetto parere ISPRA (nota 31767 del 31/7/2014 prot. CTVIA-2014.2771 del 31.7.2014) si rilevano le seguenti osservazioni:*

...

b) di localizzare il punto di uscita in mare del microtunnel (exit Point) ad una distanza non inferiore a 50 m dalle ultime piante a Cymodocea. Qualora dal punto di vista tecnologico ciò non fosse possibile e risulti necessaria l'asportazione di porzione di prato a Cymodocea:

-è necessario che sia limitata al massimo l'area a cymodocea interessata dalla movimentazione e che siano adattati tutti gli accorgimenti, atti a proteggere il più efficacemente possibile il proto di fanerogame;

-è necessario che le tecnologie di escavo producano la minore movimentazione e risospensione possibili;

-è necessario che la gestione del materiale dragato produca il minor impatto possibile sull'ambiente circostante, prescrivendone quindi l'allontanamento;

-è necessario prevedere infine commisurate misure di compensazione”

E successivamente, più restrittivamente rispetto le proposte ISPRA a pag. 170 la CTVIA statuiva:

*“6. E' ammessa la realizzazione di uno scavo a sezione aperta solo limitatamente alla zona di transizione (zona di raccordo tra l'exit point del microtunnel con il fondale naturale) adottando ogni accorgimento al fine di proteggere il più efficacemente possibile le adiacenti praterie di posidonia e cymodocea nodosa. **Le indicazioni prescrittive** per definire il relativo progetto esecutivo sono le seguenti:**b)l'exit point del microtunnel dovrà essere ubicato ad una distanza non inferiore a 50 m. dalle ultime piante di Cymodocea nodosa**”*

QUINDI LA CTVIA RENDEVA OBBLIGATORIO, CONSIDERANDOLO IMPRESCINDIBILE, DEFINIRE LA POSIZIONE DELL'EXIT POINT A DISTANZA DI 50 M. DALLA ULTIMA PIANTA DI CYMODOCEA E CONSIDERAVA NECESSARIO ADOTTARE OGNI ACCORGIMENTO AL FINE DI PROTEGGERE LE POSSIBILI PRATERIE DI POSIDONIA E CYMODOCEA NODOSA

Sulla scorta di ciò veniva licenziato il DM 223.14 Decreto di compatibilità ambientale che statuisce la seguente prescrizione:

*A.6. E' ammessa la realizzazione di uno scavo a sezione aperta solo limitatamente alla zona di transizione (zona di raccordo tra l'exit point del microtunnel con il fondale naturale) **adottando ogni accorgimento al fine di proteggere il più efficacemente possibile le adiacenti praterie di posidonia e cymodocea nodosa. Le indicazioni prescrittive** per definire il relativo progetto esecutivo sono le seguenti:**b)l'exit point del microtunnel dovrà essere ubicato ad una distanza non inferiore a 50 m. dalle ultime piante di Cymodocea nodosa***

Nella nota tecnica in risposta alla prescrizione A6B del Luglio 2015 OPL00-SPF-200-G-TVN-0002 alla premessa (pag. 4) TAP AG, nell'esaminare il progetto del microtunnel RISPETTOSO delle prescrizioni della VIA affermava: *"Si descrive inoltre come l'allungamento del MT comporti anche un forte incremento dei lavori di scavo della trincea con un atteso effetto negativo sull'ambiente a causa della maggiore movimentazione di sedimenti"*. In pratica TAP evidenziava la difficoltà a rispettare la prescrizione A6b e stare a 50 m. dalle ultime piante di cymodocea, e affermava che prevedere un allungamento del microtunnel tale da rispettare le prescrizioni VIA sarebbe stato più impattante che allungarlo solo in parte, nonostante si sia poi costretti a dragare parte della prateria di cymodocea nodosa e di posidonia.

A pag. 12 di detto documento venivano evidenziate le modifiche al microtunnel necessarie per ottemperare alla prescrizione A6b: *"Le modifiche da apportare comprendono essenzialmente i seguenti punti: ... Il punto di uscita verso mare del MT dovrebbe essere di conseguenza spostato, e in particolare dovrebbe essere posizionato a KPof 103.300, profondità = 28.2m, per consentire lo scavo della trincea senza interferire con la distanza da mantenersi dalla Cymodocea. **La lunghezza del tunnel aumenta di conseguenza fino a 1616m con un incremento di 131m rispetto alla configurazione di progetto.***

Poi sulla scorta della considerazione che allungare il microtunnel a 1681metri sarebbe stato più impattante sulle praterie di cyodocea e posidonia che allungarlo a 1540 metri, fu adottata in sede di verifica di assoggettabilità della prescrizione A5 quest'ultima soluzione.

Al di là del fatto che l'effettivo miglioramento progettuale in termini di impatto ambientale non è mai stato dimostrato realmente, a maggior ragione perché un'analisi cumulativa degli impatti ambientali non è mai stata svolta (come quanto sopra evidenziato), una cosa è certa, ossia che viene accertato un impatto su specie e habitat che sono previsti dalla direttiva Habitat 92/43/cee come protetti e quindi da tutelare. Quindi come potevano gli Enti preposti certificare a TAP, ai fini del prestito BEI, che il progetto non impattava su *"Siti importanti per la conservazione"*?

Ai precedenti punti Sub 5, 6 e soprattutto 7 e 8 del presente documento si è già evidenziato come il progetto abbia impattato su sito che avrebbe dovuto essere individuato come Sito di importanza Comunitaria ex. Direttiva 92/43/CEE (Cfr Sub 7).

Ma a ben guardare le date sortiscono strane contraddizioni.

Il documento BEI titolato Environment ad Social Data Sheet (allegato 22) risulta datato il 25 settembre 2018.

Ma il 30.4.2018 Tap non aveva consegnato nemmeno ad Arpa Puglia la documentazione per la valutazione delle biocenosi nella zona dell'exit point del microtunnel. Nell'allegato 18 infatti a pag. 11 si legge: *"Per quanto riguarda il punto e) della prescrizione A5 (monitoraggio ante operam delle biocenosi ...), e con specifico riferimento all'indicazione sullo stato di salute della P. oceanica, mediante l'applicazione dell'indice PREI previsto durante la fase ante operam, non risultano trasmesse, a tutt'oggi, presso questi Enti, le relative informazioni"*

La mappatura del coralligeno nella zona intercorrente tra l'exit poin del microtunnel e il Km.12 erano ben lungi dall'essere effettuate al settembre 2018.

Infatti:

il " Monitoraggio delle biocostruzioni lungo il metanodotto risultati delle indagini ROV effettuate sugli affioramenti presenti lungo il corridoio di posa (a cura dell'OGS di Trieste" Doc. Ref. No. OPL00-C5577-160-Y-TRS-0003 è del 10.5.2019

L' "Atlante delle biocostruzioni e degli affioramenti – Mapbook" Doc. Ref. Doc. Ref. No. OPL00-C5577-150-Y-TRX-0001 anch'esso del 10.5.2019

La Nota Tecnica Integrativa Condotta sottomarina ed affioramenti di biocostruzioni è stata depositata l'11.9.2019

Così come praticamente tutta la documentazione sulla mappatura del coralligeno (Habitat 1170 è praticamente del 2019!!!

Come poteva Tap o chi per lei certificare a BEI già nel settembre 2018 che il progetto non impattava con habitat protetti??

Sub 14 Della Commissione VIA

Quanto sopra esposto evidenzia come nei comportamenti della Commissione Tecnica Via possono essere individuate tutta una serie di condotte quantomeno *borderline* se non addirittura configurabili illeciti veri e propri.

Del resto se la Via è illegittima come mai fu così rilasciata?

Possibile che un organo tecnico di quella portata non conoscesse la normativa europea in merito?

Se si è addivenuti all'applicazione del "salami slicing" è evidente che ci sia stato un comportamento quanto meno colposo da parte della Commissione Tecnica.

Possibile che la Commissione tecnica via abbia potuto dare parere positivo alla non assoggettabilità a VIA della prescrizione A5 quando, come sopra evidenziato Arpa, Ispra e Ecolabel-Ecoaudit dovevano rilasciare ancora il loro parere? (Parere che poi si è visto essere negativo, per giunta).

Particolare menzione merita inoltre ciò che è avvenuto nel corso della procedura di verifica di assoggettabilità per la prescrizione a9.

Analizzando il parere in merito rilasciato CTVIA prot.3167 dell'8.11.2019 ci si è avveduti della presenza di tre commissari che hanno espresso voto contrario rispetto al resto della Commissione. Al fine di verificarne i motivi si è prodotta formale richiesta di accesso presso il Ministero dell'Ambiente e la presidenza della Commissione VIA senza che a detta richiesta venisse data alcuna risposta, tanto che nelle more è stato presentato ricorso al TAR Lazio per la mancata risposta all'accesso. Ricorso concluso con sentenza di accoglimento dell'11.5.2020 divenuta definitiva per mancata impugnazione. E ciò nonostante, stante il comportamento omissivo del Ministero dell'Ambiente il Dott. Petrachi ha dovuto instaurare giudizio di ottemperanza presso il TAR LAZIO affinché venga eseguita la sentenza.^{xxiii}

Viene da chiedersi, visto il pregresso, cosa avessero da nascondere il Ministero dell'Ambiente e la Commissione Via e quali fossero le motivazioni del voto dei commissari dissenzienti.

Sub 15 Del contegno della CTVIA e delle varianti migliorative

Il progetto preliminare predisposto da TAP per l'ottenimento della valutazione di impatto ambientale è stato redatto in più punti in maniera alquanto lacunosa, come peraltro certificato successivamente dal parere CTVIA prot. n. 1596 del 29.08.2014 e dal DM 223/14 (Valutazione di impatto ambientale), tant'è che in quest'ultimo DM nella prescrizione A.5 si riconosce come il progetto sia stato redatto in forma solo qualitativa, e proprio pertanto giustificava le previsioni di tale prescrizione e le previsioni di cui alle prescrizioni a3 e a7, finalizzate a meglio indagare rispettivamente le componenti geologiche e biocenotiche, avendo TAP stimato in maniera troppo grossolana gli impatti.

Proprio in considerazione di ciò, con Nota prot. 31767 del 31.07.2014 l'Ispra, a seguito di richiesta della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente forniva parere chiedendo a TAP: **"di localizzare il punto di uscita del microtunnel (exit point) a una distanza non inferiore a 50m dalle ultime piante da Cymodocea"** Aggiungeva *"qualora dal punto di vista tecnologico, ciò non sia possibile e risulti necessaria l'asportazione di porzione di prato a Cymodocea: -è necessario che sia limitata al massimo l'area a Cymodocea interessata dalla movimentazione e che siano adottati tutti gli accorgimenti atti a proteggere il più efficacemente il prato di fanerogame;"* ... " di provvedere il cosiddetto "varo guidato (varo assistito in continuo con il ROV) della condotta e del FOC, con garanzia di posa entro un corridoio massimo

di 10m. di larghezza (tolleranza max di +/- 5 m), al fine di scongiurare OGNI pericolo di possibile interferenza con gli affioramenti a coralligeno di dimensioni rilevanti.”

La Commissione VIA, però, nell’emettere il proprio parere n. 1596/2014, propedeutico al DM 223/14, statuiva: “Ritenuto, in conclusione e per quanto sopra detto, che le soluzioni progettuali proposte nei documenti consegnati il 18 luglio 2014 per la realizzazione del microtunnel e del pozzo di spinta possono essere valutate come adeguate e certamente migliorative rispetto a quanto inizialmente prospettato nel Quadro di riferimento progettuale; tuttavia tali soluzioni non risultano applicabili indifferentemente in tutti i contesti geologici ed in tutte le situazioni idrogeologiche o strutturali....”

Proseguendo a pag. 167 con: “Esaminato il parere ISPRA formulato con nota 31767 del 31.07.2014 ...

Preso atto che dal suddetto parere ISPRA, in considerazione delle caratteristiche del progetto e delle peculiarità delle aree interessate, si rilevano le seguenti osservazioni:...

VALUTATE nel dettaglio le suddette osservazioni ISPRA nell’ambito della presente istruttoria, a riguardo si ritiene necessaria l’applicazione di specifiche prescrizioni contenute nel seguente Parere...

5. Tenuto conto della procedura operativa di costruzione del microtunnel ed opere ad esse connesse,..., risulta redatta in forma qualitativa, prima di procedere a QUALSIASI operazione dovrà comunque essere presentato il relativo progetto esecutivo di TUTTE le opere previste all’approdo che dovrà essere assoggettato a procedura di verifica di esclusione dalla VIA...

6.B. L’exit point del micro tunnel dovrà essere ubicato a una distanza non inferiore a 50 m dalle ultime piante di *cymodocea nodosa*;

9. In relazione ai risultati ottenuti dai precedenti rilievi nell’area in cui sono presenti massicci corallini e affioramenti di “biocostruzioni”, in sede di progetto esecutivo dovrà essere ridefinito il tracciato della condotta sottomarina e del cavo a fibra ottica(FOC) con garanzia del mantenimento di una distanza minima di sicurezza di almeno 50 m da ogni massiccio coralligeno e affioramento di “biocostruzioni” più vicino...

33.C. L’exit point del microtunnel dovrà essere ubicato a una distanza non inferiore a 50 m dalle ultime piante di *cymodocea nodosa*”..

Praticamente la Commissione VIA, in virtù del principio di precauzione ha imposto di fissare l’exit point a 50 metri dall’ultima pianta di *cymodocea*, e non ha inteso recepire quell’inciso suggerito dall’Ispra “**qualora non fosse possibile...**”

Analogamente per la prescrizione A.9

Inoltre la prescrizione A10, riconoscendo l’incongruità di porre il cavo foc a distanza di 50m dalla condotta, impone nel caso di vicinanza del tracciato con massicci corallini e aree con affioramenti di biocostruzioni ecc “un varo guidato a mezzo rov con garanzia di posa della condotta e del cavo a fibra ottica entro un corridoio massimo di 10 m di larghezza (tolleranza massima di +/-5 m)”. E’ evidente che detta prescrizione riconosce l’incongruità di porre il Foc a distanza dalla condotta, e impone il varo guidato proprio per ottenere una distanza della condotta e del FOC **ad** almeno 50 m dai massicci coralligeni e delle biocostruzioni, non già consentire una distanza ridotta dai massicci coralligeni.

L’aspetto su cui andrebbe focalizzata l’attenzione e’ che sparisce nel parere della CTVIA la locuzione “Qualora non fosse possibile...” dando alla distanza di 50m dall’ultima pianta di *cymodocea* e dai coralligeni e biocostruzioni un valore perentorio.

Peraltro il DM 223/2014 (Valutazione di impatto ambientale) recepisce pedissequamente le prescrizioni del parere CTVIA n. 1596 senza alcuna modifica e senza far rivivere le osservazioni e le proposte del parere Ispra n. 31767 del 31.7.2014, men che meno la locuzione “qualora non fosse possibile...”

Quindi alla data dell’11/9/2014, data di approvazione del DM 223/14 del microtunnel si hanno 2 progetti:

- 1) quello del 18.7.2014 che per semplicità chiameremo preliminare
- 2) quello emendato con le prescrizioni che per semplicità chiameremo definitivo

In data 17.02.2017 veniva presentata da TAP istanza di verifica di assogettabilità a via del progetto esecutivo del microtunnel.

Nel documento presentato per la prescrizione A6b ... si legge :” In merito al punto b) della prescrizione A.6 si evidenzia come, in relazione alla morfologia del fondale ed alla ubicazione della *Cymodocea nodosa*, il rispetto della distanza di 50 metri comporterebbe rilevanti difficoltà realizzative a causa di una maggior lunghezza del microtunnel stesso e della maggiore profondità delle acque in cui si dovrebbe operare.

Tali difficoltà realizzative, che rendono l’esecuzione del microtunnel estremamente problematica dal punto di vista della realizzazione tecnica convenzionale,”

La verifica di esclusione da Via si concludeva per la non assoggettabilità con decreto direttoriale n. 116 del 9.3.2018.

Però, a ben guardare le motivazioni, queste risultano apodittiche e contraddittorie.

Infatti la non assoggettabilità a Via viene fatta discendere dalla considerazione che il progetto ottimizzato mediante allungamento del microtunnel da 1485 metri a 1540 metri, con previsione di un palancoato al fine di proteggere dagli impatti indiretti la prateria di cymodocea - nel frattempo quantificata in 33 ettari (mentre la presenza in sede di Esia era stata messa in dubbio addirittura l'esistenza, contestualmente a considerare non protetta la suddetta pianta (contrariamente a quanto previsto dall' direttiva habitat)- fosse migliorativo del progetto preliminare, senza avere alcun conto che quel progetto preliminare era stato superato dal definitivo sortito dalla previsione delle prescrizioni previste dalla Ctvia e recepite in Dm 223/14. Il confronto, al fine di considerare gli impatti ambientali come migliorativi, andava fatto tra il progetto ottimizzato e il progetto definitivo comprensivo delle prescrizioni. Altrimenti ragionando si creerebbe la situazione di un facile e assurdo aggiramento delle previsioni di cui alla direttiva Via e del dlgs. 152/2006. Sarebbe infatti facile presentare un progetto estremamente impattante in termini ambientali, farsi porre delle prescrizioni in sede di dm di valutazione di compatibilità ambientale, poi presentare un'ottimizzazione minima rispetto al progetto originario (anche se di molto peggiore di quello con prescrizioni) e sulla scorta della considerazione che il progetto così presentato sia migliore del preliminare farselo approvare senza una riapertura della via con sostanziale aggiramento delle prescrizioni del decreto di compatibilità ambientale.

Che poi è ciò che è successo con la prescrizione a.5!

Identica situazione si è verificata in relazione alla prescrizione a.9, (attraversamento dei banchi coralligeni).

Infatti in sede di progetto preliminare Tap ha previsto un varo parallelo del foc (cavo a fibra ottica) e della condotta, calcolando apoditticamente una determinata incidenza sul coralligeno. A quel punto in sede di compatibilità ambientale la ctvia Roma e successivamente il DM di compatibilità ambientale hanno previsto di minimizzare gli impatti sul coralligeno e biocostruzioni ponendo la distanza minima da QUALSIASI biocostruzioni di 50m.

In data 23/5/2019 è stata aperta la verifica di esclusione da Via e Tap ha previsto di minimizzare gli impatti sovrapponendo il Foc sulla condotta, e conseguentemente pur passando sopra il coralligeno con la condotta, comunque questa variante risulta meno impattante del progetto preliminare. Anche qui il confronto non viene fatto con il progetto definitivo sortito dalle prescrizioni del dm di compatibilità ambientale, con evidente aggiramento delle prescrizioni del dm 223/14, del dlgs 152/2006 e della direttiva Via (direttiva 93/42/CEE) ma con il preliminare ante prescrizioni.

Peraltro dirimente appare la consolidata giurisprudenza del CdS, che ha sempre ritenuto sussistente l'obbligo di effettuare una nuova valutazione d'impatto ambientale sulle varianti dell'originario progetto, quando, in concreto, **indipendentemente dal possibile carattere migliorativo delle varianti proposte**, non è parso seriamente dubitabile che l'opera ridefinita nei suoi caratteri essenziali, presentasse una effettiva potenzialità ad incidere sull'ambiente. Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30.10.2003 n. 6759 in Riv.giur.Amb., 2004, 287 e ss.; Cons. Stato, Sez. VI, 28.09.2001 n. 5169, ivi, 2002, 538; TAR Piemonte, Sez. II, 30.11.2001 n. 2213 in Foro amm., 2001976.

Nonostante quanto sopra sia stato oggetto di osservazioni alla CTVIA, la stessa ha inteso altrimenti deliberare la NON assoggettabilità a VIA delle varianti progettuali previste per la prescrizione A9.

Sarebbe stato interessante comprendere le motivazioni che hanno portato tre membri della Commissione ad esprimere la loro contrarietà, ma come sopra si è detto ciò non è stato possibile, dato che nonostante formale accesso ne' il Ministero dell'Ambiente né la CTVIA ha inteso rispondere a detta richiesta di accesso!!!

Sub 16 Dei dinieghi alle istanze di accesso

Come sopra esposto, uno dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013, finalizzato a consentire interventi BEI a sostegno finanziario dell'iniziativa era l'integrale applicazioni dei principi di trasparenza di cui alla convenzione di Aarhus e della convenzione Espo

In realtà il progetto è stato tutto costellato da gravi violazioni ai principi di trasparenza, peraltro certificati anche da sentenze passate in giudicato.

A titolo esemplificativo si cita che

1. Il Sig. Graziano Giampaolo Petrachi,, in data 15 maggio 2017 presentava istanza di accesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, volta all’acquisizione di una serie di atti, nell’ambito della procedura di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni fissate per la realizzazione della suddetta infrastruttura energetica.
 Con nota del 9 giugno 2017 l’Amministrazione accoglieva la domanda tranne che per “le serie storiche delle tabelle mensili riepilogative dello stato di ottemperanza alle prescrizioni ante-operam”, trattandosi di documenti prodotti dalla Trans Adriatic Pipeline AG ad uso interno e allo scopo esclusivo di consentire al Ministero e alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS di avere un quadro d’insieme del lavoro svolto.
 Con lettera del 13 giugno 2017 l’istante affermava che dette tabelle dovevano invece essere pubblicate e che la richiesta era inoltrata anche ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.33 del 2013 (accesso civico), insistendo per l’ostensione e qualificando il dato richiesto come informazione ambientale.
 Con determina del 22 giugno 2017 il Soggetto pubblico confermava il parziale diniego, segnalando l’estraneità della documentazione alla normativa sulle informazioni ambientali.
 L’interessato impugnava allora i suddetti dinieghi, censurandoli per violazione dell’art.22 della Legge n.241 del 1990, degli artt.3, 5 del D.Lgs. n.195 del 2005, degli artt.5, 40 del D.Lgs. n.33 del 2013 nonché per eccesso di potere sotto il profilo della falsità del presupposto e dello sviamento.
 Con sentenza del TAR LAZIO pubblicata il 27.12.2017 N. 12653/2017 REG.PROV.COLL.N. 06985/2017 REG.RIC il Tar adito statuiva: **“accoglie, nei modi e termini di cui in motivazione, il ricorso n.6985/2017 indicato in epigrafe”**
2. Nel frattempo in data 12.10.2017 sempre il dott. Graziano Giampaolo Petrachi inoltrava a mezzo posta elettronica certificata al Ministero dell’Ambiente, Direzione Generale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali, richiesta di accesso e messa in mora (Allegato 4) chiedendo *“di conoscere se e’ stata aperta procedura sanzionatoria nei confronti della Società TAP AG, quali siano state le eventuali determinazioni e l’indicazione del funzionario responsabile del procedimento. Nella denegata ipotesi non fosse stata intrapresa alcuna procedura sanzionatorio CHIEDE di considerare la presente quale messa in mora e richiesta esplicita ad intraprendere la obbligatoria procedura sanzionatoria”*
 Con nota DVA 25670 del 7.11.2017 la Direzione generale per le valutazioni ambientali, a firma del Direttore rispondeva al il Sig, Graziano Petrachi affermando:... *“attese le diverse richieste a vario titolo ad oggi pervenute da parte della S.V. in merito al progetto in questione occorre ricordare come l’art. 24 comma 3 della legge 241/90 prevede che non siano ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni. **Pertanto la scrivente non darà ulteriore seguito a richieste inquadrabili nella fattispecie”** .* Della cosa veniva notizia la competente Procura della Repubblica di Lecce.
3. Sempre il dott. Graziano Giampaolo Petrachi in data 7.8.2019 chiedeva a mezzo pec al MISE di *“conoscere con quali atti e/o modalità siano state resi pubblici e/o conoscibili i seguenti provvedimenti dirigenziali:*
Prot.n.0024011 del 16.10.2017
Prot.n.0026281 del 13.11.2017
Prot.n.0007017 del 14.03.2018
a venti ad oggetto modifiche in corso d’opera al gasdotto denominato “trans adriatic pipeline”.
Ancora oggi non si è avuta risposta dal MISE!
4. In data 2.12.2019 chiedeva a mezzo Pec al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, alla CTVIA e al responsabile perla prevenzione della corruzione e la trasparenza del MATTM, oltre ad inviare per conoscenza la medesima richiesta alla Segreteria tecnica del Ministro dell’Ambiente di avere copia dei seguenti documenti:
 - 1) verbale della riunione della CTVIA in cui veniva redatto ed approvato il parere CTVIA n.3167 del 21.11.2019;
 - 2) parere legale proveritate redatto Giuseppe Morbidelli (di cui alla lettera C) rigo 35 di pag 12 del parere CTVIA n.3167 del 21.11.2019)
 - 3) parere legale redatto dallo Studio Associato Clearly Gottlieb Steen & Hamilton LL.P. (di cui alla lettera D) rigo 36 di pag 12 del parere CTVIA n.3167 del 21.11.2019);
 dato che detti documenti erano non appaiono nel sito né del Ministero dell’Ambiente, né altrove, pur essendo esplicitamente richiamati nelle motivazioni del parere n.3167 della CTVIA assunto a

presupposto del Decreto Direttoriale n. 372 del 21.11.2019 di non assoggettabilità della prescrizione A9 a VIA, pur costituendo documentazione che ai sensi della normativa vigente dovrebbe essere resa nota e pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente anche in virtù del fatto che è stata utilizzata nella motivazione del parere CTVIA n.3167 sopraccitato.

Chiaramente anche a questa richiesta di accesso non è stata data alcuna risposta!!!

Per cui il Sig, Graziano Petrachi è stato costretto ad adire nuovamente il TAR Lazio. Mentre il procedimento era in corso, l'11 febbraio 2020 il Ministero dell'Ambiente ha fatto sapere che avrebbe messo a disposizione, previo pagamento dei diritti di segreteria, solo il verbale di cui al punto 1, ma non la restante parte della documentazione. Al fine di avere quantomeno quel verbale che consentisse di proporre ricorso avverso il decreto direttoriale n.372 del 21 novembre 2019 si è provveduto a inviare copia del versamento il 12 febbraio 2020 e contestualmente a richiedere venisse inviato quanto il Ministero aveva accettato di rendere disponibile. Si è dovuto sollecitare con posta elettronica certificata il 23 febbraio 2020 e successivamente a sollecitare a mezzo legale con missiva del 27 febbraio 2020.

In data 11.5.2020 il Tar Lazio con sentenza n.755/2020 statuiva: "Accoglie il ricorso ordinando al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di rilasciare in copia gli atti descritti nella parte motivata". Nonostante la sentenza sia passata in giudicato e quindi non sia più appellabile ancor oggi il Ministero non ha rilasciato gli atti di cui sopra per cui il Sig, Graziano Petrachi ha dovuto dare mandato al proprio legale di intraprendere un giudizio di ottemperanza per costringere il Ministero dell'Ambiente a rispettare la suddetta sentenza (con enorme ulteriore aggravio di costi per il Sig, Graziano Petrachi).

5. In data 10 gennaio 2020, il Sig, Graziano Petrachi ha richiesto al Ministero dell'Ambiente a mezzo pec di avere copia della ultima Valutazione di incidenza ambientale, relativa al progetto Metanodotto Trans adriatic pipeline, regolarmente approvata, con l'indicazione di data di deposito, data di redazione e data di approvazione

Il ministero dell'Ambiente ha risposto che detta documentazione era disponibile al link <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/625/841> . Ma il Sig, Graziano Petrachi sfida chiunque ad aprire il link e a trovare la valutazione di incidenza!!!

E' evidente il perché non sia riportata la valutazione di incidenza del progetto TAP.

Perché risale al 2013!!! Ed e' relativa ad un progetto profondamente differente da quello autorizzato con DM 223/14 e altrettanto differente da quello poi realmente realizzato!!!

6. In data 23.07.2020 il Sig, Graziano Petrachi a mezzo posta elettronica certificata chiedeva al Ministero dell'Ambiente copia della nota n.18531/Gab del 9.9.2014 con la quale il ministero dell'Ambiente stesso ha chiesto di attivare la procedura di cui all'art. 5 c,2 lettere c bis delle Legge n, 400/88 per il progetto Trans adriatic Pipeline e copia della nota con la quale ai sensi della stessa normativa veniva attivata la medesima procedura in relazione al progetto Interconnessione Snam TAP melendugno-Mesagne, oltre a copia della deliberazione del Consiglio dei ministri con cui, in relazione al progetto Interconnessione Snam Tap Melendugno-Mesagne veniva superato il dissenso del Ministero dei Beni culturali.

Chiaramente, nonostante la mancata risposta per l'ordinamento giuridico italiano configuri il reato di omissioni di atti d'ufficio di cui all'art 328 del Codice penale ad oggi chiaramente il Sig, Graziano Petrachi non ha avuto alcuna risposta.

Sub 17 Delle mancate sanzioni

DELLA VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI A.29, A 44, A.36, A 55, A57 E DEL MANCATO SANZIONAMENTO

A seguito della reiterata violazione di prescrizioni suscettibili di essere considerate reato penale, in data 12.10.2017, il dott. Graziano Giampaolo Petrachi inviava a mezzo posta elettronica certificata al Ministero dell'Ambiente, Direzione Generale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali, richiesta di accesso e messa in mora chiedendo *"di conoscere se e' stata aperta procedura sanzionatoria nei confronti della Società TAP AG, quali siano state le eventuali determinazioni e l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento. Nella denegata ipotesi non fosse stata intrapresa alcuna procedura sanzionatoria*

CHIEDE di considerare la presente quale messa in mora e richiesta esplicita ad intraprendere la obbligatoria procedura sanzionatoria”

Con nota DVA 25670 del 7.11.2017 la Direzione generale per le valutazioni ambientali, a firma del Direttore rispondeva al il Sig, Graziano Petrachi affermando:

...la scrivente non darà ulteriore seguito a richieste inquadrabili nella fattispecie”

Al di là degli aspetti meramente amministrativi della motivazione del diniego a conoscere se esistesse o meno un procedimento sanzionatorio per il mancato rispetto delle ottemperanze e delle motivazioni del diniego preventivo a ulteriori richieste di accesso, con la presente si espone **che il Ministero avrebbe dovuto vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni del DM 223/2014, giusta art. 2 del medesimo DM, e che, una volta accertata la violazione alla prescrizione A.29 da parte della Società TAP AG, non solo ha inteso non informare l'istante, ma altresì nemmeno aprire alcuna procedura sanzionatoria ex. Dlgs. 152/2006,** nonostante esplicita messa in mora.

Si espone, infine, che la violazione da parte di Tap di una molteplicità di prescrizioni del Dm 223/14, è stata accertata anche dalla Procura della Repubblica di Lecce, che in data 6.8.2019 ha emesso Avviso di conclusione indagine, ravvisandola possibile incidenza penale delle accertate violazioni alle prescrizioni a.44, a.29, a.36 , a.55 e a 57, senza che ancora oggi il Mattm e per esso il dirigente competente, abbia provveduto a sanzionare dette violazioni ex. Dlgs. N.152/06. **Nel frattempo quelle che erano ipotesi di reato sono state cristallizzate in Decreto di Citazione Diretta a Giudizio ex. Artt. 550, 551 e 552 c.p. n° 534/18 con udienza fissata dinanzi al giudice monocratico per la data dell'8.5.2020. Ma ancora ad oggi sembrerebbe non esistere alcuna procedura sanzionatoria a carico della società TAP AG per le violazioni alle prescrizioni**

È di tutta evidenza che i comportamenti sopra esplicitati sarebbero dovuti essere sanzionati Ex. Art.29 c.5 del Dlgs.152/06.

Il 7.10.2019, anche alla luce del Decreto di citazione diretta in giudizio appena richiamato veniva inviata al Ministero dell'Ambiente e al Presidente della Commissione VIA diffida ex. Art. 328 cp^{xxiv} con la quale si chiedeva fosse intrapresa la procedura sanzionatoria di cui al comma 3 dell'art. 29 del Dlgs 152/06. Il Ministero dell'ambiente rispondeva dicendo che aveva rigirato l'istanza alla Presidenza della CT VIA^{xxv} senza che sia mai stata attivata la procedura sanzionatoria o fosse motivata la mancata attivazione della stessa!!!

Sub 18 Del contegno della Procura di Lecce

PARTE 1

Nell'agosto del 2017, constatata la reiterata violazione alla prescrizione A29 (espianto di alberi di ulivo in periodo non consentito) veniva presentato esposto-querela presso la Procura della Repubblica di Lecce chiedendo tra le altre se fossero ravvisabili fatti penalmente rilevanti:

“

4. nell'espianto dei 215 alberi di ulivo, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, avvenuta tra il marzo e l'aprile del 2017, difformemente da quanto previsto alla risposta integrazioni n° 42 ove si disponeva che l'espianto dovesse avvenire ***categoricamente tra dicembre e febbraio, disposizione che si rammenta essere resa prescrittiva dall'esplicito richiamo della prescrizione A.29;***
5. nel trasporto dei 215 alberi di ulivo, da area sottoposta a vincolo paesaggistico, per un tragitto di circa 5 Km. in epoca successiva al periodo consentito (dicembre-febbraio) nonostante la risposta n° 42 aveva rappresentato la necessità di non trasportare su lunghe distanze gli alberi in questione;

6. *nell'apposizione di recinzione dell'area interessata, area sottoposta a vincolo paesaggistico, mediante apposizione di manufatti di cemento armato (tipo "new jersey") sormontati da cancellata metallica (avvenuta su area sottoposta a vincolo paesaggistico presumibilmente anche in data precedente al 02.12.2016, data alla quale la stessa CTVA certificava la **NON** ottemperanza della prescrizione A.44);*
7. *nella mancata vigilanza a che le operazioni di recinzione dell'area di cantiere in loc. San Basilio, di espianto e successivo trasporto degli ulivi avvenisse DOPO la effettiva ottemperanza delle prescrizioni A.29 e A.44, e in modalità conforme al Decreto di Compatibilità ambientale DM Ministero Ambiente n. 223 dell'11.9.2014;*
8. *nell'utilizzazione di uno spropositato numero di persone appartenenti alle forze dell'ordine in periodo successivo al 28.2.2017 per consentire a TAP AG l'espianto e il trasporto di alberi di ulivo che, per quanto sopra detto, non potevano essere espianati e trasportati nei tempi e nelle modalità utilizzate, giusta apposita disposizione prescrittiva nel Decreto di Compatibilità ambientale. “*

Di detto esposto non si è più saputo nulla anche se nel decreto di citazione diretta a giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce n° 534/18 RGNR Mod 21 ex. 550, 551 e 552 cp del 18.12.2019 per altro fatto analogo (espianto in periodo non consentito su aree soggette a vincolo paesaggistico) la stessa procura di Lecce Citava più persone per i reati di cui agli Artt. 110/113 cp, 181 Dlgs 42/2004, 734 cp, 635 comm1 2 n. 1 e 3 cp, 44 lettera c del Dpr 380/01 perché “in concorso o cooperazione tra loro...espiantavano ulivi in periodo diverso da quello autorizzato e, quale attività propedeutica all'espianto, realizzavano un recinzione con jersey, rete metallica e filo spinato”. Praticamente la stessa identica fattispecie riscontrata e denunciata avvenuta nel periodo marzo/aprile 2017!!!

PARTE 2

In data 12.11.2017, pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 130 del 16.11.2017 ^{xxvi}:il Prefetto d Lecce, sul presupposto che:

“TAP procederà quindi alla recinzione in via cautelativa e di urgenza della porzione di area destinata alla costruzione dei micro tunnel”

“la decisa opposizione del movimento NOTAP al semplice espianto e trasporto nel sito di Masseria del Capitano di 211 ulivi, nei giorni 21, 28, 29 marzo, 1 aprile, 27 aprile, 17 maggio e 4 luglio 2017, ha determinato problematiche di ordine e di sicurezza pubblica rendendo necessario il massiccio intervento delle forze di polizia per garantire l'espletamento di operazioni già autorizzate”

Senza avere in dovuto conto che

- La recinzione insisteva su area dichiarata di “notevole interesse pubblico” e pertanto soggetta a vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 e DM 1.12.1970 e oltre a non essere stata prevista in sede di via, non era stata assoggettata a verifica di assoggettabilità VIA ex. Prescrizione a57 del DM 223/14;
- l' “espianto e trasporto nel sito di Masseria del Capitano di 211 ulivi, nei giorni 21, 28, 29 marzo, 1 aprile, 27 aprile, 17 maggio e 4 luglio 2017” ERA UN REATO, perché avvenuto in periodo non consentito e in area sottoposta a vincolo paesaggistico, e infatti per **analogo fatto** la Procura di Lecce ha poi provveduto ad emettere il succitato Decreto di citazione in giudizio

emanava ordinanza con la quale si disponeva:

- il divieto assoluto di transito e accesso a veicoli e persone
- la messa a disposizione di ingenti forze di polizia a protezione del cantiere
- il divieto di transito ed accesso a veicoli e persone su una serie di strade e intersezioni al fine di favorire la realizzazione dei lavori di recinzione di cui sopra.

Consentendo così, dolosamente o colpevolmente o casualmente un indubbio vantaggio patrimoniale a TAP AG, la quale TAP AG ha potuto quindi compiere atti, poi rivelatisi reato.

Appare peraltro in vero incomprensibile come il Prefetto abbia potuto dare più credito alle note di TAP dato che afferma testualmente nell'ordinanza *“l'urgenza ed indifferibilità della prosecuzione dei lavori, in ragione e del cronoprogramma risultante dalla nota trasmessa da TAP AG Italia in data 8 novembre 2017”* rispetto

invece al fatto notorio che tutto il territorio di Melendugno a est della provinciale Melendugno Vernole e' soggetto a vincolo paesaggistico e che pertanto quei lavori che TAP si accingeva a fare, non rientrando in quelli a suo tempo licenziati con DM 223/14 e quindi non potessero essere considerati autorizzati!

Si fa altresì presente che in sede di VIA era stato licenziato il piano traffico Doc. Doc. n°OPL00-SPF-200-G-TRY-0001 Rev. 01 Ottobre 2015^{xxvii}

Esso prevedeva che (pag.23):

“9.10 Guida notturna

Non sono previste attività di guida e di costruzione durante le ore notturne.

In realtà quel piano è risultato completamente disatteso, anzi è stato ampiamente documentato che i trasporti del 4 Luglio siano avvenuti ad esempio di notte. E su tracciati spesso differenti da quelli previsti nel piano traffico.

Sub 19 Del mancato intervento del Comune di Melendugno

In data 10.6.2019, a mezzo casella di posta certificata, il Sig. Graziano Petrachi inviava al Comune di Melendugno segnalazione ex. Art.27 del DPR 380/01 di abuso edilizio commesso da Tap AG in località San Basilio di Melendugno chiedendo di intervenire entro i termini di cui all'art.328/01.

In data 13.6.2019 il Sindaco del Comune di Melendugno inviava per conoscenza al il Sig. Graziano Petrachi copia della nota prot. 14103 del 12.06.2019 con cui lo stesso Sindaco chiedeva al responsabile del Servizio Tecnico di intraprendere il procedimento e di chiuderlo entro il termine di 10 giorni

In data 9.7.2019 il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Melendugno, arch Salvatore Petrachi comunicava al il Sig. Graziano Petrachi di aver avviato in data 8.7.2019 il procedimento finalizzato alla verifica di abuso ex. Art. 27 DPR 380/01.e di aver chiesto al Mise la documentazione necessaria per detta verifica e a TAP eventuali condoneduzioni.

Con nota del 8.8.2019 n. 17991 il Ministero dello Sviluppo Economico attestava che la documentazione richiesta dal Comune di Melendugno per portare avanti il procedimento di verifica degli abusi era già in possesso dell'ufficio tecnico comunale

Con nota del 6.8.2019, Tap AG, a pag. 3 della stessa nota, confermava di aver compiuto “leggere differenze” nelle dimensioni del pozzo di spinta (omettendo di ricevere ricordare che detto pozzo si trova in zona soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico).

Essendo decorsi i termini di cui all'art.2 comma 9 bis della legge 241/90 e quelli di cui alla nota del Sindaco del Comune di Melendugno sopracitata (prot.14103 del 12.6.2019, senza che il procedimento fosse chiuso, il Sig. Graziano Petrachi in data 9.8.2019 inviava a mezzo posta elettronica certificata al comune di Melendugno richiesta di intervento del titolare del potere sostitutivo ex. Art.2 comma 9 ter della Legge n.241/90

Con nota del 03.09.2019 il segretariato comunale congiuntamente al responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Melendugno reiettava la richiesta di intervento in poteri sostitutivi essendo in corso gli accertamenti tecnici.

In data 2.12.2019 il Sig. Graziano Petrachi inviava a mezzo pec richiesta di accesso volta a conoscere lo stato del procedimento.

In data 3.12.2019 inviava anche diffida a concludere il procedimento qualora il Comune non avesse ancora provveduto ad emettere il relativo provvedimento

In data 2.1.2020 l'Ufficio tecnico del Comune di Melendugno rispondeva che : “in data odierna lo scrivente Ufficio ha proceduto a notificare... i Ministeri competenti degli approfondimenti istruttori compiuti nonché a sollecitare per l'ennesima volta l'invio della documentazione riguardante il progetto esecutivo delle opere a terra del cantiere di San Basilio ... necessaria per gli adempimenti di competenza e che sarà cura dello scrivente ufficio, una volta acquisita la citata documentazione da parte dei competenti ministeri notificare la SV ... delle valutazioni che saranno compiute e dei conseguenziali provvedimenti che verranno adottati

Orbene l'art. 27 del DPR 380/01 testualmente dispone:” Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo ... provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi”.

La norma non pone un termine, dice “QUANDO ACCERTI”.

Solo che nel caso di specie l'ufficio tecnico aveva accertato l'abuso già nel gennaio 2018, tant'è che nella nota 1205 del 29.01.2018, indirizzata al Ministero dell'ambiente affermava: “parte (rilevante) delle opere oggetto di progettazione esecutiva ...risulta essere stata realizzata in spregio alla disciplina di V.I.A, nonché in violazione alla prescrizione A.5 e del procedimento di verifica di ottemperanza della stessa...”

Ciò nonostante non ha inteso il responsabile dell'ufficio tecnico intraprendere alcun procedimento volto all'ingiungere al ripristino dello stato dei luoghi fin al 28° giorno della diffida dal il Sig, Graziano Petrachi inviata il 10.6.2019

E lo stesso responsabile non ha inteso concludere il procedimento nemmeno dinanzi al contenuto della nota Tap del 6.8.2019 che assume valore confessoria.

Di più.

L'art. 2 comma 9 ter della legge 241/90 fissa 30 giorni dalla richiesta affinché venga concluso il procedimento. Concluso e non iniziato! Avendo il Sig, Graziano Petrachi inviato diffida il 10.6.2019 il procedimento sarebbe dovuto terminare il 09.7.2019.

E comunque con l'atto confessorio di Tap AG e la richiesta di intervento sostitutivo, ma per di più anche a seguito della pubblicazione avvenuta nei giorni scorsi della conclusione indagini della procura di Lecce, dalla quale si evince l'illegittimità della Via e la sussistenza degli elementi di reato di cui all'art.44 del DPR 360/01 il responsabile dell'ufficio tecnico avrebbe avuto tutti gli elementi per procedere, cosa che non è accaduta a tutt'oggi.

Inoltre l'art.2 comma 9 ter della legge 241/90 prevede un termine di 15 giorni per rispondere alla richiesta di intervento in poteri sostitutivi, mentre il segretario del comune di Melendugno ha atteso 18 giorni per poi rispondere in maniera evidentemente evasiva.

Ma che la condotta tenuta dagli organi del Comune di Melendugno sia stata non corretta e volta solo a procrastinare i termini del proprio provvedimento, vi è prova nella nota del 3.1.2020 della Soprintendenza per le provincie di Brindisi Lecce e Taranto.

In detta nota infatti si legge: *“relativamente alla richiesta di conoscere se dalla società TAP AG sia stata richiesta di autorizzazione paesaggistica in relazioni alle modifiche progettuali del pozzo di spinta del micro tunnel e alla eventuale relazione con il procedimento di cui all'art. 167 del Dlgs 42/2004 e smi, recante “Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria”, si rappresenta che tali procedimenti sono di competenza della Regione Puglia in qualità di autorità preposta alla gestione del vincolo paesaggistico o, se a ciò da quest'ultima delegato, del Comune di Melendugno.... Pertanto, per le eventuali richieste di informazioni relative all'attivazione di procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica l'ente competente, per quanto di conoscenza di questo Ufficio è il Comune di Melendugno”.*

Quindi poiché i terreni su cui si è realizzato il pozzo di spinta risultano essere stati dichiarati di “notevole interesse pubblico “ ex. Legge 1497/1939 e DM01.12.1970, le eventuali variazioni progettuali sarebbero dovute essere assistite da autorizzazione paesaggistica, che andava richiesta al Comune di Melendugno. Per l'ufficio tecnico dovrebbe essere semplicissimo verificare che detta autorizzazione paesaggistica per le varianti del pozzo di spinta non è mai stata presentata prima della realizzazione di detto pozzo.

Sub 20 Della Regione Puglia e delle varianti

Il 22.11.2019 il veniva inviata alla Regione Puglia a mezzo pec la seguente diffida ex art. 328 cp:

“Avendo appreso che Tap in data 14.10.2019 ha presentato al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco istanza ex art.3 del DPR 151/2011 inerente variante consistente in:

1) "Installazione della condotta tra punto chilometrico kp 0+400 e KP+900 mediante trivellazione" in luogo dello scavo di trincea;

2) Utilizzo in prossimità del punto di uscita a mare del microtunnel (exit point) di un sistema di "riempimento controllato della condotta"

Avendo pertanto constatata l'esistenza di due specifiche varianti al progetto già approvato e che dette varianti, l'una interesserebbe su particelle di proprietà della Regione Puglia in dotazione all'AQP, insistenti su aree protette perché soggette a incendi boschivi e pertanto incluse nel catasto incendi e soggette a vincolo paesaggistico, l'altra su demanio marittimo;

Avendo altresì constatato che, in difformità di quanto riportato alla prescrizione a 57 del DM di compatibilità ambientale 223/14, per nessuna delle due varianti è stata intrapresa la verifica di assoggettabilità a Via, che nel caso della variante relativa all'exit point peraltro era specificatamente prevista anche dalla prescrizione a.5 dello stesso DM 223/14 (detta prescrizione prevede infatti la predisposizione di un progetto esecutivo per TUTTE le opere inerenti l'approdo e la verifica di esclusione da Via di detto progetto esecutivo);

Con la presente DIFFIDA

La Regione Puglia, in qualità di proprietaria dei terreni interessati dalla prima variante, a che si accerti SENZA alcun indugio della regolarità formale e sostanziale, impedendo, nelle more, che venga attuata la variante relativa alla trivellazione orizzontale senza che detta variante sia regolarmente approvata e preventivamente assoggettata a verifica di assoggettabilità Via;

Il dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Melendugno, quale soggetto individuato dal DPR 380/2001 per la prevenzione e repressione degli abusi in materia edilizia, ad accertarsi SENZA alcun indugio della regolarità formale e sostanziale di ambedue le varianti e nel frattempo impedire che vengano messe in atto senza averne riscontrato la preventiva esclusione da assoggettabilità a Via e l'autorizzazione delle autorità competenti.

Fa altresì presente che: - in relazione alla posizione della Regione Puglia, la Corte di Cassazione, in ultimo SENTENZA SEZ.III N. 19225 DEL 2019, DEP. IL 07/05/2019, ha più volte statuito che "Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di reati edilizi, l'individuazione del proprietario non committente quale soggetto responsabile dell'abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, ... (Sez 3,n.52040 del11/11/2014, Rv.261522); grava,inoltre, sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (Sez. F, n.35537 del 28/08/ 2003, Rv.228295)....

-in relazione alla posizione dell'ufficio tecnico comunale del comune di Melendugno si rammenta che "La mancata adozione da parte del responsabile comunale dei provvedimenti di sua competenza per reprimere l'abuso edilizio o l'aver omesso consapevolmente di svolgere attività di vigilanza sul territorio possono costituire fattispecie rilevanti come abuso d'ufficio" se non configurano più grave reato, stante il fatto che "La legislazione urbanistica obbliga il Comune ad intervenire al fine di prevenire e di reprimere gli episodi di abusivismo, mediante l'esercizio di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità (T.A.R. Campania, Sez. III, Sent. n. 664 del 2018)."

Per quando sopra, il sottoscritto Diffida la Regione Puglia, e per essa il Presidente Michele Emiliano, e il comune di Melendugno, nella persona del dirigente dell'ufficio tecnico, ad intraprendere immediatamente, iter volto ad impedire la commissione di fatti (le varianti) che senza le dovute autorizzazioni potrebbero configurare reato.

La presente quale diffida ex. Art. 328 Cp.^{xxviii}

Chiaramente la diffida è rimasta senza alcun riscontro e del resto la cosa non è stata inusuale, sia in relazione alle condotte del Comune di Melendugno sia in relazione alle condotte della Regione Puglia

Del resto già in data 8.11.2019 era capitato di inviare diffida ex. 328 cp alla Regione Puglia nella sua qualità di Ente vigilante, dato che Tap eseguiva lavori relativi all'exit point a mare del microtunnel nonostante la prescrizione A33 non fosse stata ottemperata^{xxix}. E anche detta diffida era rimasta lettera morta!!! Senza che fosse nemmeno fornita la benchè minima motivazione.

Sub. 21 Dei difetti provvedimenti in fase di rilascio di Valutazione di Impatto Ambientale

Premessa normativa

Ai sensi del disposto di cui all' art. 25 comma 3 del Dlgs 152/06^{xxx} vigente pro tempore, la valutazione di impatto ambientale si conclude con dm del ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero beni culturali (il quale, quest'ultimo "*si esprime ai sensi dell'art.26 del dlgs 42/2004*").

L'art. 26 del dlgs 42/2004 dispone: "*Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))*. In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente."^{xxxxi}

Inoltre il comma 3 ter dell' Art.26 dlgs 152/06^{xxxii}, vigente protempore, statuisce che: "*Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione*".

Fatto

L'8.9.2004 il Mibact rendeva parere ex.art.26 del dlgs.42/2004 giusta disposizione di cui al comma 3 dell'art.25 dlgs 152/2006^{xxxiii}

Come evincibile da pag. 13 primo capoverso di detto documento, la Direzione Generale per il paesaggio servizio IV del Ministero Beni Culturali delegata all'espressione del parere, con nota 7596 del 20.3.2014 aveva comunicato a Tap che con riferimento alle richieste di approfondimento avanzate dalle Soprintendenze rispettivamente per i beni archeologici e per i beni architettonici e paesaggistici competenti (rispettivamente nota prot.2586 del 28.02.2014 e n.3519 del 24.06.2014) tali richieste erano appropriate e le "La valutazione complessiva dovrà tenere conto anche degli impatti cumulativi generati dalla completa realizzazione a regime dell'opera derivanti dall' ulteriore collegamenti alla rete di trasporto nazionale..."

A detta richiesta Tap ha risposto con nota del 17/4/2014, e la Direzione Genere con nota 12243 del 15.5.2014 ha chiesto a sua volta alle Soprintendenze competenti di esprimere parere endoprocedimentale.

Nonostante ulteriori "chiarimenti spontanei" trasmessi da Tap con nota del 18.7.2014, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici con nota prot.11131 del 25/7/2014 tra le molte altre riscontrava (pag.21: "*si ritiene evidenziare fin da ora che...le analisi progettuali di previsione degli impatti verificati e potenziali è da ritenersi parziale. Tale aspetto assume rilievo non solo in prospettiva, relativamente agli impatti paesaggistici cumulativi dell'opera nella sua globalità, ma anche in relazione al tratto di gasdotto in esame*"

Anche per questo, ma non soltanto, la Direzione generale del Mibact concludeva "l'opera in esame ...necessita ...del collegamento alla rete di trasporto nazionale Snam Rete gas...; la medesima opere in esame si qualifica pertanto di fatto come segmento...di un più complessivo e vasto intervento di cui non è possibile valutare gli impatti..."

Analogamente non appaiono condivisibili le conclusioni formulate nel successivo documento...con cui la Società ha esaminato più compiutamente le alternative di tracciato...: In merito alla soluzione D1(San Foca) prescelta, NON VIENE INFATTI MINIMAMENTE CONSIDERATO L'IMPATTO GENERATO DALLA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO SUGLI ELEMENTI DI VALORE PAESAGGISTICO DELL' AREA.." ... Questa direzione generale ... Esprime parere tecnico istruttorio negativo".

E' di tutta evidenza come dal summenzionato parere si evinca indiscutibilmente la presenza di due elementi:

- a) La, di fatto, mancata risposta alla richiesta di integrazioni in merito agli impatti cumulativi dell'opera;
- b) La totale negatività del parere espresso dal MIBACT in merito all'ipotesi di tracciato D1 (San Foca)

Sub a)

In considerazione del disposto di cui all' comma 3 ter dell' Art.26 dlgs 152/06 (All.2), vigente protempore, che si ripete statuisce: "*Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione*", la Valutazione di impatto ambientale non poteva essere proseguita

Sub b)

In considerazione del parere totalmente negativo in merito all'ipotesi di approdo a San Foca ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 42/2004 secondo il quale: "Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al ((

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)). In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente” la procedura avrebbe dovuto concludersi ostando al rilascio della VIA

E che in riferimento all’approdo di San Foca il parere del MBACT fosse categorico e DEL TUTTO negativo lo attesta anche il Direttore Generale del Mibact, Dott. Arch.Francesco Scoppola, che nella nota n. 3039 del 10.2.2015 ebbe ad affermare: “Si anticipa sin d’ora che codesta Direzione Centrale non potrà che attenersi al parere tecnico istruttorio (prot.n.21662 del 8.8.2014) reso nell’ambito del procedimento di VIA nel quale ha ampiamente esposto le condizioni per il superamento del dissenso espresso, e che tali condizioni sono relative ad un diverso approdo sulla costa pugliese del metanodotto di cui trattasi.”

Nonostante le due norme avrebbero impedito un qualsiasi proseguo differente il Ministero dell'ambiente con nota prot.18531/Gab del 9.9.2014 chiedeva di attivare la procedura di cui al comma 2, lett.c bis dell'art.5 della legge n.400/88 affinché il Consiglio dei Ministri potesse dirimere il conflitto tra i pareri contrari di Minambiente e Mibact.

Il consiglio del ministro si esprimeva con deliberazione del 10.9.2014 facendo propria la posizione del Ministero dell'ambiente e pertanto chiedendo a questi di emanare il decreto di compatibilità ambientale n.223/14.

Osservazioni

Al di là dei profili attinenti il reato di cui all’art. 323 CP, al fine di verificare la leicità della nota prot.18531/Gab del 9.9.2014 del Ministero dell’Ambiente con la quale si chiedeva l’attivazione della procedura di cui al comma 2, lett.c bis dell'art.5 della legge n.400/88 il Sig, Graziano Petrachi in data 23.07.2020 inviava richiesta di accesso via PEC, richiesta di accesso cui il Ministero non ha inteso nemmeno rispondere (come sopra evidenziato)

Ma detta omissione porta a supporre che la nota suddetta possa evidenziare profili di illecità ben superiori a quelli finora prospettati.

Anche perché, una delibera del Consiglio dei Ministri, per quanto atto di alta amministrazione, non può derogare agli obblighi rivenienti da Leggi dello Stato e men che meno al diritto comunitario (obbligo degli impatti cumulativi previsto da: Direttiva 2011/92/UE, in vigore dal 17 febbraio 2012, nota 1 allegato 4), direttiva peraltro avente le caratteristiche di self executing (ex plurimus Corte di giustizia delle comunità europee 21 gennaio 1999, causa C 150/97 ; Corte di giust. 18 giugno 1998, causa C 81/96;Corte di giust. 11 agosto 1995, causa C 431/92; Corte di giust. 9 agosto 1994, C 396/92; Corte di giust. 18 giugno 1998, causa C 81/96)

Sub. 22 Dei difetti provvedimentali in fase di rilascio di Autorizzazione Unica

Premessa normativa (nei testi protempore vigenti)

Art.52 quinquies DPR 327/01:

"2.L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi ((nonche' paesaggistici)), ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. ...

5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 e' adottato d'intesa con le Regioni interessate ((, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito))"

Art 146 dlgs 42/2004:

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

5. *Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5.*

art.14 quater Legge 241/90

1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Art.14 ter Legge 241/90

3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42. ...

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita', alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata.

Art.26 dlgs 152/06

4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.)

Premessa giurisprudenziale

sentenza T.A.R. Puglia, BA, Sez. I, 19 marzo 2019, n.403

(https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=201400434&nomeFile=201900403_01.html&subDir=Provvedimenti)

Ove si statuisce:

"Va ribadito, dunque, che proprio in ragione del carattere di specialità della disciplina posta dall'art. 146 D.lgs. n. 42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina sic et simpliciter la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A"

Fatto

In data 3.12.2014 presso il Mise si tiene la Conferenza di servizi per l'autorizzazione unica del Tap.

In quella sede il rappresentante del Mibact, Soprintendenza di Lecce, deposita agli atti parere contrario espresso ai sensi dell'146 comma 5 del dlgs 42/2004 con nota prot. N.17608 del 2.12.2014, inviato anche per posta certificata.

Proprio a causa questo parere negativo espresso la conferenza di servizi si conclude con un verbale che riporta:

"Per quanto sopra rilevato e considerato l'espressione dei pareri delle amministrazioni enti e società interessate, il responsabile del procedimento evidenzia che alla luce del parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici competente ..si configura il dissenso ...di un'amministrazione statale (Mibact) per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica, ex art.146 del Dlgs 41/2004. Pertanto, iter procedimentale seguirà le procedure previste dalla normativa vigente." ^{xxxiv}

Orbene, quando si ha un dissenso tra amministrazioni statali la legge prevede che tale dissenso sia superato con deliberazione del Consiglio dei Ministri ex Legge 400/88 articolo 5, comma 2, lettera c-bis .

In data 26.1.2015 però il responsabile del procedimento emette determina conclusiva nella quale si legge: "Considerato e valutato che il parere negativo sull'opera ai fini paesaggistici dell' Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici... può ritenersi superato sia ai sensi del comma 5 dell'art. 14 ter della legge n.241/1900 sia perché il dissenso in tale materia è stato superato nel procedimento di Via con la richiamata Delibera del Consiglio dei Ministri...." ^{xxxv}

Le due motivazioni poste nella determina conclusiva, per evitare di ricorrere alla procedura di cui alla Legge 400/88 venivano a questo punto contestate DURAMENTE dalla Soprintendenza di Lecce la quale così si esprime:

*"Relativamente al ritenuto superamento del parere negativo dello Scrivente ai sensi del comma 5 dell'art.14 ter della l. 241/90...**questa Soprintendenza sostiene che...sia illegittima, sia nel merito, sia nella forma...Nel merito in quanto in palese contrasto sia con il comma 3-bis dell'art.14 ter della l. 241/90....nella forma in quanto l'applicazione del citato comma ,5 dell'art.14 ter della L.241/90 è stato applicato "POSTUMO" alla procedura della conferenza dei servizi del 03.12.2014 laddove il ministero al più avrebbe dovuto provvedere all'emanazione degli atti consequenziali di revoca della procedura relativa alla conferenza dei servizi del 03.12.2014.***

...

Relativamente al ritenuto superamento del parere negativo della scrivente "perché il dissenso è stato già superato nel procedimento di via"..." e qui la Soprintendenza elenca una serie di motivazioni, concludendo:

"Per tutto quanto sopra esposto questa sovrintendenza sostiene che il parere negativo espresso ai fini paesaggistici ...non possa ritenersi superato come ritenuto da questo Ministero nella determina di cui alla nota protocollo numero 1503 del 26 gennaio 2015 né ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 della legge 241/90 né perché il dissenso in tale materia stato già superato nel procedimento di via con la richiamata delibera del Consiglio dei Ministri in quanto le valutazioni sono viziate da illegittimità sia di merito che formali come già evidenziato sopra e in quanto l'opera ai sensi della normativa vigente in materia paesaggistica non può essere realizzata in assenza dell'atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire costituito dall'autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004 ." ^{xxxvi}

Praticamente la Soprintendenza afferma e motiva che l'autorizzazione del Tap MANCA TOTALMENTE DELL' AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA!!!

Ma vi è più.

Con nota prot. N.3971 del 04.02.2015 il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo presso la Presidenza del Consiglio convocava conferenza di servizi ex legge 400/88 al solo fine di superare il dissenso della Regione Puglia, e non altro

In sede di prima riunione (avvenuta l'11.2.2015) il rappresentante Mibact depositava nota n. 3039 del 10/2/2015 nella quale il Direttore Generale MIBACT, ossia il **massimo organo nell'ordinamento italiano competente in materia paesaggistica**, osservava:

"Appare opportuno svolgere e fare presenti al riguardo le seguenti considerazioni.

Lo stesso Ministero dello sviluppo economico con nota di convocazione della conferenza di servizi (prot n 20133 del 27/10 2014)aveva espressamente indicato che “ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241, in caso di opera o attività sottoposta anche ad utilizzazione paesaggistica il soprintendente si esprime in via definitiva in sede di conferenza di servizi in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 42/2004”...Di conseguenza e in adesione a quanto è stato ritenuto necessario-ed è stato richiesto- dall’amministrazione procedente, la Soprintendenza competente è intervenuta alla conferenza di servizi ed ha rilasciato in quella sede il proprio parere ai sensi dell’art. 146 del dlgs 42/2004 e s.m.i, detto parere, come noto, è stato reso in senso negativo.

Ciò richiamato non si possono non segnalare elementi di perplessità circa l’assunto contenuto nella sopracitata delibera del mise, secondo la quale è da ritenersi superato il dissenso espresso da questa amministrazione con richiamo al c.5 dell’art 14-ter della L.241/90 e s.m.i., nonché alla delibera n 19639 del 11/9/2014 di codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri espressa con riferimento al provvedimento di Via, considerato che l’autorizzazione paesaggistica non risulta quale atto distinto compreso nella relativa determinazione di compatibilità ambientale..

Non sembrerebbe dunque acclarato, ad avviso di questa amministrazione, che il motivato parere negativo espresso dalla Soprintendenza, ,, Possa essere ritenuto superato per il sol fatto che sia intervenuta la dichiarazione di compatibilità ambientale dell’opera”.^{xxxvii}

Nel verbale della riunione dell’11.2.2015 a pag. 4 il rappresentante Mibact chiedeva e otteneva fosse riportato: “il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo mibact richiama quanto comunicato con nota protocollo numero 3039 del 10/2/ 2015 nella quale vengono espresse perplessità in merito a quanto determinato dal mise circa il superamento del dissenso espresso in sede di conferenza dei servizi dalla competente Soprintendenza bap ai fini dell’autorizzazione paesaggistica prevista dall’articolo 146 del decreto legislativo 42/2004 per il progetto in questione.

Il mibact ritiene che il richiamo all’articolo 14-ter della legge 241/90 e s.m.i. e all’intervenuto decreto di compatibilità ambientale debba essere considerato con riferimento all’attivazione del procedimento ai sensi dell’articolo 14-quater comma 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii i e non ai fini del superamento del dissenso espresso da questa amministrazione in conferenza di servizi”.^{xxxviii}

E ancora, nel verbale del 24.3.2015 a pag.1 ultimo capoverso il rappresentante del Mibact ribadiva: “il mibact richiama il contenuto della propria nota già depositata in atti e segnatamente le perplessità ivi espresse in merito a quanto determinato dal mise circa il superamento del dissenso espresso dalla competente Soprintendenza fini dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 42/2004 e s.m.i. in sede di conferenza di servizi nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui al sopracitato articolo 52 quinquies,”.^{xxxix}

Il parere espresso dalla Soprintendenza in sede di conferenza di Servizi presso il MISE, stante la legislazione vigente, non poteva essere superato senza un APPOSITO rinvio al Consiglio dei Ministri. In merito del resto il Consiglio di Stato con parere n.2534/2019 ha statuito:

“come bene evidenziato anche nella richiesta di parere, nel regime anteriore alla riforma del 2016 (si veda l’antevigente art. 14-quater, comma 3), era inconfigurabile un potere del Comune di provocare l’esame dell’affare da parte del Consiglio dei Ministri facendo valere un interesse “sensibile” oppositivo alla realizzazione del progetto. Il “ricorso” a questo rimedio era infatti riservato, in termini speculari rispetto al regime attuale, non già all’amministrazione contraria alla conclusione positiva della conferenza, bensì all’amministrazione procedente che intendesse superare il parere negativo di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, parere negativo che determinava un effetto ostativo alla conclusione positiva della conferenza e impeditivo dell’approvazione del progetto, dinanzi al quale l’amministrazione procedente,

interessata invece alla conclusione positiva della conferenza, non aveva altro rimedio se non la rimessione dell'affare alla sede "politica" del Consiglio dei Ministri"^{xl}

E' di tutta evidenza quindi che il Mise, se avesse voluto superare il parere negativo della Soprintendenza ai beni culturali DOVEVA chiedere l'intervento del Consiglio dei Ministri non già SOLO per superare il parere contrario della Regione, ma soprattutto per superare il parere contrario della Soprintendenza. E senza detta opposizione (che non è avvenuta, come certificato dalla Soprintendenza e dal Direttore Generale del Mibact con gli atti poco sopra richiamati, il parere negativo della Soprintendenza si cristallizzava e la procedura si concludeva negativamente.

Prosegue infatti il parere del Consiglio di Stato *"La competenza del Consiglio dei Ministri (che si esprime in un atto di alta amministrazione connotato da discrezionalità amministrativa, in veste quasi sostitutiva della ordinaria sede tecnico-discrezionale: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2012, n. 3039; Id., 15 gennaio 2013, n. 220; sez. IV, 12 giugno 2014, n. 2999; sez. VI, 4 febbraio 2014, n. 505, sez. IV, 24 agosto 2017, n. 4062; Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 12 luglio 2019, n. 18829) "scattava" dunque solo a fronte di un parere negativo vincolante, non ordinariamente superabile, opposto da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini. E dunque, nel sistema della conferenza di servizi antecedente alla riforma introdotta dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 in attuazione dell'articolo 2 della legge di delega 7 agosto 2015, n. 124, la competenza sussidiaria del Consiglio dei Ministri poteva attivarsi solo se "innescata" (indirettamente) da un'amministrazione titolare di un siffatto potere di "veto", ossia di pronuncia di un parere (o di un diniego di un atto di assenso) vincolante (in senso negativo) l'esito del procedimento."*

Da quanto sopra e specificatamente:

- 1) Il parere della Soprintendenza di Lecce che sconfessa gravemente la determina conclusiva del Mise.
- 2) Il parere del Direttore Generale del Mibact che ribadisce la falsità ideologica della determina conclusiva del Mise e l'errore in procedendum relativo alla procedura seguita per addivenire all'autorizzazione unica;
- 3) Il verbale del 16.2.2015 della Conferenza di servizi presso la presidenza del Consiglio che riporta e ribadisce la posizione del Mibact come sopra
- 4) Il verbale del 24/3/2015 della Conferenza di servizi presso la presidenza del Consiglio che unitamente al parere del Consiglio di Stato evidenzia l'errore in procedendum;

si evidenzia come la normativa italiana in tema di paesaggio e tutela dei beni culturali sia stata GRAVEMENTE violata in sede di emanazione di un' autorizzazione unica, la quale risulta ancora oggi priva di qualsiasi autorizzazione paesaggistica, con grave violazione dell'art. 9 della Costituzione Italiana e della **Convenzione europea del paesaggio**, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000 e sottoscritta dagli Stati membri dell'organizzazione a Firenze il 20 ottobre 2000.

Sub. 23 Del disastro ambientale

Nel corso del 2020 TAP AG ha provveduto alla posa della condotta a mare (prescrizione A9) con rimozione di banchi coralligeni (Habitat 1170) e ove non possibile, alla posa sugli stessi, quando detta decisione

contrasterebbe in maniera eclatante anche con quanto riportato a stampa in merito alla decisione dalla Commissione Generale per la pesca (CGPM) della FAO 43/a sessione del 4-8- novembre 2019.

Le operazioni volte alla rimozione dei banchi coralligeni (quand'anche finalizzati ad un reimpianto, che non può che essere dagli esiti incerti) così come la posa sugli stessi o a brevissima distanza dagli stessi (si ricordi che nel DM 223/14 era prevista una distanza di 50 m dagli stessi ora ridotta a 10) hanno determinato una indubbia alterazione irreversibile dell'ecosistema, o se non irreversibile la cui eliminazione risulterà particolarmente onerosa e conseguibile con provvedimenti eccezionali.. E anche nell'ipotesi dell'impatto più blando comunque dette operazioni determineranno un'alterazione un deterioramento significativo dell'ecosistema, della biodiversità e della flora e della fauna.

E' evidente che se il processo in corso dovesse concludersi con la declaratoria dell'illegittimità della Valutazione di impatto ambientale, l'alterazione dell'ecosistema, attuata "abusivamente" nel senso prescritto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ossia non solo sulla scorta di assenza di titolo autorizzativo ma anche sulla base di un titolo scaduto o illegittimo, determinerebbe il verificarsi delle fattispecie di cui rispettivamente all'art. 452 quater o 452 bis del Codice penale, a nulla valendo porre l'attenzione sulla eventuale colposità della condotta, dato che le illegittimità della VIA, come sopra evidenziate sono gravi, reiterate e comprovate, oltre che di pubblico dominio.

Sub. 24 Della violazione della Decisione della Commissione Europea n. C(2013)2949 final del 16 maggio 2013 e dell'art. 36 c. 1 della direttiva 2009/73/CEE

Nella concessione da parte della Commissione Europea delle esenzioni alla direttiva 2009/73/CEE e specificatamente agli artt, 9 (Separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto), 32 (Accesso terzi), 41 Comma 6 (Calcolo, termini e condizioni per concessione e accesso reti nazionali, prestazioni di servizi di bilanciamento, accesso infrastrutture transfrontaliere), 41 comma 8 (incentivi di tariffa) e 41 comma 10 (impedimento a fissare tariffe in maniera indiscriminata) la Commissione Europea legava tali concessioni al rispetto integrale e inderogabile di determinate condizioni.

Innanzitutto, come si può rilevare al punto 3.4 del Parere congiunto dei regolatori dell'energia sulla domanda di esenzione di TAP AG a seguito della Decisione C(2013)2949 della Commissione Europea, in merito all'ammissibilità della domanda di esenzione presentata da TAP affermava testualmente:

"L'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica separata, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori del sistema nei cui sistemi sarà costruita l'infrastruttura"

L'interazione prevista tra TAP AG e i TSO nei tre paesi interessati può essere brevemente valutata come segue:

*Italia – Il gestore del sistema del gas a cui TAP collegherà in Italia è SNAM Rete Gas S.p.A., la società certificata come Operatore di Trasmissione Indipendente (secondo la definizione della Direttiva Gas), che gestisce la rete nazionale del gas. SNAM Rete Gas è interamente detenuta dalla holding SNAM S.p.A. Gli azionisti di SNAM sono: 30% Cassa Depositi e Prestiti, CDP Reti, 20,23% ENI, 38,26% investitori istituzionali, 9,82% investitori retail, 1,69% altri. **Gli azionisti di TAP AG non hanno azioni di SNAM S.p.A.***

...

Si può pertanto concludere che il TAP soddisfa anche il terzo criterio della direttiva sul gas, in quanto TAP AG è un'entità giuridica separata e indipendente per i gestori di sistemi pertinenti ed esistenti SNAM Rete Gas S.p.A. e DESFA SA."

E' evidente che condizione imprescindibile per la concessione e il mantenimento in essere delle esenzioni era il rispetto del disposto di cui all'art. 36 comma 1 della direttiva 2009/73/CEE e nello specifico che non ci fosse cointeressenza di TAP in SNAM e/o DESFA o viceversa.

A partire da poco dopo era stata formalizzata dalle autorità garanti di Italia, Grecia e Albania l'esenzione alla direttiva 2009/73/Cee (conformemente alla decisione della Commissione Ue C(2013) 2949, la compagine sociale variava più volte, con conseguente **variazione del capitale di controllo**.

Nello specifico risulterebbe che nel luglio 2013 la compagine sociale era composta da : BP (20%), SOCAR (20%), Statoil (20%), Fluxys (16%), Total (10%), E.ON (9%) e Axpo (5%).

Nel settembre 2014 Fluxys portava la sua quota al 19% ed ENAGAS acquisiva il 16% per cui la compagine risultava a quel punto composta come segue: BP (20%), SOCAR (20%), Statoil (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) e Axpo (5%).

Infine nel 2015 SNAM spa acquistava i 20% di TAP AG da Statoil.

Innanzitutto dette variazioni non risulterebbero siano mai (o almeno di dette notifiche e delle consequenziali valutazioni non si riesce ad avere alcuna traccia) state notificate ai sensi del disposto di cui al punto 4.7.11 della che recita:

“Modifica della partecipazione TAP – Se, direttamente o indirettamente, un'impresa acquisisce il controllo congiunto o esclusivo o si fonde con TAP AG o con uno dei suoi azionisti, TAP AG deve notificare tale modifica a ciascuna delle autorità nazionali competenti, che devono quindi valutare (se ritenuto necessario in collaborazione con un'autorità nazionale garante della concorrenza) se le condizioni alle quali l'esenzione è stata concessa sono ancora soddisfatte.”

Notifiche che erano importanti anche in virtù del fatto che SOCAR e BP risultano partecipanti nel consorzio SHA DENIZ II e quindi assumono la qualifica di produttori.

Nel frattempo inoltre la Senfluga Energy Infrastructure Holdings partecipata da a Snam (60%), Enagás (20%) e Fluxys (20%) nell' aprile 2018 acquisiva il 66% di DESFA, operazione poi formalizzatasi nel dicembre 2018.

A quel punto era evidente come SNAM, Enagas e Fluxis così come controllavano DESFA, controllavano congiuntamente TAP AG, inoltre SNAM era proprietaria e controllore di Snam Rete Gas.

Orbene come si poteva conciliare quanto sopra con la motivazione alla base Parere congiunto dei regolatori dell'energia sulla domanda di esenzione di TAP AG ove si legge testualmente: “

“TAP AG's shareholders don't have any shares in SNAM S.p.A” ossia **“Gli azionisti di TAP AG non hanno azioni di SNAM S.p.A.”**?

Si ritiene quindi che TAP AG sia incorsa nella fattispecie di cui al punto 4.9.2 del Parere congiunto dei regolatori dell'energia sulla domanda di esenzione di TAP AG come emendato dalla Decisione della Commissione UE C(2013)2949 che prescrive *“la revoca da parte delle autorità delle esenzioni previste dal presente parere comune”*

Orbene, nonostante la Commissione Europea abbia omissso di dichiarare la decadenza dalle deroghe concesse, e nonostante lo stesso comportamento omissivo abbiano tenuto l'autorità per la concorrenza e l'energia Italiana e il Ministero dello Sviluppo economico italiano, ciò non significa che il comportamento elusivo non sia censurabile, e pertanto sarà oggetto di valutazione nelle diverse sedi giurisdizionali sia italiane che europee.

Sub. 25 Della violazione del punto 4.5 Decisione della Commissione Europea n. C(2013)2949 final del 16 maggio 2013 e dell'art. 19 della direttiva 2009/73/CEE

Condizione *sine qua non* per la concessione a TAP dell'esenzione di cui all'art. 9 della Direttiva 2009/73/CEE era testualmente (Cfr 4.5 della Decisione C(2013)2949) :”

2. TAP AG dovrebbe essere pienamente certificata prima dell'inizio della costruzione della condotta e non oltre il 1° gennaio 2018. ... Le autorità di regolamentazione di Grecia e Italia dovranno valutare nelle loro decisioni di certificazione la conformità di TAP AG alle norme di disaggregazione prescritte nella decisione di esenzione. ... **Tap dovrebbe rispettare tutte le condizioni di cui al capitolo IV della direttiva sul gas, ad eccezione dell'articolo 22 della direttiva sul gas.** Tali condizioni dovrebbero comprendere, tra l'altro, come specificato nel capitolo IV della direttiva sul gas, le seguenti disposizioni:

(i) *I vertici e i dirigenti di TAP AG non parteciperanno ad alcuna struttura societaria degli azionisti di TAP AG responsabili della produzione e della fornitura quotidiana di gas.*”

Quindi TAP AG doveva essere “certificata” PRIMA dell’inizio dei lavori e comunque entro e NON OLTRE il 1° gennaio 2018 e entro quella data TUTTE le disposizioni di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CEE **DOVEVANO** essere rispettate ed applicate.

In realtà le disposizioni di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CEE sono state da sempre e financo tuttora disattese.

Basti pensare che il Sig. Scheppati Luca dal 27 giugno 2017 risulta essere stato nominato in TAP AG quale managing director, in sostituzione di Ian Bradshaw, nonostante fino ad allora Chief Industrial Assets Officer in Snam Spa e Managing Director di Snam Rete Gas (Fonte <https://www.bloomberg.com/profile/person/19986954>)

Il sig. Walter Peeraer dal 27 giugno 2017 risulta nominato presidente di TAP AG, ma già prima (1.12.2016 era stato nominato nel CdA di TAP AG. Precedentemente era stato Chairman-Mgmt Bd/CEO in Fluxys nel periodo 06/2009–05/2012 e Chairman-Mgmt Bd/CEO di Fluxys Belgium nel periodo 05/2012–01/2015 (fonte <https://www.bloomberg.com/profile/person/2091955>, <https://www.zefix.ch/it/search/entity/list/firm/866084?name=trans%20adriatic%20pipeline%20AG&searchType=exact>)

Il Sig. Federico Ermoli risulta nominato presidente del Consiglio di Amministrazione di TAP AG il 27.11.2018, e da allora rimasto nel consiglio di Amministrazione fino al Novembre 2019 quando poi diventa Chief Energy Transition Officer di Snam. E' attualmente Presidente di Snam4Molality (di cui è anche Amministratore Delegato), IES Biogas e Cubogas. (Fonte <https://www.snam.it/it/chi-siamo/il-management/management-snam/federico-ermoli.html>)

Il Sig. Molisani Sergio è stato **Head of Capital Markets, Financial Planning and Risk Management di Snam nel periodo** feb 2012 – ott 2016, **Finance & Insurance Director di snam dal nov 2016 ad oggi**, ma al tempo stesso è **Finance & Insurance Director and Trans Adriatic Pipeline (TAP) Investment Officer dal Novembre 2019 e Finance Insurance & Tax Director and Trans Adriatic Pipeline (TAP) Investment Officer dal marzo 2020** ma dal Dicembre 2018 risultava anche membro del Consiglio di Amministrazione di TAP AG

(Fonte <https://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&DOCID=1004527736>)

E' evidente come in violazione di quanto previsto dall'art. 19 della direttiva 2009/73/Cee e specificatamente dai commi 3, 4, 5, 7 ci sia stata una enorme commistione di ruoli tra la governance di TAP AG e dei propri soci (Snam e controllate di Snam e Fluxis e controllate di Fluxis)

In tal senso a titolo esemplificativo si rammenta che l'art. 19 c. 7 della Direttiva 2009/73/Cee riporta: *“Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasporto, le persone responsabili della sua gestione e/o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto né con i suoi azionisti di controllo per un periodo non superiore a quattro anni”*

Né può essere richiamato quale esimente il parere del Commissario Miguel ARIAS CAÑETE del 28.01.2016 secondo cui: *“ la Commissione ritiene che, tenendo conto dell'esenzione concessa, durante costruzione fino al COD, non sarebbe proporzionale applicare i requisiti di cui all'art 19 (3) e (7) Direttiva sul gas ai dirigenti e al personale di TAP impegnati esclusivamente nella gestione o esecuzione di attività legate alla costruzione. ... Inoltre, la Commissione ritiene che l'applicazione dell'articolo 19 della direttiva sul gas nel caso in esame non dovrebbe essere tale da vietare il distacco di personale presso TAP AG dai suoi azionisti, a condizione che tale personale non sia coinvolto nell'attività commerciale operazioni compiute da TAP AG o nella gestione delle informazioni ad essa connesse”*,

Innanzitutto perché, **stante il disposto di cui all'art. 288 del TFUE secondo il quale: *“La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. ... Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.”*** e le condizioni dettate dalla Decisione C(2013) 2949final non potevano quindi essere abrogate e/o modificate dal parere C(2016) 538 final (Parere peraltro mai pubblicato!).

In secondo luogo perché l'esenzione all'art. 9 della direttiva 2009/73/cee era condizionata al rispetto al punto 4.5 della decisione C(2013)2949 final ove specificatamente prevedeva come *condicio sine qua* non dell'esenzione prima della certificazione

2. *“Le autorità di regolamentazione di Grecia e Italia dovranno valutare nelle loro decisioni di certificazione la conformità di TAP AG alle norme di disaggregazione prescritte nella decisione di esenzione. Tap dovrebbe rispettare tutte le condizioni di cui al capitolo IV della direttiva sul gas, ad eccezione dell'articolo 22 della direttiva sul gas. Tali condizioni dovrebbero comprendere, tra l'altro, come specificato nel capitolo IV della direttiva sul gas, le seguenti disposizioni:*

(i) *I vertici e i dirigenti di TAP AG non parteciperanno ad alcuna struttura societaria degli azionisti di TAP AG responsabili della produzione e della fornitura quotidiana di gas.”*

E essendo detta condizione imprescindibile, venendo meno questa sarebbe dovuta venir meno anche la stessa esenzione.

Eppure dalla deliberazione ARERA del 7.04.2016 n.172/2016/R/GAS si apprende che:

“ il personale messo a disposizione dagli azionisti in questa fase è comunque assoggettato a precise regole sul trattamento delle informazioni ...” e pertanto si viene a sapere che del personale era stato messo a disposizione di TAP AG da parte degli azionisti, contravvenendo alle disposizioni di cui all'art. 19 della direttiva 2009/73/Cee sopracitata

E' di tutta evidenza che le gravi violazioni alla Decisione C(2013)2949 dovrebbero essere inevitabilmente sanzionate ai sensi dell'art 4.9 comma 2 della Decisione C(2013)2949 Final e quindi con la revoca delle esenzioni.

Sub. 26 Della violazione al Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/200 e specificatamente dell'art. 5 comma 8

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/200 e specificatamente dell'art. 5 comma 8

“8. Un progetto di interesse comune può essere rimosso dall'elenco dell'Unione secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 4, se la sua inclusione in detto elenco è stata basata su un'informazione errata che ha rappresentato un fattore determinante per l'inclusione o se il progetto non è conforme al diritto dell'Unione.”

Orbene in relazione al fatto che l'inclusione del progetto TAP nell'elenco dei PIC sia stato cagionato da informazioni errate è facilmente desumibile dalle osservazioni avanzate dall'Ombudsman Europeo nella decisione sul caso 1991/2019/KR ove si legge: *“la sostenibilità dei progetti sul gas inclusi nel quarto elenco PCI (e negli elenchi precedenti) non è stata sufficientemente presa in considerazione.*

*20. Il Mediatore rileva che gli obiettivi dell'UE in materia di obiettivi in materia di cambiamento climatico e sostenibilità hanno acquisito urgenza con la crescente consapevolezza dell'accelerazione della crisi climatica. In questo contesto, il **Mediatore ritiene deplorabile** che la Commissione non abbia tentato in una fase precedente di migliorare i dati disponibili e le metodologie analitiche applicate, in modo che sarebbe stata possibile una classifica dei PIC del gas candidati in base alla loro sostenibilità.”.*

Risolutiva comunque appare la considerazione che per quanto sopra il progetto TAP dovesse essere necessariamente escluso dalla lista dei pic per mancata conformità al diritto europeo.

La mancata esclusione fino ad ora non esime certo la Banca Europea degli investimenti dalla responsabilità nell'aver finanziato e magari finanziare ancora in futuro un progetto privo dei requisiti di cui al regolamento 347/2013

TUTTO CIO' ESPOSTO CONSIDERATA

La gravità delle violazioni in materia di:

- **Valutazione di impatto ambientale già all'atto del suo rilascio (2014),**
- **Autorizzazione Unica (2015),**
- **in materia di regolamento 347/2013**
- **Vinca**

Le reiterate

- **violazioni alle leggi dello Stato Italiano e del Diritto Comunitario**
- **violazioni alla Direttiva 2009/73/CEE**
- **alla Decisione Commissione Europea C(2013) 2949 e al Parere congiunto dei regolatori dell'energia sulla domanda di esenzione di TAP AG a detta decisione conseguente**

Molte delle quali la Banca Europea degli investimenti NON POTEVA non conoscere se avesse diligentemente istruito la pratica di finanziamento a TAP


Portano a concludere che nell'accordare i finanziamenti a TAP Bei abbia violato le normali regole di due diligence, finanziando un'opera che oltre che illegittima e non conforme a diritto italiano ed europeo addirittura si pone in contrasto con le regole sulla concorrenza nel mercato del Gas
Conseguentemente

SI CHIEDE

a Banca Europea degli investimenti di procedere all'immediata revoca, e comunque entro e non oltre i termini di cui al comma 2 art. 10 del Regolamento Ue n. 1367/2006, delle concessioni finanziarie precedentemente accordate a TAP AG e per l'effetto il rientro delle esposizioni finanziarie.

Melendugno 18.12.2020

Ass. Terra Mia Amici No Tap
Il Legale Rappresentante



-
- ⁱ Allegato 1 Decisione Commissione Europea C(2013)2949
 - ⁱⁱ Allegato 2 Risposta Commissione Europea del 29.06.2018
 - ⁱⁱⁱ Allegato 3 Nota prot. 18237 dell'11 luglio 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali
 - ^{iv} Allegato 4 Rapporto di Ramboll Eviron del novembre 2017
 - ^v Allegato 5 Copia verbale Nucleo Operativo Ecologico
 - ^{vi} Allegato 6 copia FOIA e relative risposte
 - ^{vii} Allegato 7 Copia Scheda relativa ai dati ambientali e sociali redatta da Banca Europea degli Investimenti in data 6.11.2017
 - ^{viii} Allegato 8 Copia pagina Quotidiano di Lecce
 - ^{ix} Allegato 9 Visura TAP AG
 - ^x Allegato 10 Copia Resoconto Parlamento italiano VIII Commissione - 26 ottobre 2011
 - ^{xi} Allegato 11 Perizia incidente probatorio pag.22 e 24
 - ^{xii} Allegato 12 verbale di udienza ascolto CTU
 - ^{xiii} Allegato 13 Copia corrispondenza intercorsa Banca Europea degli Investimenti e il Dott. Stefano Santoro
 - ^{xiv} Allegato 14 pag.28 del parere n. 2373 del 21.04.2017 CTVIA
 - ^{xv} Allegato 15 pag 16 Nota Regione Puglia n. 3108 del 09.05.19;
 - ^{xvi} Allegato 16 Nota EU PILOT 6730/14/ENVI;
 - ^{xvii} Allegato 17 nota congiunta ISPRA e ARPA del 30.4.2018;
 - ^{xviii} Allegato 18 Nota Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit;
 - ^{xix} Allegato 19 Decreto di Citazione Diretta a Giudizio ex. Artt. 550, 551 e 552 c.p. n° 534/18
 - ^{xx} Allegato 20 Nota Commissione Europea ENV.E.2/CA/am/CHAP(2018)3725
 - ^{xxi} Allegato 21 Parere Avvocatura dello Stato n. dell' 8-04.2015 prot. 170779
 - ^{xxii} Allegato 22 pag. 5 documento BEI titolato Environment ad Social Data Sheet 2 del 25 settembre 2018;
 - ^{xxiii} Allegato 23 Sentenza Tar Lazio n. 00755/2020 dell'11.5.2020
 - ^{xxiv} Allegato 24 diffida ax. Art. 328 CP del Il 7.10.2019, inviata al Ministero dell'Ambiente e al Presidente della Commissione VIA
 - ^{xxv} Allegato 25 Comunicazione del Ministero dell'Ambiente del 22.10.2019
 - ^{xxvi} Allegato 26 Estratto Bollettino Ufficiale della Ragione Puglia n. 130 del 16.11.2017;
 - ^{xxvii} Allegato 27 Piano traffico OPL00-SPF-200-G-TRY-0001 Rev. 01 Ottobre 2015;
 - ^{xxviii} Allegato 28 Diffida ex art. 328 CP del 22.11.2019 indirizzata a Regione Puglia;
 - ^{xxix} Allegato 29 Diffida ex art. 328 CP del 8.11.2018 indirizzata a Regione Puglia;
 - ^{xxx} Allegato 30 art. 25 comma 3 del Dlgs 152/06;
 - ^{xxxi} Allegato 31 art. 26 del dlgs 42/2004 dispone
 - ^{xxxii} Allegato 32 comma 3 ter dell' Art.26 dlgs 152/06

-
- ^{xxxiii} Allegato 33 Parere MIBACT parere ex.art.26 del dlgs.42/2004;
- ^{xxxiv} Allegato 34 Verbale conferenza Servizi presso Il MISE del 03.12.2014;
- ^{xxxv} Allegato 35 Determina conclusiva Conferenza Servizi presso il Mise del 26.01.2015
- ^{xxxvi} Allegato 36 Nota Soprintendenza di Lecce n. del 27.01.2015
- ^{xxxvii} Allegato 37 nota n. 3039 del 10/2/2015 nella quale il Direttore Generale MIBACT;
- ^{xxxviii} Allegato 38 verbale della riunione dell'11.2.2015 presso
- ^{xxxix} Allegato 39 verbale del 24.3.2015
- ^{xl} Allegato 40 Parere Consiglio di Stato n.2534/2019